

XVII legislatura

A.S. 2595:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2016
n. 154



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL154, novembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 1 |
| Capo I Misure urgenti in materia di riscossione | 1 |
| Articolo 1 (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)..... | 1 |
| Articolo 1-bis (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)..... | 9 |
| Articolo 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale) | 10 |
| Articolo 2-bis (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva) | 11 |
| Articolo 3 (Potenziamento della riscossione)..... | 11 |
| Capo II Misure urgenti in materia fiscale | 14 |
| Articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione) | 14 |
| Commi da 1 a 6 | 14 |
| Commi da 7 a 8-bis | 27 |
| Articolo 4-bis (Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping) | 30 |
| Articolo 4-ter (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al D.Lgs. 504/1995) | 31 |
| Articolo 5 (Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)..... | 38 |
| Articolo 5-bis (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente) | 42 |
| Articolo 6 (Definizione agevolata)..... | 43 |
| Articolo 6-bis (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)..... | 67 |
| Articolo 6-ter (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)..... | 67 |
| Articolo 7 (Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate) | 69 |
| Articolo 7-bis (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore) | 73 |
| Articolo 7-ter (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento) | 74 |
| Articolo 7-quater (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)..... | 75 |
| Articolo 7-quinquies (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti) | 88 |
| Articolo 7-sexies (Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei "minimi")..... | 88 |
| Articolo 7-septies (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)..... | 89 |
| Capo III Misure per il finanziamento di esigenze indifferibili..... | 90 |
| Articolo 8 (Finanziamento Fondo occupazione) | 90 |
| Articolo 9 (Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite (UNSMIL) | 92 |
| Articolo 10 (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria)..... | 95 |

| | |
|--|------------|
| Articolo 10-bis (Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno) | 96 |
| Articolo 11 (Misure urgenti per il trasporto regionale) | 97 |
| Articolo 12 (Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza) | 98 |
| Articolo 12-bis (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni) | 99 |
| Articolo 13 (Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA) | 99 |
| Articolo 14 (Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura) | 103 |
| Capo IV Disposizioni finanziarie e finali..... | 105 |
| Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)..... | 105 |

PREMESSA

L'A.S. 2595 reca il ddl di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (A.C. 4110).

Il disegno di legge è munito della prevista RT di passaggio, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 1

(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

Il comma 1, così come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce lo scioglimento a decorrere dal 1° luglio 2017 delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia giustizia spa, che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia¹. Le predette società sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Contestualmente, è previsto il divieto di effettuare assunzioni con contratti di lavoro subordinato.

I commi 2-4, come modificati nel corso dell'esame in prima lettura, contengono norme relative alle modalità di incorporazione di Equitalia spa nell'Agenzia delle entrate. In particolare, si prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è riattribuito all'Agenzia delle entrate (comma 2) e viene svolto, dal 1 luglio 2017, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle entrate (comma 3). Per effetto di un'integrazione approvata in prima lettura è stato inoltre espressamente previsto che il nuovo ente potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate². Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti, ai quali non spettano compensi aggiuntivi (comma 4).

Il comma 5 reca la descrizione dei contenuti dello statuto (approvato con DPCM, su proposta del MEF), prevedendo, tra l'altro, procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale e la partecipazione dei soggetti interessati. Al comitato di gestione sono affidate le modifiche allo statuto e agli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, inclusi i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano triennale per la

¹ L'integrazione è stata approvata con emendamento in Commissione alla Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 247.

² L'integrazione è stata approvata con emendamento in Commissione alla Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 242.

razionalizzazione delle attività di riscossione ed i criteri concernenti la determinazione della misura dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione³. Si precisa che nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, nonché agli obiettivi in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente individuati dalla legge delega fiscale (articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n.23). Si prevede inoltre che gli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo (di cui al comma 13) e il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione siano trasmessi, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso della prima lettura, stabilisce che i bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme che hanno recepito (D.lgs. n. 139 del 2015) la disciplina UE in tema di bilanci societari (Direttiva 2013/34/UE). Essi sono trasmessi al MEF per l'approvazione.

Il comma 6 prevede che salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private e che, ai fini dello svolgimento della propria attività, è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

Il comma 6-*bis* prevede che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. siano versati dal nuovo ente all'apposito capitolo del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente medesimo.

Il comma 7 rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015. Tale norma ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. Si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema. In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, cui devono essere commisurati gli oneri. Il primo decreto ministeriale di fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, notifica e lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 ottobre 2015 (il decreto non è stato emanato). In via transitoria è stato mantenuto fermo il precedente regime per i carichi affidati sino al 31 dicembre 2015. Con una nuova disposizione transitoria, per l'anno 2017, si prevede che siano validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra illustrata.

Il comma 8, così come riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza l'ente ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di

³ L'integrazione è stata approvata con emendamento in commissione alla Camera dei deputati, sprovvista del parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 249.

massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'Ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie l'Ente può stare in giudizio direttamente⁴.

Il comma 8-*bis*, anch'esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che gli enti vigilati dal Ministero della salute, sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611⁵.

Il comma 9, come modificato nel corso della prima lettura, prevede il trasferimento al nuovo ente pubblico del personale di Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.

Il comma 9-*bis*, inserito alla Camera dei deputati, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1 luglio 2017, delle risorse del fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

Il comma 11 autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquistare, al valore nominale, le azioni di Equitalia detenute dall'Inps (lettera *a*)), mentre le azioni di Equitalia Giustizia sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera *b*)). Per effetto di un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura alla lettera *b*), è stato previsto che la società Equitalia Giustizia S.p.a. continui a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle relative alla gestione del Fondo unico giustizia⁶.

Il comma 11-*bis*, aggiunto alla Camera dei Deputati, prevede che entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 in tema di informativa del ministero dell'economia e delle finanze delle deliberazioni approvative dei consuntivi. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

Il comma 11-*ter* stabilisce che le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-*bis* secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

Il comma 12 afferma che le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

Il comma 13, lettere *a*)-*h*), come modificato in prima lettura, demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo, nonché l'individuazione delle modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, seguendo criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. Per effetto di una integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura alla lettera *h*), è stabilito che le attività

⁴ L'integrazione al testo iniziale è frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei deputati, ed è sprovvista del parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 249.

⁵ L'integrazione al testo iniziale è frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei deputati, ed è sprovvista del parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 249.

⁶ L'integrazione al testo iniziale è frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 247.

informativa volte a prevenire ed evitare aggravii per i contribuenti sia svolta anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi⁷.

Il comma 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che la convenzione di cui al comma precedente è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. È previsto che le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, decorso il quale la convenzione può essere comunque adottata⁸.

Il comma 14 definisce risultato particolarmente negativo della gestione - e quindi motivo per la nomina di un commissario straordinario (ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999) il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 14-*bis*, aggiunto alla Camera dei deputati, stabilisce che il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione⁹.

Il comma 15 prevede che fino al 1° luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente, mentre entro il 30 aprile 2017, con DPCM, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

Il comma 16, infine, riferisce al nuovo ente tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione.

Il comma 16-*bis*, inserito in prima lettura, prevede che l'idoneità professionale per gestire alcuni servizi della P.A (vale a dire, i magazzini di vendita di generi di monopolio, attualmente in capo alla Agenzia delle dogane e dei monopoli) può essere conseguita – oltre che dopo la prima assegnazione – anche entro sei mesi dal rinnovo dell'assegnazione. Viene chiarito che i corsi di formazione che permettono di conseguire tale idoneità professionale possono essere svolti anche a distanza.

La RT aggiornata afferma che l'articolo prevede (al comma 1) lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, a decorrere dal 1° luglio 2017, con cancellazione d'ufficio delle medesime, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Per tutelare l'attuale equilibrio organizzativo e non alterare le prospettive di riorganizzazione, poste in capo all'Agenzia delle entrate, le società del gruppo non possono procedere all'assunzione di personale dopo l'entrata in vigore della disposizione.

Per quanto attiene specificamente alla modifica apportata al comma 1 circa il divieto di effettuare "assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato", anziché "con qualsivoglia tipologia contrattuale" — si osserva che tale modifica consiste in un mero perfezionamento

⁷ L'integrazione al testo iniziale è frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 250.

⁸ L'integrazione al testo iniziale è frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei deputati, ed è sprovvista del parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 251.

⁹ L'integrazione al testo iniziale è frutto di un emendamento approvato in commissione alla Camera dei deputati, ed è sprovvista del parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 251.

formale della formulazione originaria delle disposizione e, pertanto, non incide sull'ambito di applicazione del divieto di assunzione in parola. Ciò, in quanto essa appare diretta semplicemente a una più corretta qualificazione del predetto divieto, tenuto conto che l'espressione "assunzione di personale" è indissolubilmente connessa all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Per tali ragioni, alla modifica in commento non sono ascrivibili effetti finanziari.

Dalla predetta data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è riattribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione" (commi 2 e 3). L'istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso sarà costituito con le risorse provenienti dalle società oggetto di soppressione. Inoltre, la previsione del comitato di gestione non presenta da profili di onerosità, essendo lo stesso composto da dipendenti dell'Agenzia delle entrate ai quali, come espressamente previsto, non spettano compensi aggiuntivi (comma 4).

In coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le spese del sistema di riscossione e di migliorarne l'efficienza, l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, quindi senza i maggiori oneri derivanti dal ricorso ai legali esterni (comma 8).

Con riferimento alle innovazioni introdotte nel comma 8, evidenzia che la previsione della possibilità, per il nuovo ente pubblico economico, di avvalersi di avvocati del libero foro è evidentemente finalizzata a garantirne la difesa in giudizio qualora l'Avvocatura dello Stato non ne possa assumere il patrocinio legale, vale a dire nei casi di conflitto di interessi tra lo stesso ente e le altre Amministrazioni (conflitto che si presenta in tutte le controversie esattoriali connesse con l'inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, che possono vedere contrapposti l'agente della riscossione e la pubblica amministrazione titolare del credito) ovvero in ragione dell'elevato numero dei contenziosi esattoriali (circa 200.000 l'anno).

In tali casi, in assenza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la costituzione e la difesa in giudizio dell'ente non potrebbero essere assicurati neppure dal ricorso al ridotto numero di dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense.

In questo contesto, la nuova formulazione del comma 8 non soltanto non introduce nuovi oneri, ma evita anzi che essi possano prodursi, poiché scongiura il rischio che - nelle ipotesi in cui non potrà avvalersi né dell'Avvocatura dello Stato né di legali interni — l'ente si trovi sprovvisto della necessaria assistenza legale e la finanza pubblica debba conseguentemente sostenere l'onere economico derivante dalla mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo contestate in giudizio e dall'obbligo di corrispondere le spese di soccombenza.

Quanto al personale (comma 9), secondo la RT la previsione, unitamente a quella che non consente alle medesime società di procedere a nuove assunzioni è idonea a assicurare l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla dotazione organica del nuovo ente pubblico.

Relativamente all'acquisto da parte dell'Agenzia delle entrate delle azioni di Equitalia possedute dall'INPS (comma 11), si tratta di operazione che l'Agenzia sosterrà attraverso le proprie disponibilità di bilancio. L'acquisto è previsto a valore nominale, trattandosi di operazione tra amministrazioni pubbliche. Peraltro, nell'ambito di soggetti appartenenti al consolidato nazionale, l'operazione a tale riguardo è neutra. Allo stesso modo, la cessione dell'intero capitale sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata a titolo gratuito, non determina oneri sulla finanza pubblica.

Tutte le operazioni inerenti al trasferimento di azioni sono esenti da imposizione fiscale. Anche tale profilo non è oneroso, trattandosi di rinuncie a maggior gettito (comma 12).

Nel complesso, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'obiettivo di razionalizzare i processi della riscossione e l'allocazione delle risorse umane, in modo da realizzare economie di gestione.

I commi *5-bis*, *6-bis*, *8-bis*, *9-bis*, *11-bis*, *11-ter*, *13-bis*, *14-bis* e *16-bis* non sono considerati dalla RT.

Al riguardo, pur considerando che gli organismi coinvolti (Equitalia spa, Agenzia delle entrate) - indipendentemente dalla loro attuale configurazione sul piano giuridico - risultano già contemplati nell'ambito delle unità consolidate nel settore amministrazioni pubbliche a fini di contabilità economica nazionale¹⁰, appare non di meno necessario soffermarsi sui singoli profili del riordino.

Si segnala innanzitutto che la attestazione di neutralità finanziaria indicata in RT non equivale ad una formale clausola di neutralità. A tale proposito si potrebbe valutare l'opportunità del suo inserimento nel testo dell'articolo in esame.

Sul comma 4, dal momento che ivi si stabiliscono le caratteristiche nella composizione del comitato di gestione del nuovo ente pubblico economico, si rileva che, considerata la complessità e la stessa gamma delle risorse che tale organo sarà chiamato a gestire con la creazione del nuovo ente pubblico economico¹¹, i dirigenti dell'Agenzia delle entrate che saranno chiamati a farne parte, dovranno essere distolti - perlomeno nella fase di avvio dell'attività del nuovo ente - da altri incarichi attribuiti presso la medesima Agenzia. Conseguentemente, tale profilo potrebbe condurre all'emersione di un fabbisogno aggiuntivo di risorse umane in capo all'Agenzia delle entrate su cui andrebbero acquisite delucidazioni.

Quanto al comma 5, relativamente alla possibilità che siano rivisti i compensi per i servizi prestati alle P.A., sarebbe utile chiarire se, per effetto della ipotizzata revisione

¹⁰ Sottosettore "Enti produttori di servizi economici" per il Gruppo Equitalia e "Agenzie fiscali" per l'Agenzia delle entrate.

¹¹ Sul punto, si segnala che il Gruppo Equitalia annovera la presenza di oltre 7.900 dipendenti, di cui 6.800 nella sola Equitalia riscossione spa. Cfr. EQUITALIA SPA, "Un nuovo servizio al paese", pubblicazione del 2016, pagina 4, sul sito *internet* del gruppo.

dei compensi per l'attività di riscossione, possano determinarsi incrementi nelle spese di riscossione; circostanza quest'ultima che si rifletterebbe in nuovi e maggiori oneri di spesa per le amministrazioni¹². Pur essendo Equitalia e verosimilmente anche il nuovo ente inclusi nell'elenco consolidato delle pubbliche amministrazioni, vi potrebbero non di meno essere effetti sul saldo netto da finanziare o sull'equilibrio di singoli enti territoriali¹³.

Inoltre, si segnala l'esigenza di acquisire elementi più circostanziati, in merito alle risorse di cui disporrà il nuovo ente¹⁴, tenuto conto di quelle eventualmente rinvenibili all'esito del riassetto organizzativo e della razionalizzazione delle attività di riscossione.

Quanto al comma 6, andrebbe confermato che dall'espressa previsione ivi stabilita circa la possibilità per il nuovo ente di procedere anche ad "anticipazioni di cassa" non derivino effetti sul fabbisogno pubblico del settore statale.

Sul punto, posto che Equitalia S.p.A. - in quanto ente giuridico di diritto "comune" - non è ad oggi chiaramente attratta alla gestione di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, andrebbe confermato che anche per il nuovo ente pubblico economico, si tratti di norma di mera autorizzazione a disporre operazioni di anticipazione avvalendosi di istituti di credito ordinari per far fronte ai propri fabbisogni finanziari. Data l'onerosità per l'ente pubblico economico di tali anticipi, sarebbero utili informazioni più precise circa gli oneri attualmente sostenuti a tal fine, in ragione

¹² Si segnala che il *trend*, evidenziato dalla Corte dei conti nell'apposito referto pubblicato di recente, relativamente ai compensi riconosciuti negli ultimi anni ad Equitalia Spa per la sua attività, ha evidenziato - per il periodo 2010/2015 - che l'ammontare degli oneri ad essa riconosciuti a titolo di aggi per le procedure di riscossione attivate è passato dai 451 milioni di euro complessivi del 2010 (di cui il 27% relativamente a tributi erariali) ai 480 milioni di euro circa relativi al 2015 (di cui però solo il 10,6% riferibili a tributi erariali), a fronte di riscossioni annue avvenute mediante iscrizione a ruolo che sono invece passate da 8,8 miliardi del 2010 (di cui il 47,6% relativamente a tributi erariali) agli 8,2 miliardi del 2015 (di cui il 51,5% da tributi erariali). Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato, [Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015, Del. N. 11/2016/G](#), pagina 101.

¹³ È opportuno a tale fine fornire un quadro di sintesi delle misure contabili previste dalla legislazione vigente e riconducibili ai servizi della riscossione. La ricognizione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato vigente evidenzia che, in aggiunta ai 4,2 milioni annui previsti, per il 2017 e 2018, a valere del capitolo 3538 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze a titolo di "spese per il servizio della riscossione", va evidenziato che il capitolo 3553 del medesimo stato di previsione reca uno stanziamento annuale di 170 milioni di euro annui, a titolo però di "rimborso" delle anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione ai sensi della legge delega n. 337/1998 (articolo 17, comma 2, lettere b); d) ed e) del decreto legislativo n. 112/1999), mentre il capitolo 3565 reca uno stanziamento, per il 2017 e il 2018, rispettivamente di 163 e 161 milioni di euro, ai fini di "compensazione" degli aggi trattenuti da concessionari sulle entrate riscosse per conto dello Stato, da versare chiaramente in conto "entrata" al bilancio.

¹⁴ A tale proposito, appaiono di particolare significato le perplessità rilevate anche dalla Corte dei Conti nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127) laddove si rileva che "occorre chiedersi quali saranno le modalità di copertura delle spese di funzionamento della "nuova" riscossione " (circa 1 miliardo, per metà rappresentate dal costo dei circa 8 mila dipendenti), fin qui coperte dal sistema di aggi e rimborsi che tanto peso ha avuto nello scioglimento di Equitalia. Così come occorre verificare in quale misura la "nuova" funzione di riscossione potrà contare sugli "adeguati poteri in linea con le migliori pratiche internazionali" auspicati da OCSE e FMI, considerato che gli ultimi anni hanno portato ad un progressivo ridimensionamento dei poteri assicurati ad Equitalia". Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezioni riunite in sede di Controllo, Audizione sulla manovra 2017, 7 novembre, pagina 14.

annua, da Equitalia S.p.A.¹⁵ evidenziandosi in ogni caso che l'indebitamento di Equitalia col sistema bancario è già compreso nell'indebitamento delle P.A. per cui non vi dovrebbero essere modifiche sostanziali agli aggregati di finanza pubblica¹⁶.

In merito ai profili di copertura relativi al comma 6-bis, posto che si prevede l'acquisizione al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nei limiti del risultato d'esercizio dichiarato dall'ente, andrebbe certificato se detto massimale sia suscettibile di determinare minori risparmi di spesa da considerarsi già scontati nei saldi tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente¹⁷.

Inoltre, con riferimento poi al comma 7, per quanto attiene al periodo transitorio - che va dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 1° luglio 2017 - andrebbero richieste rassicurazioni in merito al contemporaneo funzionamento degli organi di direzione e delle relative strutture di supporto, sia del Gruppo Equitalia che del nuovo ente pubblico economico, e se da tale sovrapposizione possano derivare aggravii amministrativi o costi "aggiuntivi" per le strutture amministrative interessate.

In merito al comma 8, andrebbe richiesta conferma circa l'effettiva possibilità che l'Avvocatura dello stato, in considerazione anche del numero dei procedimenti contenziosi in atto riconducibili agli atti di riscossione¹⁸, possa provvedere all'assistenza in giudizio del nuovo ente, potendo la stessa avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

¹⁵ Il bilancio consolidato del Gruppo Equitalia 2015 ha evidenziato il sostenimento di oneri in conto interessi pari a 12 milioni di euro circa su 962 milioni di euro di ricavi complessivi (l'1,24%), a fronte di un debito complessivo verso istituti di credito, che ammontava a 1.468 mln di euro al 31/12, di cui 443 milioni di euro per sole anticipazioni di cassa. Cfr. GRUPPO EQUITALIA, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, sul sito *internet* della società Equitalia S.p.A..

¹⁶ Nel corso dell'Audizione dell'Amministratore di Equitalia S.p.A. svoltasi presso la Camera dei Deputati, questi ha sottolineato che "l'Agente della riscossione è tenuto ad anticipare, per conto degli enti impositori, le spese per notifiche e procedure esecutive sostenute nell'esercizio; i relativi crediti - per i ruoli non riscossi - sono invece incassati in tempi successivi, con le modalità previste dalle norme. Ne deriva il prodursi di un fabbisogno finanziario, alla cui formazione concorrono anche le anticipazioni, principalmente per sgravi, che Equitalia riconosce annualmente ai contribuenti per conto degli enti impositori. Per effetto di tali dinamiche, il gruppo Equitalia presenta un indebitamento strutturale verso il sistema bancario. Ciò premesso, il comma 6) dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016 autorizza la nuova Agenzia, in quanto ente pubblico, a soddisfare tale fabbisogno finanziario ricorrendo all'istituto dell'anticipazione di cassa, erogata dalla banche tesoriere dell'ente. Poiché il gruppo Equitalia è già ricompreso, anche ai fini del conteggio del debito pubblico, nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche centrali (in particolare, fra gli enti produttori di servizi economici), non si ravvedono, nella fattispecie in esame modifiche sostanziali agli aggregati di finanza pubblica". Cfr. EQUITALIA Spa, Memoria dell'Amministratore Delegato depositata nel corso dell'Audizione presso la V e VI Commissione della Camera dei Deputati il 2 novembre 2016, pagina 13.

¹⁷ Ad ogni modo, va sottolineato che la misura del risultato economico della gestione dell'ente pubblico economico, almeno dal punto di vista tecnico contabile, scaturisce da un sistema di scritture e rilevazioni sistematiche che si uniforma al sistema cd. del reddito; a cui non sono estranei elementi valutativi e di stima degli eventi gestionali che non sono invece presenti nella contabilità pubblica.

¹⁸ In proposito, si segnala che Equitalia Spa informa che su 22 milioni di atti notificati, nel solo 2015 tra citazioni ed altro le chiamate in giudizio sarebbero state 187.000 (lo 0,85%) di cui la metà circa davanti al Giudice di Pace. Cfr. EQUITALIA SPA, "Un nuovo servizio al paese", pubbl. cit. del 2016, pagina 76, sul sito *internet* del medesimo Gruppo societario.

Medesime assicurazioni andrebbero fornite con riguardo al comma 8-*bis*, relativo all'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, in favore degli enti vigilati dal ministero della salute.

A tal fine, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento in norma di una specifica clausola di neutralità.

Sul comma 9, posto che ivi si prevede il trasferimento del personale a tempo determinato e indeterminato attualmente in forza alle società del Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) al nuovo ente, con decorrenza 1° luglio 2017, espressamente con la garanzia del mantenimento della "posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento", andrebbero richiesti gli elementi e dati - quantitativi ed a valore - necessari ad escludere oneri aggiuntivi di spesa per il nuovo organismo, ivi compresi eventuali effetti finanziari di carattere "indiretto", tenuto conto del diverso trattamento economico previsto ad oggi per il predetto personale (cui viene applicato il CCNL degli operatori del credito) rispetto a quello che sarà previsto, con ogni probabilità, all'esito della sua collocazione nel comparto delle Agenzie fiscali ovvero in apposito comparto del pubblico impiego, ed agli ipotizzabili rischi di "trascinamento" che da ciò conseguiranno per il trattamento economico dei dipendenti del medesimo citato comparto¹⁹.

Con riferimento al comma 9-*bis*, premesso che la norma è volta a garantire al personale di cui al comma precedente la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali, non vi sono rilievi da formulare.

In merito al comma 11, pur trattandosi di operazioni tra amministrazioni pubbliche, andrebbero fornite informazioni sul costo di acquisto delle azioni di Equitalia detenute dall'INPS e sulla presenza di adeguate risorse nel bilancio dell'Agenzia delle entrate.

Quanto al comma 13, lettere a)-h), andrebbero chiarite sin d'ora le modalità e limiti della vigilanza e controllo che l'Agenzia delle entrate dovrà esercitare sul nuovo organismo, atteso che da tali procedure potranno derivare nuovi o maggiori oneri per il suo funzionamento che si rifletterebbero in maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica. Inoltre, con specifico riferimento all'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, andrebbe confermato che ciò potrà avvenire avvalendosi delle sole risorse previste dalla legislazione vigente.

Articolo 1-*bis* ***(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)***

La norma proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari delle Agenzie fiscali, con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, al fine garantire la continuità

¹⁹ Si segnala, inoltre, che a fronte dei circa 584 milioni di euro di entrate da compensi (gestione "caratteristica" su 962 milioni di euro di entrate complessive), Equitalia spa ha evidenziato nel bilancio consolidato del 2015 anche 490 milioni di euro di sole spese di personale. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 8 novembre 2016, pagina 248; GRUPPO EQUITALIA, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, sul sito *internet* della società Equitalia S.p.A..

operativa dei loro uffici, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali indette in seguito all'annullamento di concorsi già banditi.

La RT afferma che la disposizione proroga di un anno, e quindi fino al 30 settembre 2017, la nonna di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del dl 78/2015, che prevede la delega a funzionari della terza area - da parte dei dirigenti delle Agenzie fiscali preposti ad interim ad altri uffici - delle funzioni relative agli uffici stessi e i connessi poteri di adozione degli atti. Tale proroga viene prevista alla luce del contenzioso in cui sono coinvolte le procedure concorsuali per la dirigenza, alla cui conclusione la norma lega il termine della delega, La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi derivanti dall'attribuzione delle predette deleghe, continuerebbero a gravare sulle risorse corrispondenti alla remunerazione delle posizioni dirigenziali ancora scoperte.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 4-*bis*, comma 3 del decreto-legge 78/2015 per il conferimento degli incarichi temporanei ai funzionari finanzia le posizioni organizzative temporaneamente istituite con l'utilizzo delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto per l'annullamento di concorsi banditi e fino all'espletamento dei nuovi concorsi finalizzati alla copertura dei posti dirigenziali vacanti. Considerato che la proroga in esame si limita a differire il termine ultimo di validità, andrebbe confermato che tali risparmi siano conseguibili anche per il 2017.

Articolo 2 ***(Disposizioni in materia di riscossione locale)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali, a decorrere dal 1° luglio 2017, di deliberare l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla proroga del termine di operatività della società Equitalia e delle sue partecipate, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alle precedenti disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla possibilità di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2017, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se tale facoltà sia

comunque consentita nel rispetto della normativa europea in tema di affidamento dei contratti pubblici.

Articolo 2-bis
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

La RT afferma che l'estensione ai versamenti spontanei di tutte le entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali della modalità mediante versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, comporta oneri pari a 15 mln di euro su base annua a decorrere dal 2017. Secondo la RT a fronte dell'incremento del citato sistema dei versamenti unitari o degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, a fronte dell'incremento del ricorso a tale modalità di pagamento, di difficile quantificazione, è possibile effettuare una stima dei maggiori oneri che l'Agenzia delle entrate dovrà sostenere per i compensi dovuti agli intermediari, nell'ordine di 15 mln.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori ragguagli circa la quantificazione dell'onere in 15 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Per i profili di copertura si rinvia a quanto indicato al successivo articolo 15.

Articolo 3
(Potenziamento della riscossione)

Il comma 1 permette all'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1 gennaio 2017 di poter utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali accede in base a specifiche disposizioni di legge anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

Il comma 2, inserendo il nuovo comma *2-ter* all'art. *72-ter* del DPR 602/1973 (limiti di pignorabilità per l'agente della riscossione), dispone che l'Agenzia delle entrate acquisisca²⁰ le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'INPS. Si legge nella relazione illustrativa che la norma regola la modalità di accesso a dati INPS, già consentito dall'art. 35, comma 26, del D.L. 223/2006, prevedendo uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati.

Il comma 3 autorizza l'Agenzia delle entrate-Riscossione ad accedere ed utilizzare i dati predetti per i propri compiti istituzionali.

²⁰ A seguito della modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento. Non si tratterebbe quindi più di una facoltà dell'Agenzia delle entrate, così come si legge nel testo del decreto.

La RT considera gli effetti finanziari associabili all'articolo in commento nell'ambito dell'esame dell'articolo 6 del provvedimento in esame. Nello specifico, riferisce alla disponibilità di informazioni aggiuntive un sensibile incremento dell'efficacia delle procedure di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 da cui deriverebbe il conseguente incremento delle riscossioni che la RT stima, in termini strutturali, in 483 milioni di euro in ragione di anno. In particolare, si rappresenta che nel periodo 1° gennaio 2015–31 dicembre 2015 sono stati attivati 239.000 pignoramenti presso terzi. Di tali pignoramenti - da una analisi a campione - è risultato che il 40% (95.600)²¹ derivano dall'accesso alla banca dati dei rapporti finanziari e tra essi solo il 18%²² ha generato incassi per complessivi 98.085.600 di euro, mediamente stimati per ciascuna azione positiva o parzialmente positiva in 5.700 euro.²³ Sulla base del dato (300.000 procedure presso terzi) riferito al periodo 1° gennaio 2016–30 settembre 2016 ipotizza un sensibile incremento dell'efficacia delle procedure rappresentato nella tabella che segue:

Tabella 6

| Periodo | Pignoramento presso terzi 72bis | Di cui su rapporti di conto corrente | % con esito negativo | Numero atti con esito negativo | % con esito positivo/parzialmente positivo | Numero atti con esito positivo/parzialmente positivo | Importo medio riscosso per ciascun atto con esito positivo/parzialmente positivo | Importo riscosso |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| 2015 | 239.000 | 95.600 | 82% | 78.392 | 18% | 17.208 | 5.700 | 98.085.600,00 |
| 2017 (stima) | 300.000 | 120.000 | 15% | 18.000 | 85% | 102.000 | 5.700 | 581.400.000,00 |
| | | | | | | | Stima maggiore riscossione | 483.314.400,00 |

Si rappresenta che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica alla disposizione in commento sono stati ascritti effetti positivi a partire dal 2018 e per l'importo di 483 mln di euro in ragione di anno (di cui 399 mln di entrate tributarie e 84 mln di entrate extratributarie, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto).

Al riguardo, appaiono necessarie maggiori informazioni ed elementi che consentano di riscontrare il carattere prudenziale della percentuale indicata (85%) delle procedure di riscossione di cui si ipotizza l'esito positivo/parzialmente positivo, a partire dal 2017, per effetto delle più efficaci modalità di accesso alle banche dati disposte dalla norma; in particolare andrebbe chiarito come - partendo dalle risultanze di una delle banche dati interessate (quella concernente i rapporti finanziari) - si sia giunti a stimare un così significativo incremento della percentuale (si passa dal 18% nel 2015 all'85% stimato a regime)²⁴. Come è evidenziato anche nella relazione illustrativa, l'art. 35, comma 26, del D.L. 223/2006, già consente agli agenti della riscossione di poter accedere a tutti i dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di

²¹ $239.000 * 40 / 100 = 95.600$.

²² $95.600 * 18 / 100 = 17.208$.

²³ $98.085.600 / 17.208 = 5.700$.

²⁴ La percentuale è stata applicata sul dato ipotizzato (120.000) di pignoramenti su conti correnti:
 $120.000 * 18 / 100 = 102.0000$
 $102.000 * 5700 = 581.400.000$

prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere in carta libera le relative certificazioni. La nuova norma in esame, una volta attuata, avrebbe quindi il pregio di agevolare l'accesso a dati ed informazioni, anche sotto il profilo temporale, ed in particolare nei rapporti con l'INPS, rispetto a quanto consentito in assenza del decreto in commento. In termini generali, è infatti importante che l'agente della riscossione (in futuro Agenzia delle entrate - Riscossione) possa disporre in maniera tempestiva di dati ed informazioni precise, funzionali alle esigenze proprie delle procedure di riscossione ed al tempo stesso sufficientemente aggiornate, nell'ottica di limitare attività esecutive infruttuose e costose. La disposizione in commento muove l'ordinamento in questa direzione²⁵. Tuttavia poiché l'efficacia delle procedure di riscossione è la risultante di una varietà di fattori (ad es. tempi richiesti dall'implementazione del processo di integrazione tra banche dati, disponibilità di dotazioni strumentali e organiche adeguate preposte, grado di aggiornamento dei dati rilevanti, limiti alla pignorabilità nelle fattispecie concrete, esiti delle opposizioni, errori etc.), non si dispone di elementi idonei a suffragare la valutazione degli effetti finanziari ipotizzati in relazione alle misure in commento che pur appaiono suscettibili di migliorare l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione finanziaria nella materia considerata²⁶.

²⁵ Si evidenzia che la Corte dei conti²⁵ di recente, con riferimento alle banche dati che supportano il sistema della riscossione, ha rilevato la necessità che *"siano valorizzate le sinergie tecniche ed operative tra i soggetti della fiscalità, aumentando il grado di condivisione e di aggiornamento delle informazioni (aggiornamento indispensabile per l'esercizio delle funzioni di riscossione, ad esempio con riferimento ai dati dei depositi in conti correnti, ora disponibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente e non all'attualità come necessario per l'agente della riscossione) e assicurando una effettiva ed efficace gestione integrata delle banche dati del Sistema informativo della fiscalità, in particolare tra l'agente della riscossione, l'Agenzia delle entrate e l'Inps. Ciò, allo scopo di realizzare il massimo allineamento tra le amministrazioni coinvolte, rendendo fruibili tutte le informazioni consentite, così da massimizzare l'efficacia dell'azione di riscossione e ridurre i costi correlati ad attività infruttuose"*. Corte dei Conti - Deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 11/2016/G - Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015.

²⁶ L'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A, avv. Ruffini, nel corso dell'Audizione resa in data 22 giugno 2016 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha affermato che l'allineamento delle banche dati di Agenzia delle entrate, INPS ed Equitalia è ritenuto strategico per massimizzare l'efficacia del processo di riscossione. Nell'audizione si dà conto delle attività in atto finalizzate all'integrazione tra le banche dati ed al progressivo allineamento tra cui quello realizzato in cooperazione applicativa (che attiene alla capacità di uno o più sistemi informativi di avvalersi, nel corso del processo elaborativo, di un'informazione prodotta da un'altra applicazione, attraverso l'interscambio automatico di informazioni con altri sistemi).

CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 4 *(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)*

Commi da 1 a 6

Il comma 1, riscrivendo l'articolo 21 del D.L. 78/2010, in materia di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, in luogo dell'invio annuale del c.d. spesometro²⁷, introduce un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale. I dati ed informazioni da inviare²⁸ riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate²⁹, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Nello specifico, il nuovo comma 2 dell'art. 21 citato dettaglia le informazioni da comunicare. Con il nuovo comma 3 dell'articolo 21, sono inoltre semplificati gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale per le fatture elettroniche ed i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio³⁰ e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Si fa quindi rinvio per la definizione delle modalità applicative ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Durante l'esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche di seguito riassunte:

- in relazione ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture, si dispone che la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non più l'ultimo giorno del mese di febbraio);
- è previsto l'esonero, a partire dal 1° gennaio 2017, dall'effettuazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per i produttori agricoli situati nelle zone montane, esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali e contabili connessi;
- è fatto rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per disciplinare le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione ed attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici.

Il comma 2 dell'articolo in commento introduce i nuovi articoli 21-*bis* e 21-*ter* al citato D.L.78/2010.

Con il primo (art. 21-*bis*), si dispone che i soggetti IVA siano tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità di cui al nuovo articolo 21, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con

²⁷ Si rammenta che la disposizione previgente, nel far rinvio al provvedimento direttoriale per la determinazione delle operazioni da comunicare rilevanti ai fini IVA, poneva quale criterio direttivo quello di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti. Inoltre l'obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura era assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non fosse previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica doveva essere effettuata qualora le operazioni stesse fossero di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA. Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, di contro, l'obbligo di comunicazione era escluso per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA qualora il pagamento dei corrispettivi avvenisse mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973.

²⁸ I dati sono inviati in forma analitica con modalità che saranno stabilite con provvedimento direttoriale.

²⁹ Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972.

³⁰ Di cui all'articolo 1, comma 211 della L. 244/2007.

eccedenza a credito; sono esonerati dall'adempimento in parola i soggetti passivi IVA non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'Agenzia delle entrate sarà tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti le risultanze derivanti dall'esame dei dati pervenuti con le modalità di cui al precedente articolo 21; nel caso in cui dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell'esito, con modalità indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al fine di poter fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente o di poter versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso³¹. È quindi prevista l'applicazione dell'articolo 54-bis comma 2-bis del D.P.R. 633/1972 che consente all'Agenzia delle entrate di verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

- Il nuovo articolo 21-ter, per i soggetti in attività nel 2017 ed in relazione ai nuovi obblighi in commento (comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche IVA - artt. 21 e 21-bis - esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs.127/2015³²), riconosce per una sola volta un credito di imposta pari ad euro 100 per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Detto credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro. Il beneficio - da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)³³. Un ulteriore credito di imposta, introdotto da modifica parlamentare, pari ad euro 50, sarà riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 dell'art 21-ter che, entro il 31 dicembre 2017, opereranno per la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i nuovi misuratori telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015. Anche tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è indicato in dichiarazione ed utilizzato, similmente al primo. Sempre a seguito di modifica parlamentare, è stato disposto che le agevolazioni in argomento sono concesse nei limiti ed alle condizioni del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il comma 3, modifica il vigente articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter che sono stati interessati da modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento. In particolare il nuovo comma 2-bis rivede in senso più favorevole al contribuente, rispetto al testo in vigore del decreto, l'importo delle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Il comma 2-ter prevede, che per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applichi la sanzione

³¹ Disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

³² Tale disposizione si riferisce all'opzione facoltativa per la fatturazione elettronica mediante sistema di interscambio (articolo 1, commi 211 e 212 della L. 244/2007). La norma è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

³³ Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 a decorrere dal 1° gennaio 2018.

amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati³⁴.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Tuttavia, l'esame parlamentare ha modificato il testo originario prevedendo che per il primo anno di applicazione la comunicazione relativa al primo semestre sia effettuata entro il 25 luglio 2017. Si prevede quindi che dal primo gennaio 2017:

- a) è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing* e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio³⁵;
- b) sono sopprese le comunicazioni, presentate in via telematica, degli elenchi riepilogativi delle sole cessioni e dei soli acquisti intracomunitari di beni e servizi, disciplinate dall'articolo 50, comma 6 del D.L. 331/1993;
- c) il termine finale per la presentazione annuale della dichiarazione IVA, a decorrere dall'anno in cui è dovuta l'imposta per il 2017, è riferito al periodo dal 28 febbraio al 30 aprile;
- d) le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi *black list* di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro³⁶, sono abrogate.

Ai sensi del comma 5 le disposizioni relative all'abrogazione delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi *black list* si applicano, in conseguenza di modifica parlamentare sul punto, a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 (la disposizione originaria fa riferimento al 31 dicembre 2017).

Il comma 6 modifica il D.Lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; in particolare:

- riscrive il comma 2 dell'articolo 2 con la finalità di estendere, a decorrere dal 1 aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici³⁷. È inoltre previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si possa stabilire uno slittamento dei termini per l'entrata in vigore delle disposizioni in parola in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici;
- a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati è aggiunto il comma 6-*bis* all'articolo 2 il quale, cambiando la modalità di calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, include nel calcolo, a partire dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con modalità telematiche. Stima l'onere derivante dall'attuazione della disposizione in 4 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2017 a cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);
- altra modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento interessa la lettera *d*), comma 1 dell'articolo 3 con cui i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi;
- aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 7 al fine di confermare la validità fino al 31 dicembre 2017, dell'opzione esercitata entro il 31 dicembre 2016 per la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione.

³⁴ Le disposizioni originarie prevedevano nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, una sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 25.000 euro, mentre, nel caso di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA incompleta o infedele, una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000.

³⁵ Introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 12 del D.P.R. 605/1973.

³⁶ Articolo 1, commi da 1 a 3 del D.L. 40/2010.

³⁷ Ad oggi l'obbligo vige per le sole cessioni di beni tramite distributori automatici.

La RT si sofferma preliminarmente ad illustrare il quadro di riferimento delle misure in commento, ricordando il *gap* IVA esistente³⁸; in tal senso evidenzia che l'Italia si posiziona tra i paesi UE con maggior *gap* IVA che ammonta, nella media del periodo 2010-2014, a quasi 40 mld di euro, pari a circa il 30% del gettito dovuto. Tale fenomeno è riconducibile a diverse cause tra cui, le principali, si sintetizzano in:

- omessa certificazione e dichiarazione di ricavi/compensi in cui esiste accordo tra acquirente e venditore (evasione con consenso);
- omesso versamento dell'IVA dichiarata;
- omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati in cui non esiste accordo tra le parti (evasione senza consenso);
- false compensazioni e frodi.

Con riferimento alla evasione con consenso, tipica del rapporto commerciale tra azienda e consumatore (*Business to Consumer* B2C), la RT evidenzia che essa rappresenta la forma più diffusa di evasione non solo dell'IVA, ma anche delle imposte sui redditi. Inoltre a tale tipo di evasione si associa anche l'utilizzo di lavoro nero che rappresenta circa il 38% del sommerso totale e che la RT utilizza come stima del *gap* IVA imputabile alla fenomenologia della c.d. evasione con consenso.

Quanto al segmento dell'evasione per omesso versamento dell'IVA dichiarata, la RT rappresenta che la stessa può verificarsi indipendentemente dalla tipologia di rapporto commerciale sottostante e può derivare dalla mancanza di liquidità dell'impresa ovvero, nei casi di comportamenti reiterati, ad azioni premeditate del contribuente. Si tratta di fattispecie che - si legge in RT - sono sistematicamente intercettate dall'Agenzia delle entrate mediante il processo di liquidazione automatica delle dichiarazioni che ha luogo nell'arco di oltre un anno rispetto al periodo di imposta di riferimento. Tale segmento concorrerebbe al *gap* IVA complessivo per circa 8,4 mld di euro (dato relativo all'anno di imposta 2012).

L'evasione senza consenso è invece intercettata solo a seguito di controlli puntuali/presuntivi sui soggetti e/o attraverso controlli incrociati; le recenti disposizioni sullo *Split payment*³⁹ ed il *reverse charge*⁴⁰ hanno consentito di arginare il fenomeno con riguardo alle transazioni tra imprese (*Business to Business* B2B) e tra soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione (*Business to Government* B2G).

Quanto al quarto segmento del *gap* IVA - quello derivante da false compensazioni e frodi - lo stesso si caratterizza per generare un indebito arricchimento del soggetto IVA; in proposito la RT rappresenta che tale tipologia di evasione, grazie agli

³⁸ Si tratta, in estrema sintesi, della differenza tra la raccolta potenziale (quanto dovrebbero versare i contribuenti in applicazione della vigente disciplina) e la raccolta effettiva (le somme versate effettivamente).

³⁹ La RT evidenzia che da analisi svolte dall'Agenzia delle entrate il recupero da *compliance* derivante dall'adozione dello *split payment* ammonta a circa 2 mld di euro.

⁴⁰ Ambedue le fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 629, della Legge di stabilità per il 2015; nello specifico la lettera a) dell'articolo 1, comma 629, riguarda modifiche al regime di *reverse charge*, mentre la lettera b) concerne l'introduzione dello *split payment*.

interventi posti in essere negli ultimi 10 anni, si sta arginando mediante efficientamento delle analisi del rischio. In tale segmento i tempi dell'azione amministrativa sono condizionati da quelli con cui si riesce ad acquisire le informazioni necessarie per eseguire le analisi di rischio.

Articola quindi in termini quantitativi il *gap* IVA come segue: partendo da un totale di 40 mld di euro evasi, circa 15 mld (il 38%) costituiscono la stima del segmento "evasione con consenso"; circa 8 mld di euro sono da attribuire all'omesso versamento di imposta dichiarata, circa 17 mld di euro derivano dagli altri segmenti, quelli della c.d. evasione senza consenso e da fenomeni di frodi.

Si sofferma quindi specificatamente sulle disposizioni che introducono obblighi di comunicazione periodica di dati ed informazioni. Alle stesse associa un incremento di gettito imputabile sia al maggior stimolo all'adempimento spontaneo (*compliance*) sia alla accelerazione delle somme rimosse tramite controlli automatizzati da parte dell'Agenzia delle entrate.

Evidenzia quindi il nuovo scadenziario.

| Versamenti periodici e flusso dei dati a regime | | |
|---|----------------|--------------|
| | Versamenti | Flusso dati |
| mese di gennaio | 16-febbraio | 31-maggio |
| mese di febbraio | 16-marzo | 31-maggio |
| mese di marzo | 16-aprile | 31-maggio |
| I trimestre | 16-maggio | 31-maggio |
| elaborazione e incrocio dati | giugno | |
| dati a disposizione dei contribuente | dal 1° luglio | |
| mese di aprile | 16-maggio | 16 settembre |
| mese di maggio | 16-giugno | 16 settembre |
| mese di giugno | 16-luglio | 16 settembre |
| II trimestre | 16-agosto | 16 settembre |
| elaborazione e incrocio dati | settembre | |
| dati a disposizione dei contribuente | dal 1° ottobre | |
| mese di luglio | 16 agosto | 30 novembre |
| mese di agosto | 16 settembre | 30 novembre |
| mese di settembre | 16 ottobre | 30 novembre |
| III trimestre | 16 novembre | 30 novembre |
| elaborazione e incrocio dati | dicembre | |
| dati a disposizione del contribuente | dal 2 gennaio | |
| mese di ottobre | 16-novembre | 28-febbraio |
| mese di novembre | dicembre | 28-febbraio |
| mese di dicembre | 16 gennaio | 28 febbraio |
| IV trimestre | = | 28 febbraio |
| elaborazione e incrocio dati | 15 marzo | |
| dati a disposizione del contribuente | dal 16 marzo | |
| dichiarazione annuale | 30-aprile | |

Tabella 1. Scadenze connesse alla trasmissione dei dati IVA da parte dei contribuenti.

Per il primo anno la norma ha previsto un diverso termine per l'invio dei dati disponendo che il flusso per il primo semestre pervenga all'Amministrazione entro il 25 luglio 2017. Tuttavia come risulta dalla tabella 1 bis, sotto riportata, la disposizione non incide sul gettito dell'anno in quanto entro il mese di settembre saranno effettuate le relative elaborazioni assicurando pertanto che gli effetti conseguenti si producano nell'anno.

Tab 1 bis scadenze connesse alla trasmissione dei dati IVA da parte dei contribuenti - regime transitorio per il I semestre dell'anno 2017.

| Periodo di riferimento | Flusso dei dati primo semestre 2017 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| mese di gennaio | 25 luglio 2017 |
| mese di febbraio | 25 luglio 2017 |
| mese di marzo | 25 luglio 2017 |
| Primo trimestre | 25 luglio 2017 |
| mese di aprile | 25 luglio 2017 |
| mese di maggio | 25 luglio 2017 |
| mese di giugno | 25 luglio 2017 |
| Secondo trimestre | 25 luglio 2017 |
| elaborazione e incrocio dati | settembre 2017 |
| dati a disposizione del contribuente | Dal 1° ottobre 2017 |

Evidenzia inoltre che la *compliance* rappresenta un effetto strutturale e viene definita un'attività del tipo “*cambia verso*”, mentre l'accelerazione dei controlli automatizzati produrrà un mero incremento di cassa che esplicherà i suoi effetti negli anni 2017 e 2018. Quindi la RT fornisce per ognuna delle due diverse strategie una specifica quantificazione.

Per la strategia cambia verso sottolinea in via generale che essa - fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti e da una conseguente retroazione da parte dell'Agenzia delle entrate - costituisce un deterrente per contrastare il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi⁴¹. Dopo aver ricordato che la stima del potenziale recupero del gap IVA imputabile a tali segmenti ammonta a circa 25 mld di euro di cui

⁴¹ La strategia non opererebbe quindi rispetto al segmento del gap IVA della c.d. evasione con consenso.

8 per mancati versamenti e 17 per evasione senza consenso e frodi, la RT ipotizza che, grazie alla implementazione della strategia in esame, la stessa pur non azzerando i fenomeni determinerà una risposta dei contribuenti alla *compliance* pari a circa il 12%. A tale percentuale la RT giunge partendo dal tasso di risposta che è stato osservato (stimato nel 6%) dopo l'invio delle lettere effettuato nel corso del 2015, a fronte del controllo delle comunicazioni telematiche dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro"⁴²), con riferimento all'anno d'imposta 2011. Valuta l'incentivo previsto dalle disposizioni in commento molto più forte rispetto a quello esistente all'epoca delle citate comunicazioni del 2015, sia perché la nuova disciplina inibisce la possibilità di porre in essere pratiche evasive, visto lo stretto lasso di tempo che intercorre tra comunicazioni e controlli, sia perché il contribuente subisce il maggior rischio di essere accertato per un periodo di tempo più lungo. Questi aspetti quindi giustificerebbero il raddoppio del tasso di risposta ipotizzabile, e definito nel 12%. Evidenza che per l'anno 2017 i benefici finanziari si avranno per solo due trimestri, mentre gli effetti relativi all'intero anno si avranno solo nel 2018. In maniera più dettagliata analizza:

- a) il recupero ascrivibile alla riduzione dell'evasione senza consenso ed alle frodi; a tal fine ipotizza una equa ripartizione del fenomeno dell'evasione – che è pari, come detto a complessivi 17 mld di euro - tra i trimestri, per cui l'evasione trimestrale è pari a 4,25 mld di euro⁴³. Applicando a tale valore di evasione la citata percentuale di risposta alle comunicazioni "cambia verso", fissata nel 12%, stima un recupero atteso pari a 0,51 mld di euro ogni trimestre. Oltre al recupero dell'IVA si attende anche un recupero delle imposte dirette: sulla base delle risultanze degli accertamenti stima un impatto a valle del recupero IVA pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata; quindi ipotizza un maggior gettito trimestrale derivante da un aumento della *compliance* pari a 0,15 mld di euro⁴⁴. Pertanto il recupero atteso trimestrale complessivo, dato dalla somma del recupero IVA e delle imposte dirette, è pari a 0,66 mld di euro⁴⁵. Poiché nel 2017 gli effetti in termini finanziari riguarderanno i soli due primi trimestri il maggior gettito atteso è di **1,32 mld** di euro (per 1,02 mld a titolo di IVA⁴⁶, mentre per 0,30 mld a titolo di imposte dirette⁴⁷), mentre dal 2018 il maggior gettito sarà pari a **2,64 mld** di euro (per 2,04 mld a titolo di IVA; e per 0,60 mld a titolo di imposte dirette).
- b) il recupero ascrivibile alla riduzione degli omessi versamenti; per essi ricorda che il *gap* IVA è pari a complessivi 8 mld di euro. Considerando i controlli

⁴² Di cui all'articolo 21 del D.L. 78/2010.

⁴³ Cioè: 17 mld di euro /4 = 4,25 mld.

⁴⁴ Il dato è fornito da: 0,51 mld di euro *0,289 euro = 0,147 mld di euro.

⁴⁵ Cioè: 0,51 mld + 0,15 mld = 0,66 mld di euro.

⁴⁶ Quindi: 0,51*2 = 1,02 mld di euro.

⁴⁷ Quindi: 0,15*2 = 0,30 mld di euro.

automatizzati la media di recupero di IVA negli anni più recenti⁴⁸ risulta pari a 1,23 mld di euro annui a cui si aggiungono 0,18 mld riscossi a titolo di sanzioni, per un totale annuo pari a 1,4 mld di euro. Per effetto dell'accelerazione della trasmissione dei dati - anche a seguito delle comunicazioni "cambia verso"⁴⁹ - ipotizza una stima delle somme complessivamente recuperabili (rispetto alla situazione attuale, in cui le somme incassate sono pari a 1,23 mld di euro, si avrà un incremento di 0,13 mld di euro) pari a 1,36 mld a titolo di IVA e a 0,20 mld a titolo di sanzioni per un totale annuo di 1,56 mld di euro. Nell'ipotesi di una equa ripartizione degli incassi nei trimestri ottiene un recupero di imposta, complessiva di sanzioni ed interessi pari a 0,39 mld di euro per ciascun trimestre a cui applicando il tasso di risposta dei contribuenti pari al 12%, ottiene un recupero trimestrale pari a 0,047 mld. di euro. Poiché nel 2017 l'effetto finanziario si avrà con riguardo ai soli due primi trimestri il maggior gettito sarà stimato in circa **0,09 mld** di euro mentre a decorrere dal 2018 il recupero di gettito sarà di **0,19 mld** di euro.

Con riferimento agli effetti dovuti all'accelerazione dei controlli automatizzati la RT ipotizza un aumento di gettito ascrivibile all'incremento degli incassi riscossi tramite i controlli automatizzati, grazie alla possibilità per l'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli sui versamenti di imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale⁵⁰. Nel merito ricorda che gli incassi, così come evidenziato nell'esposta tabella, derivanti dai controlli automatizzati relativi ai primi due trimestri del 2017 si avranno nel trimestre ottobre-dicembre dello stesso anno, mentre gli esiti delle successive 4 comunicazioni si realizzeranno nel 2018. Una volta a regime la procedura seguirà lo stesso scadenziario temporale; rammenta poi che nel corso del 2017-2018 si incasseranno anche gli esiti dei controlli automatizzati condotti sulle dichiarazioni IVA annuali relative agli anni di imposta 2014 e 2015. Pertanto il gettito derivante dall'introduzione delle comunicazioni trimestrali, per i prossimi due anni, deve considerarsi aggiuntivo rispetto a quello già preventivato. Di contro se non si osserveranno mutamenti nei comportamenti dei contribuenti, orientati verso una maggiore *compliance*, la parte incrementale degli incassi si esaurirà a partire dal 2019. La stima degli effetti qui considerati si fonda sul recupero di gettito dovuto dalla riduzione degli omessi versamenti. Come già visto l'IVA recuperabile è pari a 0,39 mld per ciascun trimestre da cui sottraendo i 0,047 mld attesi dall'azione cambia verso, si ottiene la stima del valore potenzialmente recuperabile pari a 0,34 mld⁵¹ di euro a trimestre. Su tale cifra andranno considerati anche gli interessi da applicare e

⁴⁸ Anni 2013-2015.

⁴⁹ Suppone che detta strategia abbia un effetto di incremento delle somme incassate, pari a circa il 10%, rispetto al tasso di recupero osservato negli anni precedenti. In particolare il tasso di recupero osservato è del 15,4%, mentre per effetto delle disposizioni in esame esso si attesterà sul 17% (cioè: $15,4 \cdot 10\% + 15,4 = 17\%$).

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 633/1972.

⁵¹ Quindi: $0,39 \text{ mld} - 0,047 \text{ mld} = 0,34 \text{ mld}$.

poiché è stimato un ritardo temporale di sette mesi dal momento in cui le somme dovrebbero essere versate, il tasso medio annuo del 3,5% è ridotto al 2%⁵². Applicando detto tasso all'imposta dovuta trimestralmente si ottiene un valore di interessi totale di 0,01 mld⁵³ di euro. Quindi il recupero di gettito complessivo considerando imposta, sanzioni ed interessi, è pari a 0,35 mld di euro. Pertanto per l'anno 2017 il maggior gettito è di **0,70 mld** di euro, mentre per l'anno 2018 è di **1,40** mld di euro.

Gli effetti finali complessivi sono rappresentati nella tabella sottostante:

(miliardi di euro)

| Tributo/anno | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|
| IVA per trasmissione dati fatture e corrispettivi | 1,02 | 2,04 | 2,04 |
| Imposte sui redditi per trasmissione dati fatture e corrispettivi | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| Riduzione omessi versamenti tramite cambia verso | 0,09 | 0,19 | 0,13 |
| Anticipazione controlli automatizzati | 0,70 | 1,40 | - |
| Totale | 2,11 | 4,23 | 2,77 |

Tabella riepilogativa del gettito incrementale, rispetto al 2016, stimato a seguito delle innovazioni normative.

Sottolinea poi che la trasmissione telematica trimestrale indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale riducendo, grazie anche alla tempestiva trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate, il fenomeno degli omessi versamenti, dell'evasione senza consenso e delle frodi. Il maggior gettito derivante dall'azione deterrente si realizzerà, come già evidenziato, per il primo anno per solo due trimestri, mentre gli effetti relativi all'intero anno si avranno solo nel 2018, per entrare a pieno regime da tale esercizio. La trasmissione trimestrale dei dati IVA e la disponibilità delle informazioni relative alla comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA permetterà di anticipare, per gli anni 2017 e 2018, i controlli automatizzati e l'incasso delle somme richieste. Poiché nei medesimi anni si avranno anche gli esiti dei controlli automatizzati eseguiti sulle dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015, l'effetto complessivo di gettito indicato nella tabella tenderà ad esaurirsi a partire dall'anno 2019, a causa del riallineamento delle tempistiche di controllo. Si considera invece strutturale l'incremento del tasso di recupero degli omessi versamenti (che passa dal 15,4% al 17%), con il conseguente aumento di gettito già visto, pari a 0,13 mld di euro.

Con riferimento alla stima degli oneri attribuiti per il riconoscimento del **credito di imposta** di 100 euro finalizzato all'adeguamento tecnologico per l'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, di cui al comma 2 dell'articolo in esame, la RT stima, sulla base delle risultanze dei dati dichiarativi, che i soggetti interessati alla disposizione agevolativa siano 2.425.950 unità. Pertanto l'onere per l'Erario è pari a 242,6 mln di euro⁵⁴. Invece la potenziale

⁵² Cioè: $3,5/12*7 = 2,04\%$.

⁵³ Quindi: $(0,34*2\%)+(0,34*2\%/2) = 0.0102$ mld di euro.

⁵⁴ Cioè: $2.425.950*100 = 242,6$ mln di euro.

platea di soggetti, a cui è riconoscibile la misura agevolativa incrementale di 50 euro, è pari a 747.580 unità; la RT suppone che per tale fattispecie l'opzione venga esercitata dal 5% dei potenziali beneficiari, per cui l'onere derivante dal beneficio incrementale è quantificato in 1,869 mln di euro⁵⁵. La stima complessiva dell'onere è pari a 244,5 mln di euro per il solo anno 2018.

In relazione all'art. 4, comma 6, lett. *a-bis*), introdotto a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la RT ricorda preliminarmente che la disposizione è volta al riconoscimento dell'aggio anche per la riscossione in modalità telematiche. Stima in proposito, sulla base dei dati forniti dalla competente agenzia delle entrate, un onere di 4 mln di euro dal 2017 a cui si fa fronte con corrispondente riduzione del FISPE.

Al riguardo, appare utile un chiarimento in relazione all'utilizzo, ai fini della stima, del tasso di risposta osservato pari al 6%, registrato a seguito dell'invio delle comunicazioni "spesometro" effettuato nel corso del 2015 (anno di imposta 2011). Si tratta di un parametro significativo ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima in quanto la RT, partendo da esso, costruisce l'intera quantificazione del recupero di gettito che deriverebbe dall'implementazione delle disposizioni in commento. La RT infatti ipotizza il raddoppio (12%) del tasso di risposta dei contribuenti alla nuova *compliance*⁵⁶ e quantifica il recupero di gettito applicando tale percentuale ai valori di *tax gap* indicati, distinguendo per tipologia di cause generatrici (evasione da omesso versamento dell'IVA dichiarata, evasione senza consenso, evasione da false compensazioni e frodi),

Si rappresenta che da informazioni disponibili tratte dal sito internet dell'Agenzia delle entrate (dati pubblicati nel 2016)⁵⁷ risulta che i destinatari delle comunicazioni finalizzate alla *compliance* - riferibili allo spesometro fornitori - sono stati 13.626 di cui solo 817 - si legge - hanno presentato la dichiarazione. Poiché su tali dati riscontrerebbe, con arrotondamento⁵⁸, l'indicata percentuale (6%) appare necessario un primo chiarimento al fine di capire se quelli sopra riportati siano gli stessi numeri considerati dalla RT per la individuazione della percentuale del tasso di risposta. In ogni caso è necessario un supplemento informativo in merito ai parametri che hanno portato alla definizione del predetto tasso. In base all'accezione letterale, l'espressione "tasso di risposta" parrebbe esprimere il rapporto percentuale tra frequenze di soggetti (quelli che hanno ricevuto la comunicazione, da un lato, ed i destinatari dichiaranti, dall'altro); ciò anche in considerazione del fatto che non si rinvengono in RT

⁵⁵ Quindi: $747.580 * 5\% * 50 = 1,869$ mln di euro.

⁵⁶ Sulla base di alcune argomentazioni (maggiori incentivi, minori possibilità di porre in essere pratiche di evasione, maggiori rischi di accertamento).

⁵⁷ Risultati 2015 e strategie 2016 dell'Agenzia delle entrate - 1° marzo 2016 -Comunicazioni inviate finalizzate alla compliance ([link](#)). Si ricorda che in occasione della presentazione di tali dati, il direttore dell'Agenzia delle entrate, dott.ssa Orlandi, ha evidenziato la scarsa risposta da parte dei fornitori per quanto riguarda l'operazione spesometro.

⁵⁸ 5,99%.

informazioni circa il valore complessivo (imposta evasa) associabile all'insieme delle comunicazioni "spesometro" e circa il recupero di gettito - articolato per tipologia di imposta (IVA, imposte dirette) - che risulterebbe di contro essere stato incassato a seguito del positivo riscontro delle citate comunicazioni⁵⁹. Se si considerasse il tasso di risposta nella sua accezione letterale, cioè come rapporto tra frequenze, occorrerebbe comprendere però come lo si possa utilizzare per la quantificazione del recupero di gettito, e ciò indipendentemente dalla sua rivalutazione al 12%, trattandosi di una percentuale di frequenze applicata ad un valore. In altri termini non parrebbe corretto, dal punto di vista metodologico, ritenere infatti che dal 6% (12%) di risposte positive (percentuale di soggetti) sia possibile desumere il recupero di gettito da *tax gap* mediante l'utilizzo della medesima percentuale (6% - 12%)⁶⁰ applicata su valori di imposta evasa. Qualora di contro l'espressione "tasso di adesione" facesse riferimento ad una percentuale di valori (tra il *quantum* mancante risultante dal complesso delle comunicazioni ed il *quantum* recuperato a seguito della positiva risposta dei contribuenti), sarebbe necessario poter avere informazioni sui predetti valori sia per avere contezza della dimensione quantitativa del recupero di gettito effettivamente realizzato grazie al c.d. spesometro sia per rapportare tali incassi a quelli stimati associabili alla nuova misura. Anche in questa seconda accezione, peraltro, la metodologia utilizzata non priva la stima di margini di aleatorietà significativi che andrebbero considerati con attenzione visto anche l'affermata portata strutturale e la dimensione (2,77 mld di euro) del recupero di gettito ipotizzato.

Si osserva inoltre che il tasso di risposta è riferito all'esercizio d'imposta 2011 che è anno precedente all'introduzione di specifiche norme volte al recupero dell'evasione, quali, ad esempio, lo *split payment*⁶¹ che la stessa RT ricorda al fine di evidenziare il recupero da *compliance* associabile alla misura, pari a circa 2 mld di euro, rappresentandone nel contempo l'impatto proprio sulle fattispecie concernenti gli omessi versamenti di imposta dichiarata e l'evasione senza consenso⁶². In ragione di ciò, andrebbe chiarito se nell'ipotizzare il raddoppio della percentuale di risposta da parte dei contribuenti si sia tenuto conto dell'impatto dei provvedimenti, varati dal 2010 ad oggi, che condividevano con quello in esame l'obiettivo del recupero dell'evasione⁶³.

⁵⁹ Da parte di alcuni contribuenti destinatari delle stesse.

⁶⁰ Diversamente, ad esempio, se si fosse considerato il quantum incassato dall'operazione spesometro (competenza 2011) e si fosse ipotizzato un multiplo dello stesso per stimare il recupero associabile alle disposizioni in commento.

⁶¹ Si rammenta che gli effetti sono temporanei, fino al 31 dicembre 2017, così come deciso dalla UE (decisione del 14 luglio 2015, n. 2015/1401 del consiglio dell'Unione Europea). La RT originaria riferita allo *split payment* quantificava maggior gettito a mero titolo di IVA pari a 988 mln di euro a decorrere dall'anno 2015.

⁶² Ossia gli stessi ambiti sui quali si eserciterebbe l'azione di recupero di gettito quantificata ascrivibile alla nuova disciplina.

⁶³ In via sintetica si rammentano i principali provvedimenti in tema di contrasto all'evasione fiscale, contenuti nel D.L. 78/2010, per i quali si fornisce anche la stima del maggior gettito presentata nelle RT annesse:

- Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate c.d. spesometro per le quali si stimava, nella sua versione originaria, un maggior gettito a decorrere dal 2012 di **836** mln di euro;

Un'ulteriore esigenza di approfondimento, non rinvenendosi specificazioni in merito, riguarderebbe sempre la indicata percentuale del 6% (12%), al fine di comprendere se la stessa faccia riferimento alla sola evasione IVA, depurata da quella correlata delle imposte dirette⁶⁴. Al fine di evitare una sovrastima degli oneri, andrebbe infatti escluso che il c.d. tasso di risposta alle nuove misure (supposto pari al doppio, quindi al 12%) già consideri il recupero di gettito per entrambi i tributi. Si ricorda che la RT quantifica l'incremento di gettito a titolo di imposte dirette come ulteriore rispetto all'ammontare di recupero di gettito a titolo di IVA, ragion per cui i parametri sottostanti l'indicata percentuale dovrebbero riguardare il solo recupero IVA (ad esempio la RT ipotizza un recupero di imposte dirette per 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata).

Andrebbe inoltre confermata l'adeguatezza delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle articolate attività (elaborazioni ed analisi, incroci di dati, invio delle comunicazioni etc.) ed alla stringente tempistica richiesta. Considerata la significatività del valore della componente strutturale del recupero di gettito stimato, si richiama l'attenzione su alcuni profili problematici che potrebbero assumere rilievo sotto il profilo della realizzabilità degli incassi attesi e che non parrebbero essere stati adeguatamente sviluppati o considerati in RT che, di contro, associa il recupero essenzialmente alla maggiore efficienza e tempestività dei controlli⁶⁵ che deriverebbe dalla nuova disciplina. Si tratta di aspetti concernenti il profilo qualitativo dei controlli in termini di accuratezza degli stessi, grado di approfondimento delle analisi che a sua volta risente della peculiarità delle diverse tipologie di evasione considerate; aspetti questi che, ad esempio potrebbero aver effetti sull'impatto atteso delle misure, dando luogo, ad esempio, ad incrementi del contenzioso con i contribuenti ed una diminuzione della *compliance*⁶⁶.

In ordine poi all'abrogazione disposta dal comma 4, lettera *d*) della norma in materia di contrasto dei fenomeni di evasione e di frode a titolo di IVA, realizzati negli

-
- Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” per il quale è stato stimato un maggior gettito di **660** mln di euro a decorrere dal 2013;
 - Aggiornamento dell'accertamento sintetico per il quale è stato stimato un maggior gettito di **1.374** mln di euro a decorrere dal 2013;
 - Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica” per il quale si è previsto un recupero di **1.526** mln di euro a decorrere dal 2013;
 - Centralizzazione delle attività di controllo ed accertamento realizzabili con modalità telematiche, per il quale è stato stimato un maggior incasso per **1.320 mln** di euro a decorrere dal 2013.

Si ricorda anche il provvedimento in materia di fatturazione elettronica istituita con l'articolo 1 commi da 209 e 214 della L. 244/2007 (LF per il 2008). Quanto ai provvedimenti ricordati, sarebbe importante conoscere anche l'impatto a consuntivo delle misure (importi incassati associabili a ciascuna di essi) e quanta parte di essi si possa considerare come recupero stabile di gettito.

⁶⁴ Le incongruenze evidenziate dall'Amministrazione finanziaria grazie allo spesometro ai fini IVA assumono riflessi anche ai fini del dovuto a titolo di imposte dirette.

⁶⁵ Che si apprezza nello scadenziario degli adempimenti riportato in Tabella 1e

⁶⁶ La RT si limita ad applicare la medesima percentuale (12%) alle diverse fattispecie di *tax gap* considerate, senza valutare, ad esempio, abbattimenti percentuali, dovuti ai riflessi dei profili problematici sopra evocati.

scambi con operatori economici operanti in Paesi iscritti nella cosiddetta *black list*, si chiede di sapere se nella quantificazione si sia tenuto conto del fatto che alla norma abrogata era stato ascritto un maggior gettito pari a 40 mln di euro⁶⁷.

Di un certo interesse appaiono inoltre i dati che si leggono nella tabella di seguito riprodotta, tratta dalla relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva⁶⁸, riferiti specificamente al gap IVA.

TABELLA 3.B.2. GAP IVA (IPOTESI SENZA CONSENSO, IN MLN DI EURO) E RAPPORTI RISPETTO AL POTENZIALE (PROPENSIONE IN %) E AL PIL. ANNI 2010-2014.

| | Aggregato | Tipologia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Gap IVA in mln di euro (IVANV) | Non dichiarato | 30.487 | 32.253 | 31.992 | 31.052 | 31.768 |
| | | Dichiarato e non versato ¹ | 6.92 | 7.805 | 8.459 | 8.21 | 8.4 |
| | | Totale non versato | 37.407 | 40.058 | 40.451 | 39.263 | 40.168 |
| 2 | Gap IVA in % dell'imposta potenziale (IVANV/IVAT) | Non dichiarato | 23,2% | 23,9% | 23,7% | 23,5% | 23,5% |
| | | Dichiarato e non versato ¹ | 5,3% | 5,8% | 6,3% | 6,2% | 6,2% |
| | | Totale non versato | 28,4% | 29,7% | 29,9% | 29,7% | 29,7% |
| 3 | Gap IVA in % del PIL (IVANV/PIL) | Non dichiarato | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| | | Dichiarato e non versato ¹ | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| | | Totale non versato | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

Fonte: elaborazioni Agenzia delle entrate.

¹ dati desunti dai controlli automatici ai sensi dell' art. 54 bis del D.P.R. 633/72.

Tali dati consentono di riscontrare positivamente quanto si legge in RT circa la media del gap IVA nel periodo 2010-2014 ma anche una prima valutazione dell'impatto del complesso delle misure poste in essere dal 2010.

Dal punto di vista metodologico si ricorda che, ai sensi della legge di contabilità (art. 10-bis.1) il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da allegare alla nota di aggiornamento, è chiamato ad evidenziare, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, a tal fine avvalendosi delle risultanze della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che, tra l'altro, valuta specificatamente i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo (art. 10-bis. 1, comma 4, lett. e)). Si ricorda inoltre che, sempre in base all'articolo 10-bis.1 citato, le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione

⁶⁷ La RT originaria attribuiva tale maggior gettito a decorrere dall'anno 2011.

⁶⁸ Allegato alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza per l'anno 2016.

fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo⁶⁹.

Si tratta di un quadro normativo che consente l'utilizzo del recupero di gettito attribuibile alle azioni di contrasto all'evasione ed alla maggiore propensione all'adempimento da parte del contribuente, soltanto all'esito di una attenta analisi *ex post*, ed a condizione che i maggiori incassi rivenienti possano essere considerati di carattere strutturale (ossia ascrivibili su base permanente). Ricorrendo tali condizioni la norma ne consente l'utilizzabilità - purché al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo - ed al tempo stesso ne indica la destinazione (incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

In considerazione di quanto precede, si osserva che la disposizione in commento individua *ex ante* un recupero di gettito di carattere strutturale derivante da azioni di contrasto all'evasione/miglioramento della *compliance* e lo utilizza per altra finalizzazione (l'incremento del FISPE) ed, in ultima analisi, avuto riguardo al contenuto del ddl bilancio per il triennio 2017-2019 all'esame del Parlamento, alla copertura degli oneri finanziari della manovra.

Si rappresenta da ultimo che, stante i margini oggettivi di incertezza - che sono propri di una stima dell'impatto finanziario di disposizioni di tal natura, per via delle numerose variabili che vi concorrono - un possibile criterio alternativo, ovvero l'adozione di un criterio di prudenza, avrebbe potuto suggerire un utilizzo delle maggiori risorse soltanto a consuntivo (*ex post*), così come nella richiamata disciplina della legge di contabilità, e ciò anche laddove le misure poste in essere siano potenzialmente suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito⁷⁰.

Commi da 7 a 8-bis

Il comma 7 modifica la vigente disciplina in materia di depositi fiscali ai fini IVA, contenuta nell'articolo 50-*bis* del D.L.331/1993⁷¹; in particolare:

- la lettera *a*) elimina alcune delle attuali distinzioni previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta (abrogazione della vigente lettera *d*) dell'articolo 50-*bis* del D.L. 331/1993)⁷² nonché riguardo ai soggetti che possono

⁶⁹ Si ricorda che la nota di aggiornamento 2016 ha stimato un recupero di gettito strutturale da destinare al Fondo per la riduzione fiscale 0,38 mld, rivenienti peraltro dal complesso delle entrate (tributarie ed extratributarie).

⁷⁰ Andrebbero infatti acquisiti prudenzialmente a copertura di maggiori spese certe in ordine all'*an* ed al *quantum* solo quella parte di gettito che presenta le medesime caratteristiche di stabilità e certezza.

⁷¹ Concernente: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".

⁷² La lettera *d*) abrogata esclude dal pagamento dell'IVA "le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c)".

effettuare tali operazioni (sostituzione della lettera *c*) dell'articolo 50-*bis* del DL331/1993); il risultato è quindi quello di ampliare le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta. Nella relazione illustrativa si legge che in tal modo si ottiene la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi IVA; comprese quelle effettuate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito, cioè quella di differire il realizzarsi del presupposto impositivo⁷³.

- La lettera *b*) sostituisce il vigente comma 6. Le modifiche in essa contenute concernono:
 - o la possibilità che l'estrazione dei beni da un deposito IVA possa essere effettuata da parte di qualunque soggetto passivo agli effetti dell'IVA;⁷⁴
 - o a seguito dell'esame parlamentare, è stato differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale. Si stabilisce, per il caso di beni introdotti ai sensi del comma 4 lettera *b*)⁷⁵, che l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, nei casi e secondo modalità da definirsi con emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle restanti fattispecie di cui al comma 4 e, per quella di cui sopra fino all'adozione del citato decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ma è versata in nome e per conto di esso da parte del gestore del deposito il quale è solidalmente responsabile per l'imposta stessa⁷⁶;
 - o la previsione del versamento diretto dell'imposta, senza possibilità di compensazione;
 - o le modalità di estrazione dal deposito che può avvenire senza pagamento dell'IVA da parte dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla vigente normativa in tema di cessioni all'esportazione⁷⁷ (in tal caso è prevista apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta telematica);
 - o l'applicazione delle sanzioni per mancato versamento dell'imposta, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, o nel caso di mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per il oggetto che ha presentato la dichiarazione nelle cessioni all'esportazione;
- La lettera *c*) dispone che la violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero, a seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati, dell'abilitazione alla gestione del deposito IVA.

Il comma 8 prevede che le disposizioni in materia di depositi fiscali si applicano a decorrere dal 1 aprile 2017.

Infine, sempre a seguito dell'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, con il nuovo comma 8-*bis*, si estende agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso.

⁷³ Il testo previgente della lettera *c*) riferiva l'esenzione alle cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, mediante introduzione in un deposito IVA.

⁷⁴ Quindi si eliminano i requisiti - posti dalla disciplina previgente - che dovevano essere in possesso di tali soggetti. Agli stessi era infatti richiesto di: - essere iscritti alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno; - dimostrare una effettiva operatività; - attestare la regolarità dei versamenti IVA; il tutto con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

⁷⁵ Ossia "le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta".

⁷⁶ Il soggetto estrattore recupererà l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione.

⁷⁷ In particolare la lettera *c*) del primo comma ed il secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972.

La RT, dopo aver riassunto brevemente la portata normativa, evidenzia che le nuove disposizioni in materia di depositi fiscali hanno il vantaggio di contrastare efficacemente le frodi legate ad un utilizzo indebito dei depositi IVA; la struttura della norma infatti incide profondamente sulle modalità di assolvimento del tributo contrastando efficacemente le violazioni che possono realizzarsi nel settore. Ai fini della stima evidenzia che da informazioni dell'Agazia delle dogane il valore delle merci attualmente introdotte nei depositi fiscali ammonta a circa 40 mld di euro cui corrisponde IVA per circa 6 mld di euro⁷⁸. Ipotizza che solo i 2/3 del valore dei beni è introdotto nel mercato domestico ed è pari a circa 30 mld di euro a cui corrisponde IVA per 4 mld di euro. In via prudenziale stima che sia circa il 10% la quota di imposta non riscossa per effetto di frodi, per un valore pari a circa 400 mln di euro⁷⁹. La particolare efficacia della disposizione induce a ritenere che possano essere ridotte del 50% le frodi con un maggior gettito a regime di 200 mln di euro a decorrere dal 2018, mentre per il 2017, poiché la disposizione entrerà in vigore il 1 aprile 2017, il maggior gettito sarà di 150 mln di euro⁸⁰.

Al riguardo, si evidenzia che sarebbero utili maggiori informazioni e dati oggettivi a giustificazione dei parametri prescelti che sono stati posti alla base della quantificazione; infatti non sono meglio dettagliate e specificate le ipotesi che consentono:

- di stimare in 2/3 il valore dei beni introdotto nel mercato domestico;
- di indicare nel 10% la quota di imposta non riscossa per effetto di frodi;
- di ipotizzare nel 50% la riduzione di queste ultime.

Si tratta quindi di ipotesi dalle quali, per la loro natura, discendono previsioni di recupero che presentano inevitabili margini di incertezza anche se la disposizione è suscettibile di dar luogo ad un recupero di incassi (ad esempio in relazione alla prevista solidarietà ed alla esclusione della compensazione).

Altri approfondimenti opportuni partono dalla considerazione che l'introduzione dei beni nei depositi IVA posticipa il realizzarsi del presupposto impositivo in quanto il pagamento dell'imposta è dovuto nel momento in cui i beni sono estratti dal deposito⁸¹. Pertanto l'ampliamento delle fattispecie soggettive ed oggettive previste dalle disposizioni in parola, potrebbe comportare ragionevolmente una crescita dei volumi di imposta differita al momento dell'estrazione del bene dal deposito stante la maggiore numerosità di soggetti potenzialmente aderenti; inoltre non è da escludere l'impatto che l'ampliamento della platea potrebbe avere sulla consistenza delle frodi. Tali profili presentano risvolti finanziari che la RT non sembrerebbe aver preso in considerazione: il primo, potrebbe dar luogo - almeno nell'immediato e per un arco

⁷⁸ Con un'incidenza media del 15%.

⁷⁹ Quindi: 4 mld *10%. = 400 mln di euro.

⁸⁰ Cioè: 200/12*9 = 150 mln di euro.

⁸¹ E comunque solo se destinati al mercato interno.

temporale circoscritto - ad un minor gettito IVA a seguito dello slittamento degli incassi per maggiori volumi totali al momento dell'estrazione dal deposito; il secondo, indurrebbe ad ipotizzare l'esistenza di un effetto finanziario complessivo netto anche nullo qualora il recupero di gettito venga assorbito totalmente da nuovi casi di frode fiscale. In proposito infatti la RT assume per le frodi il dato storico, considerando l'impatto della disciplina in una sola direzione.

In relazione a quanto precede appaiono opportuni chiarimenti.

Articolo 4-bis ***(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping)***

Il comma 1 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro⁸² destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni *ex art. 38-quater* del DPR n. 633 del 1972⁸³), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Il comma 2 stabilisce che, per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO⁸⁴ e per permettere la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, siano previsti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate modalità e contenuti semplificati della fatturazione dei beni di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del DPR IVA (recante gli elementi essenziali delle fatture).

Il comma 3, come diretta conseguenza della deroga di cui al comma 2, sopprime, al comma 1 dell'articolo 38-*quater* sopra citato, le parole: «a norma dell'articolo 21».

Il comma 4 sopprime il secondo periodo del comma 368, [articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), in tema di rimborso IVA sui beni in argomento che può essere effettuato da intermediari regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento⁸⁵, facendo venir meno la previsione che stabilisce che, con DM, da emanare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2016, sono determinate le percentuali minime di rimborso che gli intermediari del servizio devono applicare.

Il comma 5 stabilisce che le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il MEF per la riduzione del debito pubblico.

La RT rappresenta che la disposizione in esame è suscettibile di dar luogo a maggiori entrate che prudenzialmente non vengono valutate. In ogni caso le stesse sono destinate dal comma 5 al fondo ammortamento titoli di Stato.

⁸² Si evidenzia che la soglia vigente è pari a 300.000 lire (ovvero 154,94 euro). Si tratta quindi della conversione in euro del valore, occasionata dalla disposizione in commento.

⁸³ Articolo 38-*quater* rubricato "Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione Europea" del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" (di seguito anche: decreto IVA).

⁸⁴ OTELLO è un progetto finalizzato alla digitalizzazione del processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulla fattura per avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE. Per un maggior approfondimento si veda [Audizione presso la Comm. finanze della Camera dei deputati del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia](#) (20 luglio 2016).

⁸⁵ Di cui all'articolo 114-*septies* del D.Lgs. 385/1993.

Al riguardo, in relazione al comma 2, si osserva che la norma opera una delegificazione ampia circa i contenuti essenziali da indicare nelle fatture in esame, non fissando criteri direttivi specifici.

Con riferimento infine al comma 5, in ottica meramente redazionale, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un riferimento espresso all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, relativo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 4-ter

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al D.Lgs. 504/1995)

L'articolo in esame è stato introdotto durante l'esame parlamentare e novella in più parti la vigente disciplina in materia di accise contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 1 dispone numerose modifiche al suddetto D.Lgs. 504/1995:

- a) aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 3 con la finalità di introdurre, a favore del titolare del deposito fiscale⁸⁶, la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'accisa dovuta qualora egli si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. È previsto che l'istanza di rateizzazione, da presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, non possa esser richiesta per più di due scadenze di pagamento successive a quella in cui è stata richiesta la prima rateizzazione e deve esser relativa alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla scadenza per la quale si chiede la rateizzazione. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione, l'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego e nel caso di accoglimento autorizza il pagamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. In caso di mancato versamento anche di una sola rata entro la scadenza fissata si ha la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo del pagamento integrale degli importi residui, oltre agli interessi, all'indennità di mora ed alla sanzione per il ritardato pagamento delle accise. La decadenza non trova applicazione in caso di errori di limitata entità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le condizioni di applicazione del comma in esame.
- b) Sostituisce l'articolo 14 in tema di rimborsi dell'accisa; il comma 1 del nuovo articolo ribadisce che l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata e stabilisce che la disciplina dei rimborsi si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato a titolo di accise. Il comma 2 conferma la vigente disciplina in quanto prevede che il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, precisando anche la data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Il medesimo termine è prescritto, ai sensi del comma 3, per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise. Con il comma 4 si conferma la vigente disciplina in materia di restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa. Il comma 5 dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile e non più secondo quanto stabilito

⁸⁶ Di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche.

dalla legislazione vigente con riferimento alla misura prevista dall'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 504/1995 in parola⁸⁷. Ai sensi del comma 6, così come è già contemplato dall'attuale normativa, si prevede che i prodotti assoggettati ad accisa possano dar luogo a rimborso della stessa su richiesta dell'operatore quando essi sono trasferiti in altro Stato membro o esportati, e la richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni. Il comma 7 novella la parte in cui prevede che il rimborso dell'accisa possa avvenire o mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla specifica agevolazione. Il comma 8 innalza l'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso, portandolo dal vigente valore di 10,32 euro a 30 euro.

- c) La modifica dell'articolo 15 concerne anche il recupero dell'accisa e non più la sola prescrizione del diritto all'imposta. Il comma 1 novella la vigente disciplina per la parte in cui prevede la notifica dell'atto di recupero dell'accisa, in luogo dell'invio della raccomandata postale, con le modalità di cui al nuovo articolo 19-*bis* introdotto dal presente decreto ed al quale si rinvia, fissando un termine di trenta giorni per l'adempimento (in luogo dei vigenti quindici giorni). Il comma 2 dispone che il termine per la notifica dell'avviso di pagamento è di cinque anni decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione, ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa con impiego agevolato ed è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni in materia di accisa per le quali vi è l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria. Il comma 3 ribadisce, con riferimento alla vigente disciplina, che il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni, aumentato a dieci solo per i tabacchi. I commi 4 e 5 non modificano le disposizioni in vigore in tema di deficienze eccedenti i cali di prodotti in regime sospensivo e di interruzione della prescrizione del credito di imposta in caso di azione penale. Il comma 6 dispone che i documenti, i registri e le dichiarazioni obbligatori per i diversi settori di imposta devono essere conservati per cinque anni, elevati a dieci per il settore dei tabacchi lavorati, purché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza. Il comma 7 specifica poi che non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.
- d) Sostituisce l'articolo 19 in materia di accertamento delle violazioni. Le novelle riguardano, al comma 1, l'aggiornamento dei riferimenti normativi alle attuali articolazioni dell'amministrazione finanziaria, per cui la competenza della constatazione delle violazioni spetta ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁸⁸ oltre che ai già previsti pubblici ufficiali⁸⁹. Il comma 2 dettaglia maggiormente, rispetto alla disciplina vigente, la procedura in caso di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, differenziandola dalla procedura prevista per le altre violazioni e descritta dal comma 3. Il comma 4, istituendo nuove forme di contraddittorio tra Amministrazione e contribuente, dispone che entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, questi può comunicare all'Agenzia osservazioni e richieste che sono esaminate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. Il comma 5 ribadisce, rispetto alla vigente normativa, che l'Ufficio delle dogane

⁸⁷ Cioè: "In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

⁸⁸ In luogo dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.

⁸⁹ Di cui al capo II del titolo II della L4/1929.

e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni accertate nel proprio ambito territoriale.

- e) Introduce il nuovo articolo 19-*bis* in materia di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) quale strumento che ha valore di notificazione a tutti gli effetti degli atti e delle comunicazioni verso i contribuenti in tema di accise; ai sensi del comma 1, è fatta salva la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di notificare gli atti e le comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente. È quindi previsto, al comma 2, che i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta e coloro che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione ai fini delle accise, comunicano preventivamente il proprio indirizzo di PEC.
- f) Inserisce il nuovo articolo 24-*ter* in materia di gasolio commerciale usato come carburante. Il comma 1 dispone che esso sia assoggettato ad aliquota di accisa prevista per l'impiego come carburante dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 - così come modificata dalla lettera o) del presente articolo a cui si rinvia per quanto di competenza - ed il cui valore è di euro 403,22 per mille litri. Il comma 2 specifica che si considera gasolio commerciale usato come carburante quello impiegato per i seguenti scopi:
- a) trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitato da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco specificatamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
 - b) attività di trasporto di persone svolto da enti pubblici o imprese pubbliche locali⁹⁰, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale⁹¹, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale⁹², imprese esercenti autoservizi regolari in abito comunitario⁹³.

Il comma 3 considera gasolio commerciale anche quello usato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Il comma 4 disciplina la modalità di richiesta di rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale - determinato come differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I e quella definita nel comma 1 del nuovo articolo 24-*ter* qui in esame indicata in 403,22 euro per mille litri - prevedendo la presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Ai sensi del comma 5 il credito spettante (in base al precedente comma) è riconosciuto in compensazione⁹⁴ entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Infine il comma 6 dispone che il credito spettante dalla richiesta di rimborso di cui al precedente comma 4, possa essere riconosciuto anche in denaro.

⁹⁰ Di cui al D.Lgs. 422/1997.

⁹¹ Di cui al D.Lgs. 285/2005.

⁹² Di cui al D.Lgs. 422/1997.

⁹³ Di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

⁹⁴ Secondo l'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

- g) Modifica il vigente articolo 25 in materia di deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Il comma 4 viene modificato al fine di disporre che gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia possiedano anche apposita autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali. Inoltre si esclude, per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, l'obbligo di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Il nuovo comma 4-*bis* prevede che gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, fatto salvo quanto in precedenza stabilito per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, debbano predisporre apposita contabilizzazione ed annotazione dei prodotti ricevuti e dei quantitativi distribuiti per ogni giornata e per ciascun tipo di carburante erogato. Al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dall'ultima registrazione, devono trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo delle movimentazioni di ogni prodotto avvenute nell'intero anno con l'evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. Con il comma 4-*ter* si dispone che il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce tempi e modalità per la presentazione, da parte degli esercenti impianti stradali funzionanti in modalità di *self-service*, della documentazione di cui al precedente comma 4-*bis* e delle informazioni sui livelli e temperature dei serbatoi installati, inviandoli esclusivamente in forma telematica ed in sostituzione del registro di carico e scarico. Gli esercenti garantiscono l'accesso presso gli impianti per l'esercizio dei poteri e dei controlli di cui all'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 504/1995 entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria.
- h) Modifica l'articolo 27, comma 3, lettera b) estendendo l'esenzione dall'accisa degli alcole e delle bevande alcoliche denaturate con prodotti approvati dall'Amministrazione finanziaria impiegate non solo nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche come combustibile per riscaldamento o come carburante. Per le fattispecie riconducibili all'estensione in argomento si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del D.Lgs. 504/1995 in tema di prodotti sottoposti ad accisa.
- i) Sostituisce l'articolo 28 in materia di depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche; in prima analisi il comma 1 specifica che la produzione e la fabbricazione dei prodotti alcolici e dell'alcole, nonché della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, sono effettuate in regime di deposito fiscale. Precisa poi che le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, previo rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63 dl D.Lgs. 504/1995, in specifici impianti⁹⁵, differenti da quelli indicati nella vigente normativa⁹⁶. Il comma 2

⁹⁵ Nel settore dell'alcole etilico: le distillerie, gli opifici di rettificazione; nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento; nel settore del vino e delle bevande diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

⁹⁶ La quale dispone che il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

- a) nel settore dell'alcole etilico: 1) stabilimenti di produzione; 2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa; 3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa; 4) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; 5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti; 6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; 7) magazzini di invecchiamento;
- b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: 1) stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa; 3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;
- c) nel settore della birra: 1) fabbriche ed opifici di condizionamento; 2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti; 3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;

prevede che il regime del deposito fiscale possa essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, solo in specifici casi che indica dettagliatamente⁹⁷. Il comma 3 dispone che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre al requisito relativo alle oggettive condizioni di operatività dell'impianto, ciò risponda ad adeguate esigenze economiche. L'esercizio dei depositi fiscali previsti dai commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui al citato articolo 63 del D.Lgs. 504/1995. Il comma 5 rimodula, rispetto alla vigente normativa⁹⁸, l'ammontare della cauzione che il depositario deve versare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1995, differenziandola a seconda che si tratti di deposito fiscale di cui al comma 1 (obbligo di prodotti in deposito fiscale) o al comma 2 (facoltà di autorizzazione del deposito fiscale). Il comma 6 conferma che la cauzione è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale. Il comma 7 ribadisce il divieto di detenzione nei recinti dei depositi fiscali dei prodotti alcolici ad imposta assolta.

- l) Modifica l'articolo 35 in materia di accertamento dell'accisa sulla birra. Al comma 1 si specifica che nella misurazione del grado Plato⁹⁹ occorre escludere gli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; è previsto poi che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. Il comma 2 viene sostituito al fine di modificare la disciplina relativa all'installazione dei misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione della birra. Il nuovo comma 3 precisa che il condizionamento della birra può venire effettuato presso fabbriche diverse da quelle di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso i quali sono installati i contatori degli imballaggi e delle confezioni; nel merito quindi si modifica la vigente disciplina che considera detti luoghi di imbottigliamento a tutti gli effetti come fabbriche di birra. Il comma 4 amplia il limite di produzione mensile, portandolo da due ettolitri a venti ettolitri, in ragione del quale l'Agenzia può stipulare convenzioni di abbonamento con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate (disposizione rivolta ai piccoli birrifici), ferma restando l'applicabilità del comma 3-*bis* relativo alle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri in cui l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall' esercente l'impianto. Con modifica del comma 6 viene innalzata la soglia di tolleranza (da due decimi di grado a tre decimi di grado) per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito.

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: 1) cantine e stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

- ⁹⁷
- a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
 - b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
 - c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
 - d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
 - e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
 - f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
 - g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
 - h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

⁹⁸ Misura fissa del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale.

⁹⁹ Unità di misura sulla cui base è commisurata l'accisa.

- m) Modifica il comma 4 dell'articolo 36 in tema di imposizione e modalità di accertamento nel settore di produzione del vino al fine di far rinvio al nuovo comma 1-*bis* aggiunto nell'articolo 37 del D.Lgs. 504/1995 e commentato qui di seguito, alla lettera n).
- n) Aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 37 in materia di disposizioni particolari per il vino. Nello specifico si detta la disciplina relativa alla circolazione del vino, la cui produzione avviene ad aliquota d'accisa zero, nel territorio dello Stato, corredata dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti nel settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Quindi si definiscono nel dettaglio gli obblighi documentali, di tracciabilità e di contabilità, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.
- o) Modifica la tabella A annessa al D.Lgs. 504/1995 al fine di introdurre la nuova aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante e fissata ad euro 403,22 ogni mille litri. Si sostituisce poi il punto 9 con il quale a legislazione vigente - per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione, con esclusione del gas naturale - viene riconosciuta un'aliquota di accisa pari al 30 per cento dell'aliquota normale; la novella implica l'ampliamento dell'oggetto a cui applicare l'aliquota agevolata in esame in quanto vi comprende anche l'azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.

La RT prodotta in occasione del passaggio parlamentare, dopo aver evidenziato che l'insieme delle disposizioni non comporta oneri aggiuntivi, si sofferma sulle varie modifiche apportate. In particolare:

- per la lettera a) evidenzia che la rateizzazione, introdotta dalla nuova disciplina in esame, rappresenta una novità nel settore delle accise e costituisce un valido ausilio in momenti di congiuntura come quello attuale.
- Per le lettere b), c), d), e) rappresenta che le norme creano un *corpus* organico e completo per favorire il dialogo con gli operatori del settore mediante la semplificazione delle procedure e la migliore definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento di accertamento, garantendo nel contempo il principio del contraddittorio tra Amministrazione e operatori per le verifiche con accesso presso l'operatore.
- Per le lettere f) ed o) n. 1 sottolinea che la disposizione ha lo scopo di inserire il vigente beneficio del rimborso dell'accisa sul gasolio nel quadro giuridico del sistema fiscale dell'accisa e di risolvere anche talune problematiche operative assicurando agli utilizzatori maggiore certezza in ordine alla spettanza del beneficio;
- Per la lettera g) specifica che la disposizione si propone di colmare il vuoto normativo derivante dal venir meno dell'efficacia delle regole in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, di cui al D.M. 13 agosto 1957 e al D.M. 1° agosto 1980. Per gli esercenti impianti di self-service è prevista la tenuta della contabilità esclusivamente in via telematica, al fine di superare

le difficoltà oggi riscontrate in sede di controllo e di semplificare gli adempimenti per tali distributori.

- In relazione alla lettera *h*), rappresenta che la nuova disciplina ha lo scopo di dare certezza sulla riconoscibilità delle esenzioni da accisa sull'alcool etilico previamente denaturato con denaturante speciale ed impiegato negli usi di carburazione e combustione.
- Per la lettera *i*) evidenzia che la nuova disciplina opera il riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici introducendo un sistema modulato in ragione della configurazione impiantistica e in funzione delle esigenze di cautela fiscale considerando le distinte caratteristiche che connotano le attività di produzione da quelle di mero stoccaggio dei prodotti. Inoltre viene ridotta la misura delle cauzioni per diversi soggetti che presentano specifici requisiti, includendo anche gli operatori che aderiscono alla tenuta in forma telematica dei dati relativi alle contabilità dei prodotti.
- Per la lettera *l*) sottolinea che le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli oneri agli operatori del settore di produzione della birra.
- Per le lettere *m*) ed *n*) rappresenta che le norme si prefiggono la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori del settore del vino.
- Per la lettera *o*), n. 2 evidenzia che la novella opera una migliore definizione del campo di applicazione dell'agevolazione dell'accisa (pari al 30% dell'aliquota normale) al fine di far recuperare capacità competitiva ai porti nazionali garantendo certezza sulla spettanza del beneficio in argomento e riducendo gli oneri in capo ai destinatari dell'impiego agevolato già oggi operanti.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le dotazioni strumentali, organiche e finanziarie dell'Amministrazione possano ritenersi adeguate in relazione ai nuovi adempimenti ed in particolare rispetto a quanto previsto: a) nel nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 3 del D.Lgs. 504/1995, commentato nella lettera *a*), in relazione all'esame delle istanze di rateizzazione; b) nel comma 4 del nuovo articolo 19 del D.Lgs. 504/1995, commentato nella lettera *d*) in materia di accertamento delle violazioni.

Effetti finanziari di mera cassa potrebbero aversi, con riferimento alla lettera *f*), in merito al contenuto del comma 6 del nuovo articolo 24-*ter* in tema di gasolio commerciale, in relazione alle nuove modalità di richiesta di rimborsi. Si ricorda che la vigente disciplina prevede il rimborso in denaro solo dell'eccedenza del credito non compensata.

Inoltre andrebbe chiarito se il riordino della disciplina relativa al recupero dell'accisa sul gasolio, finalizzata anche - così come si legge in RT aggiornata - alla risoluzione di talune problematiche operative riscontrate dagli utilizzatori, non comporti il riconoscimento tardivo o la correzione di alcune richieste del beneficio che potrebbero generare maggiori oneri per l'erario.

In merito al nuovo articolo 35 di cui alla lettera l), andrebbe accertato se la modifica contenuta nel comma 1 - con il quale si escludono dalla misurazione del grado Plato gli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta – possa implicare una diminuzione dell'accisa (il grado Plato è l'unità di misura su cui si basa il conteggio dell'accisa sulla birra). Poiché nella determinazione dell'accisa non si considera una quota degli zuccheri afferente alle bevande alcoliche aggiunte è verosimile ipotizzare che un abbassamento del grado Plato possa riflettersi sul gettito. Con riferimento invece alla modifica contenuta nel comma 3 andrebbe verificato se possa implicare una variazione negativa di gettito in termini di accise il non considerare più i luoghi di imbottigliamento come fabbriche di birra, bensì luoghi ove si contabilizzano gli imballaggi e le confezioni.

Quanto alla modifica del punto 9 della tabella A annessa al D.Lgs. n. 504/1995, illustrata al punto o) andrebbero chiariti i possibili riflessi finanziari, in termini di minor gettito da accisa, dovuti all'ampliamento dell'oggetto su cui calcolare l'aliquota agevolata, esteso anche per le macchine impiegate nei porti per movimentazione di merci per operazioni di trasbordo. Sul punto infatti la RT evidenzia che la norma intende fornire certezza sulla spettanza del beneficio e riduzione degli oneri in capo ai destinatari dell'impiego agevolato, con ciò lasciando intendere che la norma possa condurre al riconoscimento a posteriori di posizioni fiscali di richiesta dell'agevolazione non ammesse a legislazione vigente.

Articolo 5

(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)

La lettera a) del comma 1 del presente articolo interviene sull'articolo 2, commi 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 concernente la disciplina delle dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dei sostituti d'imposta, al fine di estendere la possibilità di presentare le suddette dichiarazioni a favore del contribuente¹⁰⁰ anche oltre l'anno¹⁰¹. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del citato DPR 322/1998 per i periodi d'imposta dal 2015 in poi, il termine, a pena di decadenza, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per i periodi precedenti al 2015, invece, l'accertamento scade entro il quarto anno successivo a quello dell'invio o, in caso di omissione, entro il sesto anno.

Con la riscrittura del comma 8 si specifica in modo dettagliato la tipologia degli errori od omissioni che si possono correggere; la riformulazione del comma 8-bis stabilisce che l'eventuale credito, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esposto nella dichiarazione integrativa possa essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. Con modifica della Camera dei deputati è stato specificato che tale compensazione è comunque prevista in caso di correzione di errori contabili di competenza. Il nuovo comma 8-bis inoltre:

¹⁰⁰ In definitiva quelle che presentato un credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative.

¹⁰¹ Secondo le previgenti disposizioni il termine prescritto per la presentazione delle dichiarazioni integrative è il periodo d'imposta successivo a quello di presentazione (un anno).

- conferma che il credito può essere utilizzato in compensazione se relativo ad una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
- prevede la compensazione anche del credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il suddetto termine; tuttavia in tale circostanza la compensazione può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa¹⁰²; in tal caso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla predetta dichiarazione.

La lettera *b)* del comma 1 in esame modifica l'articolo 8 del citato DPR 322/1998 in materia di dichiarazione annuale IVA introducendo nuovi commi; in particolare:

- il comma *6-bis* contempla la possibilità di integrare la dichiarazione IVA anche in senso favorevole al contribuente entro i termini previsti per l'accertamento ai sensi dell'articolo 57 del DPR 633/1972¹⁰³.
- Il comma *6-ter* dispone che l'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o utilizzato in compensazione o, se ne ricorrano i requisiti¹⁰⁴ possa essere richiesto a rimborso.
- Il comma *6-quater* è stato introdotto durante l'esame parlamentare; in esso si prevede che il credito derivante dalla dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del nuovo comma *6-bis*, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere richiesto a rimborso ove ricorrano i requisiti di cui ai citati articoli 30 e 34, comma 9 del DPR 633/1972 oppure possa essere utilizzato in compensazione. Analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, la compensazione può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tale ipotesi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante in essa.
- Il comma *6-quinquies*, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria determinando l'indicazione di maggior imponibile o maggior debito d'imposta (o minor eccedenza detraibile).

Durante l'esame parlamentare è stato aggiunto anche il nuovo comma *1-bis* che modifica l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento da parte del contribuente; in particolare:

- con la lettera *a)* si estendono anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le vigenti riduzioni delle sanzioni previste:
 - nella lettera *b-bis)* del comma *1-bis* dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 472/1997, che dispone che, nel caso in cui la regolarizzazione di errori o omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro due anni

¹⁰² Nelle disposizioni previgenti in caso di presentazione di dichiarazione integrativa a favore oltre i termini il contribuente poteva recuperare il maggior credito solo dietro istanza di rimborso entro 48 mesi.

¹⁰³ Quindi entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nei casi di omessa presentazione o di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno in cui essa si sarebbe dovuta presentare.

¹⁰⁴ Previsti dagli articoli 30 (versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza) e 34 comma 9 (detrazione o rimborso nel regime speciale per i produttori agricoli), del citato DPR 633/1972.

dall'omissione o dall'errore (qualora non sia prevista dichiarazione periodica), la sanzione sia ridotta ad un settimo del minimo;

- nella lettera *b-ter* del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 472/1997 la quale dispone la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, avvenga oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (qualora non sia prevista dichiarazione periodica);
- con la lettera *b*) si estende la non operatività della preclusione della riduzione della sanzione nei casi di violazione già contestata, o di accessi ispezioni o verifiche già iniziate, anche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; nella legislazione vigente questa non operatività valeva per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi della disciplina dei termini di accertamento con finalità di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte con il comma 6-*bis* commentato. In particolare l'articolo 1, comma 640 della L190/2014 prevede che in caso di dichiarazione integrativa i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento decorrano dalla presentazione di tali dichiarazioni; questa disposizione è pertanto riferita anche ai casi di integrazione della dichiarazione IVA, ai sensi del citato nuovo comma 6-*bis*. Inoltre specifica che la riapertura dei termini di accertamento operi limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

Sempre durante l'esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 2-*bis* che sostituisce la lettera *c*), del comma 1 dell'articolo 22 del TUIR 917/1986 in materia di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. Nello specifico la novella si riferisce alla possibilità di scegliere quando scomputare le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza (purché siano state però operate antecedentemente alla presentazione della dichiarazione): si potranno scomputare dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Infine la Camera ha introdotto il nuovo comma 2-*ter* con il quale si modifica il comma 3 dell'articolo 25-*bis* del DPR 600/1973 al fine di estendere anche alle ritenute sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari la disposizione introdotta con il suddetto nuovo comma 2-*bis* del presente articolo.

La RT originaria evidenzia che le modifiche contenute nel presente articolo rappresentano il recepimento dell'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione con sentenza delle sezioni unite del 30 giugno 2016, n. 13378 circa l'emendabilità della dichiarazione favorevole al contribuente per correggere errori od omissioni. Afferma quindi che a regime gli effetti della norma vanno valutati rispetto ai tempi medi di lavorazione delle istanze di rimborso; essendo questi contenuti nell'arco dell'anno afferma che l'effetto di anticipazione non è apprezzabile essendo indifferente l'utilizzo di una dichiarazione integrativa con compensazione nell'anno successivo o l'istanza di rimborso erogato di regola nell'arco di un anno.

La relazione aggiornata, riferendosi alle modifiche apportate in sede di esame parlamentare, evidenzia la mancanza di significativi effetti di gettito.

Sottolinea in prima analisi che la riformulazione della disciplina della dichiarazione a favore dei contribuenti ai fini IVA si allinea a quella attualmente predisposta per le imposte dirette ed è finalizzata a meglio definire alcuni aspetti dichiarativi; pertanto

non vi ascrive effetti di gettito analogamente a quanto fatto originariamente nel decreto- legge in materia di imposte sui redditi.

In merito alla possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, evidenzia che l’Agenzia (con circolare 31/E del 2013), per evitare arbitraggi di competenza, ha richiesto di attribuire i componenti positivi e negativi di reddito emergenti da tali correzioni al periodo nel quale dovevano essere correttamente imputati. E’ pertanto possibile, alla luce delle citate disposizioni vigenti, presentare dichiarazione integrativa a favore anche al fine di far valere il credito nascente dalla emersione di maggiori componenti negative o minori componenti positivi connesse alle correzioni effettuate; la modifica in argomento non produce effetti negativi in termini di gettito perché si limita a confermare l’attribuzione di un diritto già pacificamente riconosciuto secondo l’attuale prassi amministrativa, evitando che lo stesso possa venir meno a seguito dell’adozione delle nuove metodologie di integrazione.

Osserva poi che anche per il nuovo comma *6-quinquies* aggiunto all’articolo 8 del citato DPR 322/1998, in tema di possibilità per il contribuente di far valere in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori di fatto o di diritto, non si ascrivono effetti negativi in termini di gettito perché la nuova norma si limita a confermare un diritto che emerge da consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cass. SSUU 13378 del 30 giugno 2016).

In via generale, evidenzia che in base al testo della disposizione si chiarisce che il credito derivante da un dichiarazione integrativa a favore non può essere utilizzato immediatamente in compensazione, neanche nel caso un cui si pensi di avvalersene in compensazione c.d. interna o verticale (cioè a scomputo della medesima imposta) e che i componenti di reddito che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria potranno farsi valere anche in sede di accertamento con adesione, limitatamente a quelli che riguardano il medesimo periodo d’imposta oggetto di accertamento, oltre che in fase di contenzioso.

In merito ai nuovi commi *2-bis* e *2-ter*, la RT integrativa rammenta che la legislazione vigente prevede che le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputino dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi. Con la novella invece si introduce la possibilità per il contribuente di scegliere se scomputarle nella dichiarazione dei redditi dell’anno in corso a quello di competenza dei redditi (seguendo il metodo della competenza), oppure nell’anno successivo (secondo il metodo della cassa).

Osserva infine che sotto l’aspetto finanziario si stima che la disposizione possa essere suscettibile di determinare effetti positivi di cassa, seppure di non rilevante entità, nel primo anno di applicazione.

Al riguardo, si osserva che in via prudenziale sarebbe opportuno considerare l’eventualità che, per effetto delle disposizioni sulle dichiarazioni integrative, si

possano avere anticipazioni di rimborsi che potrebbero generare effetti finanziari negativi in termini di cassa. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.

Articolo 5-bis ***(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, con l'obiettivo di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a transigere, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. L'autorizzazione riguarda esclusivamente le vertenze aventi ad oggetto imposte riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010. Il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria pagando - entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione - un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e dell'IVA afferente, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

Il comma 2 permette la dilazione del dovuto in rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e con il versamento della prima rata entro 60 giorni dal perfezionamento della transazione; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali¹⁰⁵, maggiorati di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

Il comma 3, consente la sospensione dei contenziosi interessati dalle transazioni, a richiesta del soggetto obbligato che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento. Il pagamento del dovuto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

Il comma 4, infine, dispone che la disciplina in esame può trovare applicazione solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

La RT rappresenta che le accise attualmente in contestazione, afferenti i periodi d'imposta antecedenti al 1 aprile 2010, ammontano a circa 80 milioni di euro. Osserva che le vertenze ancora pendenti superano la normale alea che fisiologicamente connota gli esiti dei processi tributari; ciò in quanto la normativa primaria, sia nazionale che comunitaria, posta a base delle fattispecie tipiche e la correlata documentazione di prassi formatasi nel tempo, hanno reso incerta la corretta disciplina normativa da applicare. Da una parte si è creato un legittimo affidamento scaturente da una interpretazione estensiva della direttiva 92/12/CEE, dall'altra un integrale ridimensionamento del fenomeno dante causa all'inesigibilità dell'imposta, ristrettosi ai soli casi di perdita irrimediabile del prodotto e conseguente inutilizzabilità dello stesso. La normativa in esame determina quindi un effetto deflattivo del contenzioso ancora in atto, garantendo all'erario un introito certo nello spazio temporale breve e/o medio, non inferiore ad un quinto della pretesa originaria, oggi integralmente in contestazione. Pertanto, in caso di integrale adesione alla ipotesi dettata dalla nonna ne scaturisce un gettito erariale, che prudenzialmente non viene al momento stimato e potrà essere determinato a consuntivo.

¹⁰⁵ Il saggio di interesse è fissato allo 0,2 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal [D.M. 11 dicembre 2015](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 2015, n. 291).

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame appare suscettibile di dar luogo a riflessi finanziari in termini di cassa (anticipazione di incassi), quale effetto della chiusura anticipata, a titolo transattivo, di vertenze rientranti nell'ambito applicativo della norma che, altrimenti, avrebbero trovato nel tempo la loro eventuale manifestazione finanziaria positiva per l'erario e per importi superiori rispetto a quelli transatti. Pertanto si avrebbero effetti di maggior gettito nel breve periodo, a fronte di effetti di minor gettito nel medio-lungo. In ottica prudenziale, appare condivisibile l'opzione che si legge in RT di non considerare *ex ante* il gettito atteso. Avuto riguardo alle sole condizioni poste all'Amministrazione finanziaria per transigere (vertenze anteriori al 1 aprile 2010 e pagamento almeno pari al 20% dell'accisa e dell'IVA afferente, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni con beneficio di rateizzazione fino a sette anni) andrebbe chiarito se residuino margini di discrezionalità che possano consentire all'Amministrazione finanziaria legittimamente di non transigere talune vertenze pur in presenza delle ricordate condizioni,¹⁰⁶ o se invece, stante l'ampiezza dell'autorizzazione normativa in esame, si debba configurare in capo al contribuente un vero e proprio diritto a transigere, in presenza delle condizioni poste dalla norma. Un supplemento informativo (riferito allo stato del contenzioso, al grado di soccombenza riscontrato ed a quanto altro ritenuto pertinente) appare inoltre opportuno ai fini della valutazione parlamentare della misura proposta. Alcune prime informazioni possono trarsi dalle pubblicazioni annuali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Organizzazione, attività e statistiche; ad esempio, con riferimento all'anno 2010, in materia di contenzioso accise, si dà conto di 2.992 vertenze pendenti (quelle sorte nell'anno sono 1.037) con un grado di soccombenza del 17%. Per l'anno 2015 invece dalla medesima pubblicazione risultano pendenti 3.732 contenziosi (quelli sorti nell'anno sono: 1.386) ed indicato un grado di soccombenza dell'11,43%.

Articolo 6 **(Definizione agevolata)**

Il comma 1, per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016¹⁰⁷, riconosce ai debitori il diritto di poter estinguere il debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, dell'aggio¹⁰⁸ e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Non sono quindi più dovute sanzioni, interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi. Con modifica approvata dalla Camera dei deputati si è precisato che il 70 per cento

¹⁰⁶ In relazione alla sussistenza di ragionevoli elementi (riferiti al valore di causa, all'esito del primo grado di giudizio, alla fondatezza della pretesa rispetto agli orientamenti giurisprudenziali consolidati) in relazione ai quali la prosecuzione della vertenza potrebbe essere meglio rispondente all'interesse pubblico.

¹⁰⁷ Il testo del decreto riferisce il periodo dal 2000 al 2015. La Camera dei deputati a esteso anche ai ruoli 2016 la misura della definizione agevolata.

¹⁰⁸ Quest'ultimo sarà dovuto soltanto sulle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi (art. 6, comma 1, lett. b) del decreto in commento) e non anche sul totale delle somme iscritte a ruolo (Cfr. art. 17, comma 2 del D.Lgs. 112/1999).

delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30 per cento nell'anno 2018 in luogo della rateizzazione originariamente prevista in un massimo di 4 rate; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1 agosto 2017¹⁰⁹ gli interessi di legge¹¹⁰. Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018.

I commi 2 e 3, nel testo risultante della modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, disciplinano la procedura per poter accedere alla definizione agevolata. In particolare, si prevede che il debitore interessato, entro il 31 marzo 2017¹¹¹, renda all'agente della riscossione apposita dichiarazione nella quale manifesta la volontà di voler accedere al beneficio, con le modalità ed utilizzando la modulistica che l'agente della riscossione avrà avuto cura di pubblicare sul proprio sito *internet*¹¹². La dichiarazione, se di interesse del debitore, recherà la richiesta di poter fruire della dilazione, con l'indicazione del numero delle rate entro i limiti consentiti. Recherà altresì indicazione circa la eventuale pendenza di vertenze aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro il 31 marzo 2017, l'agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori che hanno richiesto la definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle rate e le loro scadenze (giorno e mese). Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, si precisano quindi i criteri di determinazione delle rate: per l'anno 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l'anno 2018 la scadenza delle singole rate è stabilita nei mesi di aprile e settembre¹¹³.

Nei nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*, si prevede che l'agente della riscossione fornisca ai debitori presso i propri sportelli e nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale i dati necessari a individuare i carichi definibili. Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, è tenuto ad avvisare il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di presa in carico delle somme per la riscossione (art. 29, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del D.L. 78/2010) ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 4 disciplina le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate dovute. Tali situazioni, oltre a rendere inefficace la definizione agevolata, determineranno la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata. Si prevede inoltre che i versamenti effettuati siano trattenuti a titolo di acconto del dovuto e che gli stessi non determinino l'estinzione del debito residuo, in relazione al quale è disposta la ripresa dell'attività di recupero, senza possibilità di ammissione a rateizzazioni.

Con il nuovo comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, si prevede che limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui sopra (comma 4, ultimo periodo) non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della

¹⁰⁹ La decorrenza alla data del 1 agosto 2017 è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

¹¹⁰ Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 602/1973.

¹¹¹ Con modifica approvata dalla Camera dei deputati il termine, nel decreto correlato alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (entro 90 giorni) è stato differito al 31 marzo 2017. Entro la stessa data il debitore potrà integrare, con le medesime formalità, la dichiarazione presentata a tale data.

¹¹² Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

¹¹³ Il testo in vigore indica le prime due rate, ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta rata invece, ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. Prevede inoltre che la scadenza della terza rata non possa superare il 15 dicembre 2017 e quella dell'ultima rata il 15 marzo 2018.

definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento¹¹⁴ ovvero dell'avviso di addebito¹¹⁵.

Il comma 5 associa all'avvenuta presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. La Camera ha modificato il decreto prevedendo inoltre, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Si dispone inoltre, relativamente ai carichi interessati dalla definizione agevolata, il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive, o di procedere all'iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, fatte salve le formalità già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione. È fatto altresì divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il comma 6 dispone che alle rateizzazioni disciplinate nell'articolo in commento non trovino applicazione le possibilità di dilazione previste dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Il comma 7 disciplina le modalità per l'effettuazione dei versamenti dovuti in dipendenza della definizione agevolata¹¹⁶.

Il comma 8 permette l'accesso alla definizione agevolata anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione ed a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Si prevede inoltre che restino definitivamente acquisite e non diano titolo a rimborso le somme versate, anche anteriormente alla definizione agevolata, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e, per i crediti previdenziali, di sanzioni e somme aggiuntive¹¹⁷. Si prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determini, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Con il comma 9 si prevede che se il debitore, per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, abbia già corrisposto il dovuto ai sensi del comma 1, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata dovrà comunque manifestare la sua volontà di aderirvi nelle forme previste dal comma 2.

Con il nuovo comma 9-*bis*. si ricomprendono nella definizione agevolata anche i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori¹¹⁸ nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La Camera dei deputati, con il nuovo comma 9-*ter*, ha previsto che nelle proposte di accordo o nel piano del consumatore presentate nell'ambito delle predette procedure¹¹⁹ i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora (art. 30, c. 1, del D.P.R. 602/1973) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore

¹¹⁴ Di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *a*), del D.L. 78/2010.

¹¹⁵ Di cui all'articolo 30, comma 1, del D.L. 78/2010.

¹¹⁶ Attraverso domiciliazione su conto corrente indicato, l'utilizzo di bollettini precompilati, il pagamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

¹¹⁷ Di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

¹¹⁸ Ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 3/2012.

¹¹⁹ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L. 3/2012.

Il comma 10 esclude dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e-bis*) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali¹²⁰.

Il comma 11 dispone che, per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada le disposizioni in commento trovino applicazione limitatamente agli interessi¹²¹.

Il comma 12 prevede che a seguito del pagamento delle somme indicate al comma 1, l'agente della riscossione sia scaricato automaticamente dell'importo residuo.

Il nuovo comma 12-*bis*, modificando l'art. 1, comma 684, della L. 190/2014, prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

Il comma 13, infine, in relazione alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedura concorsuale nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 267/1942, riferisce l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con il nuovo comma 13-*bis* si è precisato che la definizione agevolata prevista dalle disposizioni in commento possa riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

La RT originaria, utilizza per la quantificazione i dati relativi alla situazione del carico affidato dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tiene conto del prevedibile tasso di adesione (inteso come percentuale dell'importo che sarà oggetto di definizione agevolata rispetto all'importo potenzialmente definibile nonché della stima della previsione triennale degli incassi da ruolo che tiene conto anche del gettito della definizione agevolata).

Non tiene invece conto delle riscossioni da ruolo effettuate da Riscossione Sicilia S.p.A..

Precisa quindi che il carico interessato dalla definizione agevolata è costituito dal carico affidato fino al 31/12/2015, al netto degli sgravi per indebitato, riscossioni e sospensioni.

¹²⁰ Periodo introdotto dalla Camera dei deputati, con soppressione della lettera *e*) a seguito delle modifiche apportate al comma 11.

¹²¹ Compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tabella 1

Somme interessate da Definizione Agevolata

| Residuo 2 = carico - sgravi - riscossioni - sospensioni | Totale Euro mld. |
|--|------------------|
| A) Residuo ruoli consegnati a tutto il 31/12/2015 (data di riferimento come base della definizione agevolata) | 722,42 |
| A1) di cui Residuo Escluso dalla Def. agevolata (sanzioni CdC, risorse proprie EU, Sanzioni penali) | 8,78 |
| A2) di cui Residuo incluso nella Def. Agevolata | 713,64 |
| A2.1) di cui quota Capitale da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata | 397,32 |
| A2.2) di cui quota Interessi ritardata iscrizione a ruolo da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata | 52,90 |
| di cui Capitale + Interessi da corrispondere | 450,23 |
| A2.3) di cui quota Sanzioni oggetto della Def. Agevolata | 263,41 |

Per stimare il tasso di adesione, si è partiti dall'analisi del provvedimento (art. 12 Legge 289/2002) che consentiva la definizione dei carichi pregressi relativa ai ruoli emessi dall'Amministrazione statale ed affidati ai concessionari della riscossione fino al 30 giugno 2001. La RT ricorda che nel caso di specie la definizione dei ruoli avveniva, senza corrispondere interessi di mora, con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive. Il tasso di adesione alla predetta agevolazione sui ruoli consegnati nel primo semestre 2001 e nell'anno 2000 è stato pari rispettivamente all'8,96% e all'8,41% del carico residuo (percentuale, quest'ultima, utilizzata prudentemente, ai fini della presente stima).

La RT quindi ipotizza una prima serie di valori "standard" del tasso di adesione per tener conto della differente propensione alla fruizione del beneficio sulla base della vetustà dei ruoli che potrebbero essere ricompresi nella nuova fattispecie in esame.

Considerato quindi il minor grado di convenienza economica della definizione in argomento rispetto a quella *ex art. 12 L. 289/2002*¹²² ed il differente grado di riscuotibilità del carico (quote residue in procedura concorsuale e stima del tasso di adesione pari allo 0,40%, quote residue dei soggetti con azioni cautelari/esecutive e stima del tasso di adesione ridotto del 70%, quote residue dei soggetti nullatenenti, società cessate e dei soggetti deceduti e stima del tasso di adesione ridotto del 99%),

¹²² L'*appel* della misura in esame è inferiore rispetto a quello della misura adottata dal legislatore nel 2002, che consentiva l'adesione con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo.

individua il tasso di adesione ipotizzato, differenziato rispetto alle singole annualità di consegna dei ruoli, come segue (tabella 2):

Tabella 2. Impatto Definizione Agevolata

Importi in milioni di euro

| ANNO DI CONSEGNA DEL RUOLO | Residuo 2 incluso nella definizione agevolata | Residuo Definito | Tasso di Adesione medio | Incasso Atteso | % di pagamento per definizione |
|----------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| 2015 | 73.196 | 2.316 | 3,16% | 1.668 | 72,0% |
| 2014 | 72.470 | 2.042 | 2,82% | 1.497 | 73,3% |
| 2013 | 67.335 | 1.454 | 2,16% | 1.005 | 69,1% |
| 2012 | 67.498 | 1.098 | 1,63% | 754 | 68,6% |
| 2011 | 63.787 | 868 | 1,36% | 595 | 68,5% |
| 2010 | 59.926 | 625 | 1,04% | 425 | 68,1% |
| 2009 | 51.288 | 405 | 0,79% | 266 | 65,6% |
| 2008 | 40.943 | 281 | 0,69% | 192 | 68,1% |
| 2007 | 42.678 | 236 | 0,55% | 151 | 63,9% |
| 2006 | 42.451 | 181 | 0,43% | 121 | 67,0% |
| 2005 | 32.055 | 121 | 0,38% | 73 | 60,7% |
| 2004 | 21.905 | 64 | 0,29% | 42 | 65,8% |
| 2003 | 16.321 | 38 | 0,23% | 25 | 66,8% |
| 2002 | 15.775 | 29 | 0,18% | 17 | 58,9% |
| 2001 | 16.843 | 18 | 0,11% | 11 | 62,7% |
| 2000 | 29.169 | 30 | 0,10% | 17 | 58,4% |
| TOTALE | 713.638 | 9.805 | 1,37% | 6.860 | 70,0% |

| | Totale Euro mld. | Ruoli Ag. Entrate | Ruoli Altro erario | Ruoli Altri enti | Di cui COMUNI | Ruoli INPS | Ruoli INAIL | Totale senza INPS e INAIL |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------|
| Incasso Atteso suddiviso per tipologia Ente | 6.860 | 4.640 | 289 | 453 | 289 | 1.365 | 113 | 5.381 |

Le stime di riscossione riferite al pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata nell'esercizio 2017 e nei primi mesi del 2018, considerano un'ulteriore riduzione prudenziale del tasso di adesione medio dall'1,37% all'1% dovendosi prevedere la minore "appetibilità" per i soggetti che attualmente hanno una rateizzazione in corso e per i quali il pagamento, seppur ridotto, potrebbe essere meno conveniente rispetto al piano di dilazione pluriennale in corso e considerare la minore liquidità conseguente alla crisi economica; la stima di adesione per tale sottoinsieme di contribuenti è stata abbattuta del 50%.

Tabella 3

Importi in milioni di euro

| | Residuo 2 incluso nella definizione agevolata | Residuo Definito | Tasso di adesione medio | Incasso Atteso | % di pagamento per definizione |
|---------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| TOTALE | 713.638 | 7.136 | 1% | 4.919 | 68,9% |

Per la determinazione degli impatti del flusso finanziario nel triennio 2017-2019 la RT originaria individua la curva storica di riscossione registrata nel periodo 2012-2015 (cfr. Attività di referto al Parlamento della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato) da applicare allo stock dei carichi affidati al netto dei provvedimenti di sgravio e di sospensione intervenuti. Sui carichi consegnati a tutto il 31 dicembre 2015, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente interessati, non è stata stimata l'adesione, la previsione di incasso tiene conto dell'applicazione della curva storica di riscossione, al pari del modello tendenziale. La ragionevolezza di tale riduzione, rispetto all'applicazione della curva storica calcolata sull'intera platea dei soggetti debitori, deriva dalla necessità di considerare l'effetto del minor tasso di assolvimento alle obbligazioni tributarie che, con ogni probabilità, verrà registrato per coloro che, pur avendone la teorica possibilità non aderiranno alla misura agevolativa in quanto privi di sufficienti disponibilità finanziarie. Sempre in merito alla rideterminazione della curva storica di riscossione, applicata per le previsioni degli incassi da ruolo per l'anno 2017 (-50%), è necessario anche considerare che l'ordinaria attività di riscossione subirà, almeno per buona parte dell'esercizio, una più che prevedibile riduzione derivante dalla probabile ridotta attività che l'agente della riscossione potrà mettere in atto fino alla rendicontazione conclusiva degli esiti della misura agevolativa. La riduzione del 50%, per contemplare l'esaurirsi di tali effetti con il passare del tempo, è stata portata al 30% per l'anno 2018 ed al 20% per l'anno 2019. Stima quindi nella tabella che segue la riscossione del triennio 2017-2019 evidenziando la quota derivante da definizione agevolata e quella da riscossione:

- sul "magazzino" residuo costituito da coloro che non aderiranno alla definizione agevolata, pari al 50% della riscossione attesa per l'anno 2017 secondo il trend storico dell'andamento delle riscossioni da ruolo;
- sulle iscrizioni a ruolo escluse dalla definizione agevolata (2016 e anni seguenti), calcolate in base al *trend* storico.

Tabella 4

| IPOTESI RUOLI FINO AL 31/12/2015 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|---|--------|-------------------|---|--------|-------------------|---|
| Impatto definizione agevolata | | | Totale riscossione | | | | | | | | |
| "Magazzino" residuo base | Dilazione pagamento (n. anni) | Pagamenti attesi incasso attese da definizione agevolata | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| | | | totale | da Def. Agevolata | da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi | totale | da Def. Agevolata | da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi | totale | da Def. Agevolata | da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi |
| 713.638 | 1,25 | 4.919 | 10.184 | 4.099 | 6.085 | 8.563 | 820 | 7.743 | 8.534 | | 8.534 |

In sintesi, a fronte delle complessive riscossioni da ruolo che si sono attestate nell'esercizio 2015 in 8.243 milioni di euro e che, ad immutato contesto normativo, dovrebbero confermarsi per le annualità dal 2016 al 2019 in pari valori, nella tabella che segue vengono rappresentate le differenze previste:

Tabella 5. Riepilogo sintetico

Importi in milioni di euro

| | Stima riscossione | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | Tot |
| Senza interventi normativi a sostegno della riscossione | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 24,6 |
| Con definizione agevolata in unica soluzione o in più rate scadenti nel 2017 e 2018 (la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018) | 10,2 | 8,6 | 8,5 | 27,2 |
| Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Differenza | 2 | 0,9 | 0,8 | 3,7 |

La RT precisa che il maggior gettito quantificato nella tabella si riferisce a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL. Gli incassi degli enti territoriali saranno acquisiti direttamente ai bilanci dei medesimi. Le stime delle riscossioni del prossimo triennio, che andranno ad aggiungersi alle somme riscosse per definizione agevolata, potranno avere un trend di crescita in ragione degli interventi normativi riguardanti il potenziamento dell'attività di riscossione, che potranno concretizzarsi nella loro efficacia, a seguito dell'adeguamento dei processi e delle procedure, a partire dall'anno 2018.

In particolare, si dovrà tenere conto delle disposizioni che, in ragione della prevista integrazione tra Agenzia delle entrate ed Equitalia, consentono l'utilizzo, ai fini dell'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale, delle banche dati e delle

informazioni alle quali la stessa Agenzia è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, evitando la ripetizione di attività di pignoramento per lo stesso debitore, estendendo così, a parità di produzione, la platea di soggetti sui quali mettere in atto mirate procedure di recupero coattivo.

La nuova RT prodotta in occasione del passaggio al Senato. La nuova RT tiene conto della modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento (in particolare estensione ai ruoli 2016 e la differente modalità della rateizzazione).

Si rappresenta che l'effetto finanziario associabile alla disciplina, come modificata, è stato dalla nuova RT rideterminato come segue:

Tabella 7. Flusso finanziario 2017-2019 ambito applicativo carichi dal 2000 al 2016

(miliardi di euro)

| | Stima riscossione | | | |
|---|-------------------|----------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | Tot |
| Stima riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno della riscossione | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 24,6 |
| Con definizione agevolata in unica soluzione o in rate scadenti per il 70% dell'importo nel 2017 ed il 30% nel 2018 | 10,5 | 9,7 | 8,5 | 28,7 |
| Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Differenza | 2,3 | 2 | 0,8 | 5,1 |

Ne deriva che alle innovazioni introdotte, rispetto a quanto in precedenza stimato, sono state associate maggiori entrate per 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.100 milioni per l'anno 2018, destinate ad incrementare il Fondo esigenze indifferibili.

La nuova RT, per la costruzione degli impatti finanziari, utilizza i seguenti criteri, coerenti con la nuova formulazione dell'art. 6:

- 1) applicazione ai carichi consegnati a tutto il 31 dicembre 2016 (con valutazione specifica di quelli già consegnati al 30 settembre 2016 e non pagati a tale data e una valutazione, sulla base dell'andamento tendenziale storico, di quelli dell'ultimo trimestre che risulteranno non pagati alla data del 31 dicembre 2016);
- 2) esclusione dei carichi non definibili in via agevolata (es: sentenze di condanna della Corte dei Conti, risorse proprie della Unione europea, sanzioni penali, aiuti di Stato);
- 3) adesione alla definizione agevolata attraverso il pagamento della quota capitale e delle quota interessi di ritardata iscrizione a ruolo, al netto quindi della quota "sanzione";

- 4) pagamento dell'importo da corrispondere per l'adesione agevolata nella misura 70% nel 2017 e del 30% nel 2018.

Precisa che il carico interessato dalla definizione agevolata è costituito dal carico affidato (o che sarà affidato) a tutto il 31 dicembre 2016 al netto degli sgravi per indebiti, riscossioni e sospensioni ed opera un raffronto con l'ipotesi dei ruoli 2000-2015.

Tabella 1 – Somme interessate da Definizione Agevolata con raffronto precedente ipotesi ruoli 2000-201:

| Residuo 2 – carico - sgravi - riscossioni - sospensioni Totale Euro/mlt | Ruoli a tutto il 31/12/2015 (cifre da relazione Tecnica) | Ruoli a tutto il 30/09/2016 | Sima IV trimestre 2016 | TOTALE RUOLI AL 31/12/2016 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| A) Residuo ruoli | 722,42 | 774,91 | 28,52 | 803,43 |
| A1) di cui Residuo Escluso dalla Def. agevolata (sanzioni CdC, risorse proprie EU, Sanzioni penali) | 8,78 | 9,59 | 0,51 | 10,10 |
| A2) di cui Residuo Incluso nella Def. Agevolata | 713,64 | 765,32 | 28,01 | 793,33 |
| A2.1) di cui quota Capitale da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata | 397,32 | 427,16 | 16,62 | 443,78 |
| A2.2) di cui quota Interessi ritardata Iscrizione a ruolo da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata | 52,90 | 56,80 | 2,14 | 58,94 |
| di cui Capitale + Interessi da corrispondere | 450,23 | 483,96 | 18,76 | 502,72 |
| A2.3) di cui quota Sanzioni oggetto della Def. Agevolata | 263,41 | 281,36 | 9,25 | 290,61 |

Diversamente dalla RT originaria, la RT di passaggio offre un maggior grado di dettaglio del carico residuo che è rappresentato, distintamente per anno di affidamento, con evidenza della quota capitale, interessi e relative sanzioni che rappresentano mediamente il 37% del residuo.

Tabella 2 Magazzino residuo – quote capitale, sanzione e interessi
Importi in miliardi di euro

| DATA CONSEGNA RUOLO | "Magazzino residuo" incluso nella Definizione Agevolata | | Di cui Capitale | Quota | Di cui Interessi | Quota | Di cui Sanzioni | quota |
|---------------------------|---|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|
| | Al netto quote non sanabili | | | | | | | |
| 2016 | 79,7 | 46,5 | | | 6,0 | | 27,2 | |
| 2015 | 73,2 | 42,5 | | | 5,5 | | 25,2 | |
| 2014 | 72,5 | 43,4 | | | 5,1 | | 24,0 | |
| 2013 | 67,3 | 38,3 | | | 4,9 | | 24,2 | |
| 2012 | 67,5 | 37,1 | | | 4,5 | | 25,9 | |
| 2011 | 63,8 | 35,8 | | | 4,5 | | 23,5 | |
| 2010 | 59,9 | 34,5 | | | 3,8 | | 21,6 | |
| 2009 | 51,3 | 28,4 | | | 3,0 | | 19,8 | |
| 2008 | 40,9 | 23,7 | | | 2,5 | | 14,7 | |
| 2007 | 42,7 | 23,3 | | | 3,0 | | 16,4 | |
| 2006 | 42,5 | 24,2 | | | 3,4 | | 14,9 | |
| 2005 | 32,1 | 16,6 | | | 2,5 | | 13,0 | |
| 2004 | 21,9 | 11,9 | | | 1,9 | | 8,0 | |
| 2003 | 16,3 | 8,7 | | | 1,7 | | 5,9 | |
| 2002 | 15,8 | 7,5 | | | 1,7 | | 6,6 | |
| 2001 | 16,8 | 8,2 | | | 2,0 | | 6,7 | |
| 2000 | 29,2 | 13,2 | | | 2,9 | | 13,0 | |
| Totale | 793,3 | 443,8 | | | 58,9 | | 290,6 | |

Rappresenta quindi che tale magazzino è composto per il 19% da soggetti falliti, per l'11% da soggetti deceduti e ditte cessate, per il 12% da nullatenenti e per il 44% da soggetti per i quali sono già state effettuate azioni cautelali o esecutive che non hanno prodotto riscossione (percentuali non indicate nella RT originaria). Ribadisce quindi che per stimare il tasso di adesione, si è partiti dall'analisi dal provvedimento del 2002 (art. 12 della legge n. 289/2002) in quanto simile per volumi coinvolti; tuttavia pur facendo riferimento ai medesimi tassi di adesione (dell'8,96% per l'anno 2001 e dell'8,41 per l'anno 2000) li utilizza entrambi come tasso di adesione stimato (8,96%

per il 2016 e 8,41% per il 2015) (la RT originaria invece considera soltanto la percentuale più bassa - si legge - in ottica prudenziale).

Nella determinazione del tasso di adesione per l'attuale misura, fornendo nuove specificazioni sul punto, la nuova RT ha tenuto conto del fatto che la riscossione si concentrerebbe per il 75-80% nei primi 4 anni dall'affidamento del carico e decrescerebbe nel tempo. Pertanto, assegnando ai carichi più recenti il tasso di adesione del provvedimento del 2002 (8,96% per il 2016 e 8,41% per il 2015), giunge a determinare un tasso di adesione (tasso "standard") decrescente in base alla vetustà del ruolo: per i carichi affidati nel 2000 tale percentuale si riduce infatti allo 0,25%. Per i carichi del secondo semestre 2016, in parte stimati, il tasso di adesione è stato maggiorato al 9,5% in quanto, trattandosi di carichi appena notificati, reputa plausibile l'adesione di quei contribuenti che avrebbero comunque pagato in unica soluzione entro i 60 giorni dalla notifica anche in assenza dell'agevolazione.

La nuova RT introduce quindi ulteriori correttivi per considerare il differente grado di riscuotibilità per i diversi sottoinsiemi di contribuenti: - interessati da procedure concorsuali (stima tasso di adesione 0,40%); con azioni cautelari o esecutive (stima tasso di adesione ridotto del 70%) - nullatenenti, società cessate o soggetti deceduti (tasso di adesione ridotto del 99%). Si tratta dei medesimi correttivi già indicati nella RT originaria.

Rappresenta quindi, diversamente da quanto fatto nella RT originaria, in modo analitico il tasso di adesione ipotizzato distinguendo per anni interessati e tipologia di categorie di contribuenti.

| TASSO DI ADESIONE | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|---|---|---|--|
| ANNO CONSEGNA DEL RUOLO | DI | Standard | Soggetti con | Soggetti in | Soggetti con azioni | Soggetti |
| | | (vetustà ruolo) | dilazione in essere | procedura concorsuale | cautelari/esecutive già effettuate | nullatenenti o deceduti o società cessate |
| | | Stima definizione art. 12 L. 289/2002 | su Stima definizione ex art. L. 12 L. 289/2002 ridotta del 50% | su Percentuale di incassi su magazzino falliti | Stima su definizione ex art. 12 L. 289/2002 ridotta del 70% | Stima su definizione ex art. 12 L. 289/2002 ridotta del 99% |
| 2016 II sem. | | 9,50% | 9,50% | 0,40% | 2,85% | 0,09% |
| 2016 I sem. | | 8,96% | 4,48% | 0,40% | 2,69% | 0,09% |
| 2015 | | 8,41% | 4,20% | 0,40% | 2,52% | 0,08% |
| 2014 | | 8,00% | 4,00% | 0,40% | 2,40% | 0,08% |
| 2013 | | 7,00% | 3,50% | 0,40% | 2,10% | 0,07% |
| 2012 | | 6,00% | 3,00% | 0,40% | 1,80% | 0,06% |
| 2011 | | 5,00% | 2,50% | 0,40% | 1,50% | 0,05% |
| 2010 | | 4,00% | 2,00% | 0,40% | 1,20% | 0,04% |
| 2009 | | 3,00% | 1,50% | 0,40% | 0,90% | 0,03% |
| 2008 | | 2,50% | 1,25% | 0,40% | 0,75% | 0,03% |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2007 | 2,00% | 1,00% | 0,40% | 0,60% | 0,02% |
| 2006 | 1,50% | 0,75% | 0,40% | 0,45% | 0,02% |
| 2005 | 1,25% | 0,63% | 0,40% | 0,38% | 0,01% |
| 2004 | 1,00% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,01% |
| 2003 | 0,75% | 0,38% | 0,40% | 0,23% | 0,01% |
| 2002 | 0,50% | 0,25% | 0,40% | 0,15% | 0,01% |
| 2001 | 0,25% | 0,13% | 0,40% | 0,08% | 0,00% |
| 2000 | 0,25% | 0,13% | 0,40% | 0,08% | 0,00% |

L'applicazione dei diversi tassi di adesione al magazzino residuo determina un valore del magazzino potenziale per la definizione agevolata ("magazzino definito") di circa 12,8 miliardi con un tasso di adesione medio dell'1,62%.

L'importo delle quote da pagare (capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo) rilevato per ogni sottoinsieme di contribuenti (nullatenenti, falliti, ecc.) determina la stima di incasso da definizione agevolata che, complessivamente, risulta pari a 9,018 miliardi di euro (70% del "magazzino definito") come dettagliato nella Tabella 4.

Tabella 4 Impatto Definizione Agevolata
Importi in milioni di euro

| ANNO CONSEGNA DEL RUOLO | DI "Magazzino residuo" | "Magazzino definito" | | Incasso Atteso | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | Importo | Tasso di Adesione medio | Importo | % su Magazzino definito |
| 2016 | 79.693 | 3.029 | 3,80% | 2.159 | 71,3% |
| 2015 | 73.196 | 2.027 | 2,77% | 1.433 | 70,7% |
| 2014 | 72.470 | 1.802 | 2,49% | 1.298 | 72,0% |
| 2013 | 67.335 | 1.341 | 1,99% | 915 | 68,2% |
| 2012 | 67.498 | 1.037 | 1,54% | 703 | 67,8% |
| 2011 | 63.787 | 831 | 1,30% | 565 | 68,0% |
| 2010 | 59.926 | 605 | 1,01% | 409 | 67,6% |
| 2009 | 51.288 | 396 | 0,77% | 258 | 65,2% |
| 2008 | 40.943 | 276 | 0,67% | 187 | 67,8% |
| 2007 | 42.678 | 233 | 0,55% | 148 | 63,6% |
| 2006 | 42.451 | 178 | 0,42% | 119 | 66,8% |
| 2005 | 32.055 | 120 | 0,37% | 73 | 60,5% |
| 2004 | 21.905 | 64 | 0,29% | 42 | 65,6% |
| 2003 | 16.321 | 38 | 0,23% | 25 | 66,7% |
| 2002 | 15.775 | 29 | 0,18% | 17 | 58,8% |
| 2001 | 16.843 | 18 | 0,11% | 11 | 62,6% |
| 2000 | 29.169 | 30 | 0,10% | 17 | 58,3% |
| TOTALE | 793.331 | 12.834 | 1,62% | 9.018 | 70,3% |

Anche la nuova RT dà quindi conto che sulla stima dell'importo incassabile da definizione agevolata interviene però significativamente anche la presumibile minore propensione all'adesione per i soggetti che attualmente hanno una rateizzazione in corso o che preferiranno usufruire della rateizzazione "ordinaria" e per i quali il pagamento, seppur ridotto, ma da corrispondere in due annualità, potrebbe essere meno conveniente rispetto ad un piano di dilazione pluriennale. Sulla base di tale valutazione di minor "appetibilità", che la misura agevolativa potrà avere rispetto all'istituto della rateazione "ordinaria", il tasso di adesione dell'1,62% viene riproposto nell'1,30% (nella RT originaria il tasso rideterminato è pari all'1%), con conseguente rideterminazione del magazzino definito e degli incassi attesi a 7,2 miliardi di euro.

**Tabella 5 Incassi attesi Definizione Agevolata
Importi in milioni di euro**

| ANNO CONSEGNA DEL RUOLO | DI "Magazzino residuo" | "Magazzino definito" | | Incasso Atteso | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | Importo | Tasso di Adesione Medio | Importo | % su Magazzino definito |
| Totale | 793.331 | 10.313 | 1,30% | 7.247 | 70,3% |

La nuova RT si sofferma quindi sugli impatti del flusso finanziario derivante dagli incassi da ruolo (2017-2019) confermando e ribadendo le considerazioni e le percentuali di abbattimenti di cui alla RT originaria alla quale si fa rinvio¹²³.

In relazione all'ampliamento dell'ambito applicativo ai carichi affidati nel 2016 ed all'estensione del periodo di rateazione della definizione agevolata mantenendo fermo il volume delle riscossioni attese sui carichi consegnati, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente compresi, non è stata prevista l'adesione, si è proceduto ripartendo le somme da corrispondere nella misura del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 e stimando un tasso di adesione medio dell'1.30%,

**Tabella 6 – Flusso finanziario 2017 – 2019.
Pagamento del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 - Tasso medio 1,30%**

Importi in milioni di euro

| Impatto definizione agevolata | | | Totale riscossione | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|
| Magazzino o residuo | Dilazion e pagamento (n. anni) | Incasso atteso da definizion e agevolata | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| | | | Totale | da Def. Agevolat a | da magazin o non definito in via agevolata e da nuovi carichi | total e | da Def. Agevolat a | da magazin o non definito in via agevolata e da nuovi carichi | total e | da Def. Agevolat a | da magazin o non definito in via agevolata e da nuovi carichi |
| 793.331 | 2 | 7.247 | 10.504 | 5.073 | 5.431 | 9.707 | 2.174 | 7.533 | 8.477 | 0 | 8.477 |

¹²³ Sui carichi consegnati, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente compresi, non è stata prevista l'adesione, l'ipotesi di incasso tiene conto dell'applicazione della curva storica di riscossione ridotta di una percentuale, stimata al 50%, per l'esercizio 2017 - La riduzione del 50%, è stata portata al 30% per l'anno 2018 ed al 20% per l'anno 2019.

Tabella 7 Flusso finanziario 2017 – 2019 ambito applicativo carichi dal 2000 al 2016

Importi in miliardi di euro

| | Stima riscossione | | | |
|---|-------------------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | Tot |
| Stima riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno della riscossione | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 24,6 |
| Con definizione agevolata in unica soluzione o in rate scadenti per il 70% dell'importo nel 2017 ed il 30% nel 2018 | 10,5 | 9,7 | 8,5 | 28,7 |
| Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Differenza | 2,3 | 2 | 0,8 | 5,1 |

Da ultimo si rappresenta che la nuova RT, con riferimento al comma 12 bis dell'articolo in esame, in materia di comunicazioni di inesigibilità, non ascrive alla disposizione effetti finanziari.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che la nuova RT, elaborata per tener conto delle innovazioni con impatto finanziario introdotte nel D.L., provvede a ridefinire anche per i ruoli già considerati nella RT originaria (dal 2000- al 2015) le stime di incasso in conseguenza di novità nella valutazione di alcune variabili poste a base della stima (in particolare i tassi di adesione medi attesi e le percentuali di incassi); nello specifico, per gli anni 2000- 2015, si possono valutare le nuove stime degli importi indicati nella RT originaria, con conseguenze nella determinazione del c.d. residuo definito (nella nuova RT denominata "Magazzino definito") e degli incassi attesi; profili che si possono cogliere nella tabella seguente che opera un raffronto tra le previsioni espresse nella RT originaria (tabella 2) e quelle offerte nella nuova RT (tabella 4), con esposizione delle differenze¹²⁴.

¹²⁴ Gli importi totali delle colonne Residuo definito/ Magazzino definito e della colonna Incasso atteso/Incasso atteso emendamento non corrispondono alla somma dei valori che precedono (si veda riga "Differenze registrate").

(milioni di euro)

| Anno di consegna del ruolo | A.C. 4110 | RT | Differenza | A.C. 4110 | RT | Differenza | A.C. 4110 | RT | Differenza | A.C. 4110 | RT | Differenza | A.C. 4110 | RT | Differenza |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | RT iniziale | emendamento | | RT iniziale | emendamento | | RT iniziale | emendamento | | RT iniziale | emendamento | | RT iniziale | emendamento | |
| | Residuo 2 incluso nella definizione agevolata | "Magazzino residuo" | | Residuo Definito | "Magazzino definito" Importo | | Tasso di Adesione medio | Tasso di Adesione medio | | Incasso Atteso | Incasso Atteso Importo | | % di pagamento per definizione | % su Magazzino definito | |
| 2016 | | 79.693 | 79.693 | | 3.029 | 3.029 | | 3,80% | 3,80% | | 2.159 | 2.159 | | 71,3% | 71,3% |
| 2015 | 73.196 | 73.196 | 0 | 2.316 | 2.027 | -289 | 3,16% | 2,77% | -0,39% | 1.668 | 1.433 | -235 | 72,0% | 70,7% | -1,3% |
| 2014 | 72.470 | 72.470 | 0 | 2.042 | 1.802 | -240 | 2,82% | 2,49% | -0,33% | 1.497 | 1.298 | -199 | 73,3% | 72,0% | -1,3% |
| 2013 | 67.335 | 67.335 | 0 | 1.454 | 1.341 | -113 | 2,16% | 1,99% | -0,17% | 1.005 | 915 | -90 | 69,1% | 68,2% | -0,9% |
| 2012 | 67.498 | 67.498 | 0 | 1.098 | 1.037 | -61 | 1,63% | 1,54% | -0,09% | 754 | 703 | -51 | 68,6% | 67,8% | -0,8% |
| 2011 | 63.787 | 63.787 | 0 | 868 | 831 | -37 | 1,36% | 1,30% | -0,06% | 595 | 565 | -30 | 68,5% | 68,0% | -0,5% |
| 2010 | 59.926 | 59.926 | 0 | 625 | 605 | -20 | 1,04% | 1,01% | -0,03% | 425 | 409 | -16 | 68,1% | 67,6% | -0,5% |
| 2009 | 51.288 | 51.288 | 0 | 405 | 396 | -9 | 0,79% | 0,77% | -0,02% | 266 | 258 | -8 | 65,6% | 65,2% | -0,4% |
| 2008 | 40.943 | 40.943 | 0 | 281 | 276 | -5 | 0,69% | 0,67% | -0,02% | 192 | 187 | -5 | 68,1% | 67,8% | -0,3% |
| 2007 | 42.678 | 42.678 | 0 | 236 | 233 | -3 | 0,55% | 0,55% | 0,00% | 151 | 148 | -3 | 63,9% | 63,6% | -0,3% |
| 2006 | 42.451 | 42.451 | 0 | 181 | 178 | -3 | 0,43% | 0,42% | -0,01% | 121 | 119 | -2 | 67,0% | 66,8% | -0,2% |
| 2005 | 32.055 | 32.055 | 0 | 121 | 120 | -1 | 0,38% | 0,37% | -0,01% | 73 | 73 | 0 | 60,7% | 60,5% | -0,2% |
| 2004 | 21.905 | 21.905 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0,29% | 0,29% | 0,00% | 42 | 42 | 0 | 65,8% | 65,6% | -0,2% |
| 2003 | 16.321 | 16.321 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0,23% | 0,23% | 0,00% | 25 | 25 | 0 | 66,8% | 66,7% | -0,1% |
| 2002 | 15.775 | 15.775 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0,18% | 0,18% | 0,00% | 17 | 17 | 0 | 58,9% | 58,8% | -0,1% |
| 2001 | 16.843 | 16.843 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 11 | 11 | 0 | 62,7% | 62,6% | -0,1% |
| 2000 | 29.169 | 29.169 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 17 | 17 | 0 | 58,4% | 58,3% | -0,1% |
| TOTALE | 713.638 | 793.331 | 79.693 | 9.805 | 12.834 | 3.029 | 1,37% | 1,62% | 0,25% | 6.860 | 9.018 | 2.158 | 70,0% | 70,3% | 0,3% |
| Differenze registrate | 713.640 | 793.333 | | 9.806 | 12.054 | | | | | 6.859 | 8.379 | 1.520 | | | |

Si richiama l'attenzione sul fatto che la nuova RT, ha utilizzato entrambi i tassi di adesione (8,96% e 8,41%) laddove la stima originaria aveva considerato esclusivamente la percentuale più bassa, affermando in quella occasione di aver fatto ciò in ottica prudenziale. Di contro, si registra un maggior grado di dettaglio delle informazioni fornite e riassunte dalle tabelle 2 e 3 della nuova RT, rispetto alla precedente, con riguardo all'articolazione del tasso di adesione per tipologie di ruoli ed alla composizione del magazzino per quota capitale, sanzioni ed interessi. Il supplemento informativo ha riguardato anche la definizione del magazzino che si afferma composto per il 19% da soggetti falliti, per l'11% da soggetti deceduti e ditte cessate, per il 12% da nullatenenti e per il 44% da soggetti per i quali sono già state effettuate azioni cautelari o esecutive che non hanno prodotto riscossione. Non è stata però fornita esposizione dei valori ai quali dette percentuali sono applicate.

Si osserva che la nuova RT non dà conto, rispetto al "magazzino definito" ed alla stima di sintesi degli incassi attesi, della suddivisione degli stessi per tipologia di enti (comuni, INPS, ecc.). La suddivisione per enti, di contro, era stata rappresentata nella prima RT che, peraltro, l'ha riferita al valore dell'incasso atteso di 6.860 mln di euro e non anche al valore (4.919 mln di euro) che la RT determina con applicazione del tasso di adesione medio dell'1% (valore che poi, in definitiva, è quello considerato nel prosieguo della quantificazione¹²⁵). Di contro la nuova RT nello stimare il valore dell'incasso atteso come pari a 7.249 mln di euro¹²⁶ non ha operato alcuna ripartizione di tali incassi per enti, considerando quindi tale importo per l'intero, senza operare alcuna decurtazione. Sul punto appare necessario un chiarimento in considerazione del fatto che gli incassi da apprezzare dovrebbero essere solo quelli riferiti ai ruoli di pertinenza statale, INPS ed INAIL.

La RT originaria considera ed assume a base della stima l'importo di 713,64 mld di euro (tabella 1 riquadro A2) quale valore complessivo del c.d. residuo ruoli incluso

¹²⁵ Diversamente da quanto affermato nella RT originaria nella quale si legge che "il maggior gettito quantificato nella tabella si riferisce a ruoli di pertinenza erariale, INPS ed INAIL. Gli incassi degli enti territoriali saranno acquisiti direttamente ai bilanci dei medesimi".

¹²⁶ Che deriva dall'applicazione del tasso di adesione medio dell'1,3% al magazzino definito di 793.331 mln di euro.

nella definizione agevolata a tutto il 31 dicembre 2015. Tale dato, aggiornato a seguito dell'inclusione anche dei ruoli 2016 (793,331 mld), è stato sempre preso a valore di riferimento, con arrotondamenti, in entrambe le RT per le successive analisi funzionali alla stima dell'impatto finanziario dell'articolo in commento; alle sue articolazioni annuali sono infatti stati applicati i coefficienti di adesione ipotizzati (e riconsiderati nella nuova RT), che sono stati differenziati in ragione di anno, e da tale valore (inizialmente 713,64 mld ora 793,331 mld) dipendono e sono riconducibili in ultima analisi le stime di incasso¹²⁷. L'importo del magazzino definito include anche la quota di sanzioni che le due RT rispettivamente indicano pari a 263,41 mld di euro (tab. 1, riquadro A2.3, RT originaria) ed a 290,6 mld di euro (tab. 2, nuova RT). In proposito, per determinare la stima di incasso da definizione agevolata, la nuova RT determina una percentuale media complessiva pari a 70,3% (la RT originaria invece indicava il 68,9%) del magazzino definito che consentirebbe quindi di depurarlo della quota ascrivibile alle sanzioni. Al fine di un riscontro circa il carattere prudenziale dell'utilizzo di detta percentuale - in mancanza di informazioni riferite alla suddivisione per anni tra quota ricompresa nella definizione agevolata e quota relativa alle sanzioni escluse - si è proceduto al calcolo della percentuale di incidenza prendendo a parametro i valori "quota capitale ed interessi da corrispondere"¹²⁸ (TAB 1 nuova RT) e il totale "residuo ruoli" (TAB 1 nuova RT). La nuova percentuale che ne risulta è pari al 63,36% ($502,72/793,33=63,36\%$) e se applicata al magazzino definito, darebbe luogo ad un incasso atteso pari a 6,534 mld a fronte dei 7,247 mld stimati (con una differenza pari a -0,713 mld).

Avuto riguardo al carattere di prudenza che dovrebbe informare la stima, considerato che le RT stesse in più di una occasione hanno fatto ad esso riferimento per giustificare gli abbattimenti ipotizzati (ad esempio il tasso di adesione medio è stato rideterminato in ragione del criterio di prudenza dall'1,62% al 1,30% - Nuova RT), si riscontra che, se da un lato, si è provveduto a rideterminare il tasso di adesione medio del magazzino definito (portandolo da 1,62% a 1,30%) non altrettanto è stato fatto per la percentuale di incasso atteso sul magazzino definito. La percentuale ipotizzata (70,3%) risulta essere la stessa sia nella tabella 4 (nuova RT) sia nella tabella 5. Appare quindi necessario un chiarimento sul punto.

Si richiama l'attenzione su alcuni dati ed elaborazioni (Fonte Equitalia - Corte dei conti) che potrebbero risultare di un certo interesse.

Da una recente relazione della Corte dei Conti sul sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015¹²⁹ si evince che il carico totale lordo affidato ad Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ammonta complessivamente a 1.058 miliardi. Di

¹²⁷ Si vedano per tutti: la tabella 3 della RT originaria che individua l'importo definito applicando il tasso di adesione dell'1% al valore di 713.638 mld e la tabella omologa della nuova RT che, per determinare il "magazzino definito" applica il nuovo tasso di adesione stimato pari all'1,30, al valore di 793,331 mld di euro.

¹²⁸ Escludendo quindi il valore delle sanzioni.

¹²⁹ Si fa rinvio a Corte dei conti - Deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 11/2016/G - Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015.

questo, il carico effettivo (che tiene conto di vicende successive all'affidamento che si riflettono sull'esigibilità, quali sgravi per indebitato, sospensioni, soggetti falliti, soggetti deceduti, ditte cessate, nullatenenti) è pari a 506 mld. Si legge nella citata relazione che *"secondo le informazioni fornite da Equitalia, il 20,5 per cento del carico lordo è stato annullato dagli enti creditori, in quanto ritenuto indebitato (cioè non dovuto dai contribuenti) a seguito di provvedimenti di autotutela da parte dei suddetti enti creditori o di decisioni dell'autorità giudiziaria. Dei restanti 841 miliardi, oltre un terzo è difficilmente recuperabile: 138 sono dovuti da soggetti falliti, 78 miliardi da persone decedute e imprese cessate, 92 da nullatenenti (almeno in base ai dati dell'Anagrafe tributaria); per altri 28 miliardi la riscossione è sospesa, sempre per forme di autotutela o sentenze. Residuano 506 miliardi, di cui oltre il 60 per cento (314 miliardi) corrisponde a posizioni per cui, sempre sulla base dei dati di Equitalia, si sono tentate invano azioni esecutive. Al netto di altri 25 miliardi di rate per riscossioni dilazionate e di 81 miliardi di riscosso, il "magazzino" residuo si riduce a 85 miliardi, di cui 34 sono "non lavorabili" per norme a favore dei contribuenti, quali i già citati interventi sul valore minimo per l'iscrizione ipotecaria, sull'impignorabilità della prima casa, sui beni strumentali, ecc. Le posizioni effettivamente "lavorabili" si riducono, quindi, a 51 miliardi, ossia a circa il 5 per cento del carico totale lordo iniziale, pari a 1.058 miliardi".*

Tabella 12 - Carico totale lordo affidato a Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

(dati in miliardi)

| | | Totale | | Ruoli Agenzia entrate | | Ruoli altro erario | | Ruoli Inps | | Ruoli Inail | | Ruoli altri enti | | |
|--|--|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---|
| | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | |
| Carico ruoli affidato (dal 2000 al 31/12/2015) | | 1.058,0 | | 795,0 | | 44,1 | | 147,9 | | 16,8 | | 54,2 | | |
| (a) | Sgravi per indebitato | 216,5 | 20,5% | 175,0 | 22,0% | 7,4 | 16,8% | 23,3 | 15,8% | 5,9 | 35,1% | 4,9 | 9,0% | % rispetto al carico affidato |
| Carico netto (Carico affidato - a) | | 841,5 | 79,5% | 620,0 | 78,0% | 36,7 | 83,2% | 124,6 | 84,2% | 10,9 | 64,9% | 49,3 | 91,0% | |
| (b) | Carico sospeso | 27,8 | 3,3% | 17,5 | 2,8% | 3,5 | 9,5% | 4,3 | 3,5% | 0,2 | 1,8% | 2,3 | 4,7% | % rispetto al carico netto |
| (c) | Soggetti falliti | 137,6 | 16,4% | 117,6 | 19,0% | 2,9 | 7,9% | 14,2 | 11,4% | 1,2 | 11,0% | 1,7 | 3,4% | |
| (d) | Soggetti deceduti e ditte cessate | 78,5 | 9,3% | 65,3 | 10,5% | 1,9 | 5,2% | 7,8 | 6,3% | 0,9 | 8,3% | 2,6 | 5,3% | |
| (e) | Anagrafe tributaria negativa (nullatenenti) | 91,6 | 10,9% | 75,9 | 12,2% | 4,2 | 11,4% | 8,0 | 6,4% | 1,1 | 10,1% | 2,4 | 4,9% | |
| Carico effettivo in riscossione (carico netto - b, c, d, e) | | 506,0 | 60,1% | 343,7 | 55,4% | 24,2 | 65,9% | 90,3 | 72,5% | 7,5 | 68,8% | 40,3 | 81,7% | |
| (f) | Azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione | 314,3 | 62,1% | 242,9 | 70,7% | 14,4 | 59,5% | 40,8 | 45,2% | 4,1 | 54,7% | 12,1 | 30,0% | % rispetto al carico effettivo in riscossione |
| (g) | Rate a scadere su dilazioni non revocate | 25,4 | 5,0% | 14,5 | 4,2% | 0,6 | 2,5% | 8,4 | 9,3% | 0,4 | 5,3% | 1,5 | 3,7% | |
| (h) | Riscosso | 81,3 | 16,1% | 35,3 | 10,3% | 3,1 | 12,8% | 23,4 | 25,9% | 1,2 | 16,0% | 18,3 | 45,4% | |
| Riscosso + rate a scadere (g + h) | | 106,7 | 21,1% | 49,8 | 14,5% | 3,7 | 15,3% | 31,8 | 35,2% | 1,6 | 21,3% | 19,8 | 49,1% | |
| Magazzino residuo lordo (carico effettivo - f, g, h) | | 85,0 | 16,8% | 51,0 | 14,8% | 6,1 | 25,2% | 17,7 | 19,6% | 1,8 | 24,0% | 8,4 | 20,8% | |
| (i) | Stima posizioni non lavorabili per effetti norme a beneficio contribuenti (D.L. 69/2013) | 33,7 | 6,7% | 20,3 | 5,9% | 2,4 | 9,9% | 7,0 | 7,8% | 0,7 | 9,3% | 3,3 | 8,2% | |
| (j) | Magazzino residuo netto (stima delle posizioni lavorabili) | 51,3 | 10,1% | 30,7 | 8,9% | 3,7 | 15,3% | 10,7 | 11,8% | 1,1 | 14,7% | 5,1 | 12,7% | |

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Equitalia¹⁷.

Sulla base dei dati sopra esposti appare utile un chiarimento a supporto della percentuale (44%) del magazzino che la nuova RT riferisce ai soggetti per i quali sono già state effettuate azioni cautelali o esecutive che non hanno prodotto riscossione. Dai dati sopra esposti detta percentuale, al 2015, corrisponderebbe al 60%.

Si forniscono inoltre informazioni - sempre tratte dalla citata relazione - relative a soggetti debitori distinti per fasce di debito residuo.

Tabella 11 - Soggetti e debito residuo per fasce

Importi in miliardi

| Fascia di debito residuo netto * | Soggetti ** | % soggetti | Debito residui netto | % residuo |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Fino a 1.000 euro | 10.567.693 | 52,35% | 2,49 | 0,34% |
| Da 1.000.01 a 5.000 euro | 4.259.482 | 21,10% | 9,45 | 1,29% |
| Da 5.000.01 a 50.000 euro | 3.934.667 | 19,49% | 62,62 | 8,55% |
| Da 50.000.01 a 250.000 euro | 1.065.290 | 5,28% | 102,98 | 14,06% |
| Da 250.000.01 a 500.000 euro | 173.445 | 0,86% | 54,56 | 7,45% |
| Da 500.000.01 a 1.000.000 euro | 92.650 | 0,46% | 57,42 | 7,84% |
| Oltre 1.000.000 di euro | 93.595 | 0,46% | 442,88 | 60,47% |
| Totale complessivo | 20.186.822 | 100,00% | 732,40 | 100,00% |

* La fascia è calcolata sul debito (comprensivo delle quote in coobbligazione) affidato al netto di sgravi, riscossioni e sospensioni. Sono esclusi i contribuenti con debito totalmente sospeso (732,4 miliardi = 1.058 - 216,5 - 81,3 - 27,8 miliardi)

** Il numero dei soggetti esprime la posizione su base provinciale

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati Equitalia

Si legge in proposito nella citata relazione che *"Il debito residuo iscritto a ruolo a fine 2015 è riferito da Equitalia come ascrivibile a oltre 20 milioni di codici fiscali debitori, tra persone fisiche e società. Di questi, circa 360.000 soggetti hanno posizioni iscritte a ruolo superiori a 250.000 euro e assorbono più del 75 per cento del debito residuo complessivo. I contribuenti con posizioni superiori a 400.000 euro sono circa 200.000 (1 per cento del totale) che assorbono poco più dei 2/3 del debito residuo complessivo (circa il 69 per cento); la maggior parte delle posizioni debitorie (52,35 per cento) hanno pendenze fino a 1.000 euro.*

La tabella di seguito rappresentata dà conto invece del carico affidato e di quello riscosso da Equitalia nel periodo considerato dalla definizione agevolata (anni 2000-2015)

Tabella 6 - Carico affidato ad Equitalia e carico riscosso (2000-2015)

dati in milioni

| Anno affidamento del carico | Carico netto affidato al netto di sgravi e sospensioni | Riscosso totale per anni | | | | | | | | | | | | | Totale 2006-2015 | % Riscosso su carico netto per anni | | | | | | | | | | | | | Totale 2000-2015 |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|------------------|
| | | 2000-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| 2000 | 39.182,1 | 6.409,0 | 383,1 | 337,8 | 293,2 | 259,7 | 249,1 | 193,5 | 148,9 | 127,4 | 116,6 | 90,90 | 2.199,2 | 0,98% | 0,86% | 0,75% | 0,66% | 0,64% | 0,49% | 0,38% | 0,33% | 0,30% | 0,23% | 21,97% | | | | | |
| 2001 | 20.904,5 | 3.325,0 | 283,8 | 241,0 | 186,5 | 153,1 | 141,8 | 121,7 | 93,2 | 70,4 | 113,4 | 50,30 | 1.457,4 | 1,36% | 1,15% | 0,89% | 0,74% | 0,68% | 0,58% | 0,45% | 0,34% | 0,34% | 0,24% | 22,88% | | | | | |
| 2002 | 19.323,5 | 2.471,4 | 292,9 | 247,2 | 184,1 | 149,0 | 121,2 | 109,7 | 87,1 | 67,2 | 70,4 | 47,40 | 1.370,2 | 1,52% | 1,28% | 0,95% | 0,74% | 0,63% | 0,57% | 0,45% | 0,35% | 0,36% | 0,25% | 19,88% | | | | | |
| 2003 | 20.709,7 | 2.435,8 | 468,3 | 397,7 | 293,1 | 223,4 | 214,6 | 144,5 | 118,2 | 117,4 | 85,1 | 67,40 | 2.131,8 | 2,26% | 1,92% | 1,42% | 1,08% | 1,04% | 0,70% | 0,57% | 0,57% | 0,41% | 0,33% | 22,06% | | | | | |
| 2004 | 26.590,0 | 2.001,1 | 735,2 | 545,9 | 372,2 | 327,5 | 238,3 | 182,7 | 138,5 | 117,2 | 106,7 | 80,20 | 2.942,6 | 2,76% | 2,05% | 1,46% | 1,23% | 0,90% | 0,69% | 0,52% | 0,44% | 0,40% | 0,30% | 18,22% | | | | | |
| 2005 | 37.541,9 | 1.137,00 | 1.473,7 | 844,4 | 521,3 | 403,9 | 332,0 | 249,9 | 174,1 | 142,2 | 131,7 | 96,30 | 4.369,60 | 3,92% | 2,25% | 1,39% | 1,08% | 0,88% | 0,67% | 0,46% | 0,38% | 0,35% | 0,26% | 14,66% | | | | | |
| 2006 | 51.414,1 | | 1.379,0 | 2.773,1 | 1.485,4 | 924,1 | 807,0 | 604,6 | 387,6 | 315,3 | 260,8 | 204,60 | 9.141,5 | 2,68% | 2,29% | 2,89% | 1,80% | 1,57% | 1,18% | 0,75% | 0,61% | 0,51% | 0,40% | 17,78% | | | | | |
| 2007 | 49.627,5 | | | 1.352,6 | 2.131,7 | 1.123,8 | 984,0 | 625,2 | 390,6 | 290,2 | 231,3 | 180,90 | 7.280,2 | | 2,73% | 4,80% | 2,26% | 1,92% | 1,26% | 0,79% | 0,58% | 0,47% | 0,36% | 14,67% | | | | | |
| 2008 | 49.179,7 | | | | 1.544,00 | 2.311,2 | 1.429,4 | 862,5 | 542,5 | 423,9 | 326,0 | 240,20 | 7.679,9 | | | 3,14% | 4,70% | 2,91% | 1,75% | 1,10% | 0,86% | 0,66% | 0,49% | 15,62% | | | | | |
| 2009 | 59.647,8 | | | | | 1.863,2 | 2.336,4 | 1.243,5 | 669,9 | 508,5 | 436,2 | 323,00 | 7.381,5 | | | 3,12% | 3,92% | 2,08% | 1,12% | 0,85% | 0,73% | 0,54% | 12,38% | | | | | | |
| 2010 | 68.179,9 | | | | | | 2.052,2 | 2.574,8 | 1.199,5 | 800,2 | 640,9 | 491,0 | 7.738,5 | | | | | 3,01% | 3,78% | 1,76% | 1,17% | 0,94% | 0,72% | 11,38% | | | | | |
| 2011 | 70.497,3 | | | | | | | 1.709,6 | 2.089,5 | 1.052,1 | 786,3 | 638,1 | 6.273,6 | | | | | | 2,43% | 2,94% | 1,49% | 1,12% | 0,91% | 8,90% | | | | | |
| 2012 | 73.973,3 | | | | | | | | 1.491,5 | 1.914,5 | 1.073,6 | 829,4 | 8.306,7 | | | | | | | 2,02% | 2,59% | 1,45% | 1,12% | 7,17% | | | | | |
| 2013 | 73.111,1 | | | | | | | | | 1.187,1 | 1.818,1 | 1.163,8 | 4.169,00 | | | | | | | | 1,62% | 2,49% | 1,59% | 5,70% | | | | | |
| 2014 | 77.991,2 | | | | | | | | | | 1.216,1 | 2.215,1 | 3.431,2 | | | | | | | | | 1,36% | 2,64% | 4,40% | | | | | |
| 2015 | 77.103,3 | | | | | | | | | | | | 1.524,5 | | | | | | | | | | 1,98% | 1,98% | | | | | |
| Totale | 814.997,8 | 17.779,8 | 5.815,00 | 6.737,7 | 7.613,6 | 7.794,9 | 8.876,00 | 8.822,5 | 7.530,7 | 7.133,5 | 7.411,2 | 8.243,8 | 78.319,2 | 0,62% | 0,92% | 0,86% | 0,90% | 1,09% | 1,06% | 0,92% | 0,88% | 0,91% | 1,01% | 11,90% | | | | | |

Fonte: Equitalia.

La tabella che segue invece evidenzia l'incidenza degli incassi da rateazione sul totale.

Tabella 15 - Incassi da rateazione gestiti da Equitalia

(dati in milioni)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale riscosso da ruolo | 8.876,0 | 8622,4 | 7530,7 | 7133,5 | 7411,2 | 8243,8 |
| Incassi da rateazione | 3.212,6 | 3.409,3 | 3.066,4 | 3.333,8 | 3.404,9 | 4.091,2 |
| % sul totale riscosso | 36,2% | 39,5% | 40,7% | 46,7% | 45,9% | 49,6% |

Fonte: Equitalia.

Le elaborazioni sopra riportate (fonte Corte dei conti/Equitalia) consentono di riscontrare, limitatamente ai ruoli fino al 2015, il carico (in RT 722,4 mld) potenzialmente interessato dalla definizione agevolata al netto di sgravi per indebitato, riscossioni e sospensioni. In base alle predette elaborazioni si giungerebbe infatti al valore correlabile di 732,4 mld¹³⁰. Quanto alla stima delle riscossioni (in assenza della definizione agevolata) per gli anni 2017-2019¹³¹, indicata in 8,2 mld, tale importo parrebbe coerente con il dato del riscosso registrato nel 2015 (8,243 mld). Di contro, si richiama l'attenzione sulla significatività del valore (nel complesso pari a 307,7 mld¹³²) dei carichi c.d. di difficile esigibilità in quanto relativi a debitori falliti, deceduti, nullatenenti, a ditte cessate nonché sull'importo degli incassi derivanti da rateazione sul totale degli incassi (nel 2015 il 49,6%). Rilevanti sono altresì gli importi (per un totale di 376 mld)¹³³ di quei carichi in relazione ai quali, parimenti alle altre fattispecie sopra indicate, la probabilità di adesione alla definizione agevolata è da ipotizzarsi prudenzialmente come molto bassa, anche per gli anni più recenti.

¹³⁰ 1058,0 – 216,5 – 27,8 – 81,3 = 732,4 mld

¹³¹ In RT - tabella 5 - Riepilogo sintetico.

¹³² 137,6 + 78,5 + 91,6 = 307,7 mld

¹³³ 28 + 314 + 34 = 376 mld

La tabella seguente raffronta i dati riepilogativi esposti nelle due RT (riferiti a: magazzino residuo, magazzino definito, tasso di adesione medio incassi attesi). Si evidenziano le significative differenze che sono imputate all'inclusione dei ruoli 2016, segnalandosi in particolare l'incremento degli incassi attesi (+2,328 mld.).

| A.C. 4110 RT iniziale | RT emend. | Differenza | A.C. 4110 RT iniziale | RT emend. | Differenza | A.C. 4110 RT iniziale | RT emend. | Differenza | A.C. 4110 RT iniziale | RT emend. | Differenza | A.C. 4110 RT iniziale | RT emend. | Differenza |
|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Residuo 2 incluso nella definizione agevolata | "Magazzino residuo" | | Residuo Definito | "Magazzino definito" | | Tasso di adesione medio | Tasso di adesione medio | | Incasso Atteso | Incasso Atteso | | % di pagamento per definizione | % su Magazzino definito | |
| 713.638 | 793.331 | 79.693 | 7.136 | 10.313 | 3.177 | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 4.919 | 7.247 | 2.328 | 68,9% | 70,3% | 1,4% |

Le tabelle seguenti espongono un raffronto tra dati omologhi delle due RT.

| Impatto definizione agevolata | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------------|------------------|------------|--|
| Magazzino residuo base | | | Dilazione pagamento (n. anni) | | | Incasso atteso da definizione | | | |
| Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | |
| 713.632 | 793.331 | 79.699 | 1,25 | 2,00 | | 4.919 | 7.247 | 2.328 | |

| Totale riscossione 2017 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------|---|------------------|------------|--|
| Totale | | | Da Def. Agevolata | | | Da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi | | | |
| Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | |
| 10.184 | 10.504 | 320 | 4.099 | 5.073 | 974 | 6.085 | 5.431 | -654 | |

| Totale riscossione 2018 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------|---|------------------|------------|--|
| Totale | | | Da Def. Agevolata | | | Da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi | | | |
| Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | |
| 8.563 | 9.707 | 1.144 | 820 | 7.533 | 6.713 | 7.743 | 7.533 | -210 | |

| Totale riscossione 2019 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------|---|------------------|------------|--|
| Totale | | | Da Def. Agevolata | | | Da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi | | | |
| Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | Tab. 4 RT A.C. 4110 | Tab. 6 RT emend. | Differenza | |
| 8.534 | 8.477 | -57 | 0 | 0 | 0 | 8.534 | 8.477 | -57 | |

In proposito si registra, in modo coerente con l'inclusione dei carichi 2016, una diminuzione degli importi del "magazzino non definito in via agevolata". Al fine di verificare il carattere prudenziale dei valori stimati in proposito (con significativi riflessi in ordine ai maggiori incassi attesi) ed in particolare per il primo anno, appare opportuno acquisire un maggior dettaglio informativo circa gli elementi che hanno condotto alla determinazione degli importi. È ragionevole infatti attendersi una

significativa riduzione degli incassi ordinari per le medesime ragioni esposte in RT¹³⁴ (minor tasso di assolvimento alle obbligazioni tributarie ipotizzabile per coloro che non aderiranno alla misura agevolativa in quanto privi di sufficienti disponibilità finanziarie; riduzione attività ordinaria di riscossione) ma anche per gli effetti che deriveranno dalla piena implementazione del passaggio delle funzioni della riscossione al nuovo soggetto (Agenzia delle entrate - riscossione).

Si registra che le RT hanno ponderato, in ottica prudenziale, tali fattispecie con applicazione di abbattimenti e tassi di adesione ipotizzati *ad hoc* in relazione ai differenti gradi di riscuotibilità del carico, al diverso *appeal* della misura in esame rispetto a quella del 2002 ed all'esistenza di una rateazione in corso. Tuttavia l'esposizione delle RT, pur con il supporto di tabelle riassuntive, non consente in alcuni casi di ripercorrere agevolmente ed in modo analitico i passaggi logico-matematici che hanno condotto alla determinazione degli incassi attesi¹³⁵.

In via ulteriore si osserva che le RT ipotizzano un *trend* di crescita delle riscossioni in ragione degli interventi normativi riguardanti il potenziamento dell'attività in esame. Lo stesso andamento si riflette infatti nei valori stimati (con evidenza nell'anno 2019, nel quale non vi sono effetti associabili alla definizione agevolata. La relativa previsione degli incassi attesi è infatti indicata come pari a 8.477 mln di euro, rispetto al dato di 8,2 mld che invece costituisce la stima delle riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno della riscossione). Tuttavia entrambe le RT, nelle tabelle relative alla determinazione del flusso finanziario 2017-2019 (cfr. tab. 5 RT originaria e tab. 7 nuova RT), considerano anche distintamente l'effetto degli interventi di potenziamento della riscossione (stimati in 0,5 mld di euro per gli anni 2018 e 2018)¹³⁶. Parrebbe dunque che gli effetti finanziari degli interventi di potenziamento siano stati considerati due volte. Sul punto appare necessario un chiarimento.

Analoghe osservazioni possono essere formulate rispetto alla valutazione dell'impatto finanziario associabile al complesso delle misure introdotte dal provvedimento in esame che la RT parrebbe non considerare (si pensi ad esempio a quelle norme volte a favorire la *compliance* in relazione alle quali, si ricorda, la RT ha operato una espressa e significativa quantificazione). In altri termini, parrebbe ragionevole ipotizzare interconnessioni tra le diverse misure poste in essere (non soltanto quelle di potenziamento della riscossione) il cui riflesso finanziario sui *trend*

¹³⁴ Ciò anche in considerazione di quanto si legge in RT che "*per i carichi del secondo semestre 2016, in parte stimati, il tasso di adesione è stato maggiorato a 9,5% in quanto, trattandosi di carichi appena notificati, è plausibile l'adesione di quei contribuenti che avrebbero comunque pagato in unica soluzione entro i 60 giorni dalla notifica anche in assenza dell'agevolazione*". L'adesione di tali contribuenti alla definizione agevolata (che implica peraltro il mancato incasso delle sanzioni) dovrebbe avere riflessi sulla determinazione del valore degli incassi attesi non definiti in via agevolata.

¹³⁵ Ad esempio nella parte in cui la RT, partendo dai tassi di adesione relativi all'analoga agevolazione di cui alla legge 289/2002, è giunta a rappresentare nelle tabelle riepilogative differenti tassi di adesione medi, in ragione di anno, per poi passare a considerare quale parametro unico di costruzione della stima il tasso di adesione medio dell'1,3% (nella RT originaria è pari all'1%).

¹³⁶ Riferiti all'art. 3 del D.L..

di crescita delle riscossioni andrebbe valutato *ad hoc* per evitare il rischio di amplificazioni della stima delle rispettive misure¹³⁷.

Da ultimo appare altresì utile un chiarimento - riferito all'allegato riepilogativo degli effetti finanziari di cui si riporta di seguito un estratto.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|-----|--|---------|---------|-------|--|---------|---------|-------|--|---------|---------|-------|
| 6.17 | 6 | 1 | Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016 | e | t | | 1.584,0 | 1.031,0 | 207,0 | | 1.584,0 | 1.031,0 | 207,0 | | 1.584,0 | 1.031,0 | 207,0 |
| | 6 | 1 | Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016 | c | ext | | 210,0 | 139,0 | 27,0 | | 210,0 | 139,0 | 27,0 | | 210,0 | 139,0 | 27,0 |
| | 6 | 1 | Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016 | s | c | | -506,0 | -330,0 | -66,0 | | | | | | | | |
| | 6 | 1 | Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016 | e | c | | | | | | 506,0 | 330,0 | 66,0 | | 506,0 | 330,0 | 66,0 |

In particolare circa la previsione di un impatto positivo della misura in esame anche sul saldo netto da finanziare (ad esempio per l'anno 2017 è indicato l'importo di 1,584 mln di euro (di maggiori entrate tributarie) 210 mln di euro (di maggiori entrate extratributarie) e -506,2 mln (di minori spese correnti); ciò anche in relazione alla diversa rappresentazione, nel medesimo allegato, degli effetti delle misure di cui all'art. 3 volte al potenziamento della riscossione, il cui impatto è stato previsto esclusivamente rispetto agli altri due saldi (fabbisogno ed indebitamento netto)¹³⁸. In tale ottica andrebbe inoltre chiarito quanta parte degli incassi attesi sarebbe imputabile ad enti diversi dallo Stato, INPS ed INAIL.

Articolo 6-bis **(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)**

L'articolo, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, consente attraverso la modifica dell'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511), certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4), di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

La RT aggiornata non considera la norma.

Al riguardo, considerata la natura meramente ordinamentale dell'integrazione, nulla da osservare.

Articolo 6-ter **(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni alle entrate regionali e degli enti locali la cui riscossione,

¹³⁷ Il miglioramento della *compliance* potrebbe tradursi, ad esempio, in un numero minori di carichi in futuro affidati alla riscossione.

¹³⁸ In relazione al fatto che si tratta di somme già dovute ed iscritte a ruolo che dovrebbero essere state già state almeno in parte considerate nelle previsioni delle riscossioni attese.

attraverso l'ingiunzione fiscale anziché la cartella di pagamento, non è affidata ad Equitalia ma viene effettuata direttamente dall'ente o dal soggetto privato deputato. Si demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione della presente disposizione avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

La RT presentata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati non ascrive alla norma effetti sebbene ipotizza che la stessa possa determinare un recupero di risorse da parte degli enti locali. Si aggiunge inoltre che la norma di carattere procedurale non determina effetti in termini di gettito. La RT aggiornata invece non considera la norma.

Al riguardo, pur se alla norma non vengono ascritti effetti finanziari, si rileva che laddove l'ente abbia accertato l'entrata comprensiva di sanzione, la successiva eliminazione per effetto della riscossione a seguito della definizione agevolata potrebbe determinare effetti negativi sul risultato di amministrazione derivanti dalla diminuzione delle somme conservate a residui.

Infatti, secondo l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 3.3, sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

La possibilità di un effetto negativo sul risultato di amministrazione dell'ente, derivante dalla cancellazione del residuo attivo comprensivo di sanzione, sembra più plausibile laddove si consideri che sempre l'allegato 4/2 citato afferma il principio della competenza finanziaria cd. "potenziata", che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità¹³⁹, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Solamente per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dell'Allegato n. 4/2 sono state accertate "per cassa", si prevede che si continui all'accertamento per cassa fino al loro esaurimento.

Tuttavia, gli effetti potrebbero essere solo parzialmente neutralizzati dalla quota accantonata dell'avanzo di amministrazione relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità, visto che l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 per tutti gli enti locali ha

¹³⁹ Secondo l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

consentito nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari almeno al 55 per cento e nel 2017 pari almeno al 70 per cento¹⁴⁰.

Sul punto appare utile un chiarimento del Governo.

Articolo 7

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

L'**articolo 7** riapre i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria cd. *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Per distinguere le due procedure nel fare riferimento alla procedura di collaborazione volontaria introdotta con la Legge n. 186 del 2014 useremo anche il concetto di "voluntary 2014".

Il **comma 1** introduce l'articolo 5-*octies* "Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria" al decreto-legge n. 167 del 1990.

La **lettera a)**, del comma 1, del nuovo articolo 5-*octies* prevede che le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, è consentita la presentazione dell'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della *voluntary 2014* limitatamente ai profili internazionali.

La **lettera b)**, in analogia alle norme varate nel 2014, reca norme di slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni.

La **lettera c)** prevede che per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi (previsti dall'art. 4 del decreto in esame), limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

La **lettera d)** stabilisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* C.P.) se commesse in relazione a specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA)¹⁴¹), fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme dovute per accedere alla collaborazione volontaria.

La **lettera e)** prevede che il contribuente provveda spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La *voluntary 2014* prevedeva, invece, la presentazione di una richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione. L'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto a emettere avviso di accertamento, ovvero a invitare il contribuente all'adesione spontanea. La lettera chiarisce inoltre che il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla *voluntary 2014*: non

¹⁴⁰ Nel 2017 invece la quota dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

¹⁴¹ Si tratta dei reati elencati dall'art. 5-*quinquies*, c. 1, lett. a), del decreto-legge n. 167 del 1990.

punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni, con decorrenza dal versamento in unica soluzione o della terza rata. Viene inoltre stabilito che l'Agenzia delle entrate comunichi l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

La **lettera f)** disciplina le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro il 30 settembre, stabilendo che l'Agenzia può esperire, fino al 31 dicembre 2018, le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 30 dicembre 2014, poi abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso.

La **lettera g)** prevede conseguenze sanzionatorie differenziate a seconda che il contribuente ricada nell'ipotesi di mancato versamento ovvero di versamento insufficiente e, in quest'ultimo caso, graduando ulteriormente secondo lo scostamento dal *quantum* dovuto.

In caso di mancato versamento entro il 30 settembre 2017 delle somme dovute, in deroga all'art. 5-*quinquies*, c. 4, le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi (ex art 5, c. 2, D.L. n. 167 del 1990), sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale (dunque 1,8% dell'ammontare non dichiarato ovvero 3,6% delle medesime somme, per le attività in Paesi *black list*) qualora ricorrano le seguenti ipotesi: a) trasferimento delle attività in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella cd. *white list*; b) detenzione delle attività in Italia o nei predetti Stati; c) rilascio all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. Negli altri casi, le sanzioni sono determinate in misura pari all'85% del minimo edittale (2,55% dell'ammontare non dichiarato ovvero 5,1% per attività in Paesi *black list*). La medesima misura dell'85% si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVIE, di IVAFE, di IVA e di ritenute.

Nel caso di versamento insufficiente, fermo restando quanto versato l'Agenzia provvede a recuperare le somme ancora dovute, calcolate secondo quanto previsto per il mancato versamento, con una maggiorazione del 10%: se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 10% delle somme da versare, ove le relative somme siano afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; ovvero se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 30% delle somme da versare, negli altri casi.

Analoga procedura di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate è prevista, con una maggiorazione del 3% ove gli autori delle violazioni provvedano ad un versamento insufficiente: per una frazione inferiore o uguale al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; per una frazione inferiore o uguale al 30% delle somme da versare negli altri casi.

Si prevede infine (numero 4 della lettera g)) che, se il versamento spontaneo eccede il *quantum* dovuto, gli autori delle violazioni possono chiedere che l'eccedenza sia versata a rimborso o richiederne la compensazione.

La **lettera h)**, stabilisce che, la misura agevolata della sanzione al 3% dell'ammontare non dichiarato (sanzione minima prevista dall'art. 5-*quinquies*, c. 7, decreto-legge n. 167 del 1990) ai soli fini della collaborazione volontaria in relazione alle violazioni dichiarative in tema di monitoraggio fiscale, per attività e investimenti detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, trova applicazione anche:

- nel caso di entrata in vigore, prima del 24 ottobre 2016, di un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE,

- prima della medesima data, nel caso di entrata in vigore di un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA).

La **lettera i)** disciplina una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la *voluntary* preclude la punibilità, prevedendo che a tali ipotesi si applichi la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il **comma 2** prevede che, ove sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, ovvero un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), non si applica il raddoppio delle sanzioni previsto dall'art. 12, commi *2-bis* e *2-ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, nel caso di attività detenute all'estero. Si tratta di una norma analoga a quanto previsto per la *voluntary* 2014.

Il **comma 3**, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, estende la procedura di collaborazione volontaria ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (ad es. enti e società di capitali, soggetti a IRES ai sensi dell'articolo 73 del TUIR) autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (art. 1, cc. 2-4, legge n. 186 del 2014). Il comma prevede inoltre disposizioni specifiche nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore. Per effetto delle modifiche apportate alla Camera, ove la collaborazione volontaria riguardi i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti.

Il **comma 2 dell'articolo 7** dispone che le norme attuative siano adottate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Si prevede inoltre che nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della *voluntary 2014* non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 3 dell'articolo 7** potenzia l'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali prevedendo, in particolare, che a carico dei comuni siano posti specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'AIRE pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la disposizione, non quantifica gli effetti di gettito connessi alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria.

Al riguardo, si evidenzia che il prospetto degli effetti sui saldi di finanza pubblica allegato al disegno di legge di bilancio 2017 ascrive alle disposizioni del decreto in

commento, effetti di maggiore entrata tributaria nella misura di 1,6 miliardi di euro per il 2017. Inoltre la RT allegata al DDL bilancio 2017 illustra la procedura seguita per l'individuazione dei predetti effetti di maggior gettito.

Si fa rinvio per la valutazione dei profili di quantificazione all'analisi di quest'ultimo provvedimento.

Box - Principali risultanze delle *voluntary* 2014

Con riferimento alla procedura di "*voluntary* 2014" l'Agenzia delle entrate in sede di audizione il 3 novembre u.s. ha chiarito che la stessa Agenzia ha ricevuto, entro la scadenza del termine del 30 novembre 2015, 129.620 domande di adesione. Il Direttore ha precisato che la distribuzione temporale delle domande è stata eterogenea, con la maggioranza delle domande pervenute dopo la proroga dei termini inizialmente previsti. Infatti, dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge 186/2014) fino al 30 settembre 2015 (termine inizialmente previsto di scadenza delle domande) sono arrivate circa 63.000 istanze, successivamente, tra il 1° ottobre 2015 (termine prorogato dal decreto-legge 153/2015) fino al 30 novembre 2015 sono pervenute ulteriori 66.000 istanze, con una media di 1.100 domande al giorno, quasi 5 volte il dato riferito al primo periodo.

Oltre il 98% delle domande pervenute (127.383) si riferiscono alla collaborazione volontaria internazionale, la quota restante si ripartisce per poco più di 2/3 tra domande di collaborazione nazionale (1.509, 1,2% del totale) e domande di contestuale emersione di evasione internazionale e nazionale (783, 0,6% del totale).

Il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, oggetto della procedura di emersione, ammonta a circa 61,7 miliardi di euro. Gli Stati esteri maggiormente interessati dall'emersione delle attività sono stati la Svizzera, il Principato di Monaco, Bahamas, Singapore, Lussemburgo, San Marino e Liechtenstein.

Alla data del 31 ottobre 2016, risultano ancora da esaminare il 3,4% delle istanze (pari a circa 4.400 istanze). Mentre è stata conclusa la lavorazione del 67,2% delle istanze ed è in corso di perfezionamento l'iter del residuo 29,4%, cfr. grafico seguente

Grafico: Stato di lavorazione delle istanze di collaborazione volontaria

Istanze non lavorate

Istanze in corso di lavorazione



Istanze concluse

L'Agenzia delle entrate ha precisato poi che la *voluntary* 2014 ha permesso l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali per circa 61,7 miliardi di euro riferibili a quasi 130.000 contribuenti.

Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva presentato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF 2016 viene indicato che Nell'ultimo trimestre 2015, l'esame delle richieste di collaborazione volontaria presentate ha portato

all'emissione di circa 20.400 atti di accertamento per il recupero delle imposte non versate che hanno consentito di incassare circa 220 milioni di euro comprensivi di imposte, sanzioni ed interessi.

Nel comunicato stampa del [9 dicembre 2015](#), l'Agenzia delle entrate dichiarava che, con riferimento alle oltre 129 mila domande ricevute, si poteva stimare un gettito di circa 3,8 miliardi di euro, al netto degli interessi, applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata chiesta la regolarizzazione.

Articolo 7-bis

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore)

Il **comma 1** prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi "anche" nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Il **comma 2** prevede che, contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma precedente, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

Box - dati 2014 sugli Studi di settore

Con riferimento all'anno 2014 il Dipartimento delle Finanze ha presentato una sintesi dei dati relativi agli studi di settore. L'applicazione degli Studi di Settore nel 2014 ha riguardato 3,614 milioni di soggetti, per il 65% persone fisiche. I ricavi/compensi totali sono stati pari a 713,7 miliardi di euro (-2,1% sul 2013).

Il reddito totale dichiarato, pari a 101 miliardi di euro, mostra, a differenza dei ricavi/compensi, un andamento positivo (+3,1% rispetto al 2013). In particolare, il reddito medio dichiarato è risultato pari a 25.900 euro per le persone fisiche (+2,2%), 37.000 euro per le società di persone (+4,1%) e 26.700 euro per le società di capitali ed enti, unico che presenta un aumento più considerevole (+12,3%).

Analizzando le composizioni percentuali dei valori dichiarati le società di capitali, pur dichiarando la metà del totale dei ricavi/compensi (51%), dichiarano solo il 16% del totale dei redditi; al contrario le persone fisiche, pur dichiarando solo il 27% dei ricavi o compensi totali, dichiarano il 61% dei redditi totali.

Un confronto tra i livelli di reddito medio dei soggetti congrui e non congrui evidenzia differenze molto elevate: escludendo i soggetti di minori dimensioni, si passa complessivamente da un reddito medio di 44.560 euro per i soggetti congrui ad una perdita media di 730 euro per quelli non congrui.

La RT rappresenta che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che non sono associati effetti finanziari, andrebbero valutate in termini di eventuali riflessi sul gettito fiscale, le due tendenze contrastanti tra la "maggiore propensione all'adempimento" riferibile alla percezione di un'amministrazione fiscale più collaborativa e la "minore propensione all'adempimento" riferibile alla percezione di una minore probabilità di incorrere in accertamenti^{142 143 144}.

Articolo 7-ter **(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento)**

L'articolo stabilisce che non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT aggiornata descrive la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che gli effetti finanziari riconducibili alla deroga in esame risulterebbero compensati nei limiti di 1 milione di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017, a valere delle disponibilità relative al fondo per l'attualizzazione degli effetti di cassa iscritto in bilancio (cap. 7593), andrebbe comunque confermata l'esistenza delle corrispondenti disponibilità, per l'anno in corso

¹⁴² Si veda OECD (2015), [Tax Administration 2015](#): Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris, per una sintesi sui criteri di selezione, il numero di contribuenti controllati e la distribuzione del personale nei paesi che hanno unità dedicate a individui ad alto reddito.

¹⁴³ FMI (2015). Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali, pag. 38.

¹⁴⁴ Da ultimo può essere utile riportare quanto osservato dal Fondo Monetario Internazionale nel Rapporto, commissionato dal Ministero dell'economia e delle finanze, su "Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali" di fine dicembre 2015:

<<Una migliore leva può essere ottenuta attraverso l'uso degli studi di settore. Gli studi di settore sviluppati dall'AdeE sono stati inizialmente utilizzati sia come strumento per i contribuenti per il controllo della propria dichiarazione sia come elemento utilizzato per accertamenti automatici. A seguito di sentenze sfavorevoli, l'AdeE ora usa tale strumento come un indicatore di rischio per la selezione dei casi da sottoporre a controllo. L'attività di verifica assorbe molte risorse ed è in grado di coprire solo una piccola parte di casi nel segmento delle piccole imprese. Occorre prendere in considerazione l'invio di lettere ai contribuenti che presentano anomalie indicative di situazioni di dichiarazioni inferiori al dovuto, invitandoli a rivedere le loro dichiarazioni fiscali e a ritrasmetterle corrette. I contribuenti che non rispondono dovrebbero ricevere una seconda lettera che indica una possibile azione di controllo. Almeno una parte di coloro che non rispondono per la seconda volta dovrebbe essere selezionata per il controllo. Questo approccio consentirà una maggiore copertura delle piccole imprese e un più alto livello di *compliance*.>>

e dal 2017, a valere dello stanziamento richiamato del bilancio in gestione (2016/2018).

Nel contempo, va rilevato che la suddetta modalità di compensazione operante in termini di sola cassa non consente la compensazione anche degli eventuali effetti di risparmio che risultino esser stati già contabilizzati anche in termini di competenza finanziaria per il 2016 e a decorrere dal 2017, a valere dello stanziamento del bilancio dello Stato in corrispondenza al trasferimento all'ANAC¹⁴⁵ in virtù dell'applicazione delle misure di contenimento delle spese operate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 90/2014.

A tale proposito, va evidenziato che la RT annessa all'A.C. 2486 - recante il ddl di conversione del citato decreto-legge n. 90/2014 - non contemplava, a suo tempo, la immediata contabilizzazione di effetti di correzione dei saldi tendenziali, ritenendoli però "valutabili" a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Ne segue che, a rigore, i tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, su cui sono state calibrate le previsioni del bilancio dello Stato vigente redatte per gli esercizi 2016 e dal 2017, dovrebbero contemplare, tra gli altri, anche effetti di correzione già stimati a tale titolo in termini di saldo netto da finanziare.

Nel qual caso, la compensazione in esame dovrebbe interessare anche il saldo netto, ragion per cui la stessa andrebbe correttamente riformulata con formale copertura a valere di tutti i tre saldi di finanza pubblica.

Articolo 7-quater ***(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)***

L'articolo è stato aggiunto in sede di esame parlamentare; sono numerose le materie interessate dagli interventi. La sintesi che segue è riferita ai rispettivi commi dell'articolo 7-quater.

Comma 1; modifica l'articolo 32, comma 1, del D.P.R. 600/1973 eliminando il riferimento ai "compensi" dei professionisti nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica ed accertamento presuntivo, derivante dalle movimentazioni bancarie, da parte degli uffici finanziari¹⁴⁶. Aggiunge inoltre che per i prelievi o le riscossioni, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese - qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili - scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con Sentenza 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi"; da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da conti correnti bancari effettuati da lavoratori autonomi e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell'ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivo di reddito.

¹⁴⁵ Il capitolo 2116 dello Stato di previsione del MEF relativo alle somme da trasferire annualmente all'ANAC reca una previsione definitiva di spesa pari a 4,5 milioni per il 2016 e di 4,2 milioni per il 2016 e 2017.

¹⁴⁶ Si ricorda che l'articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, dispone, che gli uffici possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni bancarie. Se il contribuente non dimostra che ha tenuto conto dei versamenti e prelievi per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, i dati e le notizie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38,39,40 e 41 del D.P.R. n. 600/1973.

Commi 2 e 3; il comma 2 sostituisce parzialmente il comma 2 dell'articolo 110 del TUIR 917/1986, in materia di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero. La novità concerne la conversione in euro di dette poste di bilancio secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili, in luogo dell'uso, secondo la normativa vigente, del cambio alla data di chiusura dell'esercizio. In ogni caso, così come risulta anche dalla legislazione in vigore, le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Inoltre, per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera, è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione ai saldi dei conti del cambio utilizzato nel bilancio, secondo i corretti principi contabili. Il comma 3 specifica che le dette modifiche trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; sono fatti salvi inoltre i comportamenti pregressi che hanno comportato, in deroga alla disciplina vigente, una conversione delle poste secondo le disposizioni modificative ora in esame.

Comma 4; la novella apportata riguarda l'utilizzo della riserva di traduzione che si viene a formare nei casi di bilanci consolidati di società per effetto del cambio monetario (della traduzione) di tutte le attività e le passività delle società partecipate nella moneta della capogruppo. Nello specifico è previsto che l'importo della riserva di traduzione¹⁴⁷, che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Comma 5; dispone, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, che le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto a tali tipologie di spesa viene esteso il regime fiscale vigente, contenuto nell'articolo 54, comma 5 del TUIR 917/1986, per le spese di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente.

Commi 6, 7, 8; il comma 6 dispone che la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, possa essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC)¹⁴⁸ all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di PEC. Definisce inoltre le modalità di invio e di certificazione di avvenuta ricezione degli atti, disciplinando anche i riflessi della nuova normativa in tema di rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. È inoltre previsto che per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di PEC la notifica possa essere eseguita, qualora ne sia fatta richiesta all'indirizzo di PEC di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il quarto grado), secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 7 riferisce l'applicazione della suddetta disciplina alle notificazioni, degli avvisi e degli altri atti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017; per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta valida la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi del comma 8 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma 6, sarà emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Commi 9, 10, 11, 12, 13; il comma 9 reca modifiche all'articolo 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973, in tema di notificazione delle cartelle di pagamento, disponendo che la notifica avvenga all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per coloro che, pur non essendo obbligati alla PEC da indicare nell'INI-PEC, ne facciano richiesta, la notificazione può avvenire all'indirizzo indicato all'atto della richiesta. Il comma 10 dispone che, per soddisfare la massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relativi a soggetti che hanno richiesto la notificazione alla PEC siano rinnovate mediante invio alla PEC del destinatario ed i termini di impugnazione decorrano dalla data di rinnovazione della notifica. Il comma 11 disciplina in materia di

¹⁴⁷ Risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

¹⁴⁸ Ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali ed alle correlate sanzioni disponendo che essa può essere eseguita dall'ufficio anche a mezzo di PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti dalla legge. Con il comma 12 si prevede che alle notificazioni dei citati atti relativi alle operazioni catastali si possano applicare le vigenti disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60 del D.P.R. 600/1973). Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi¹⁴⁹. Il comma 13 riferisce l'applicazione delle disposizioni dei commi 11 e 12 alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

Commi 14, 15; il comma 14 posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati. Il comma 15 prevede che tale disposizione si applichi a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

Commi 16, 17, 18; il comma 16 prevede la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori. Ai sensi del successivo comma 17 la medesima sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. 633/1972), dei controlli formali (ai sensi dell'articolo 36-*ter* del D.P.R. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Il comma 18 permette la cumulabilità dei termini di sospensione dell'accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Comma 19; posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni¹⁵⁰ di cui all'articolo 5 del TUIR 917/1986. Il versamento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'IRAP viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Vengono poi espunti tutti i riferimenti alle dichiarazioni unificate¹⁵¹. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

Comma 20; a fini di coordinamento con le disposizioni contenute nel precedente comma si modificano gli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1, lettera *b*) del D.P.R. 542/1999, prevedendo che i termini di versamento IVA (richiamati nella locuzione "dichiarazione unificata annuale") siano allineati a quelli precedentemente illustrati al comma 19, che aveva espunto ogni riferimento alle dichiarazioni unificate.

Commi 21 e 22; con il comma 21 si abroga la comunicazione delle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini IVA, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino¹⁵². Il comma 22 dispone che la modifica in argomento trovi applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Comma 23; aggiunge un periodo finale al comma 3 dell'articolo 4 del DL 167/1990; in tal modo estende anche agli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, l'esonero dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, finora previsto

¹⁴⁹ Articolo 6-*ter* del D.Lgs. 82/2005.

¹⁵⁰ Società semplici, in nome collettivo, e in accomandita semplice. Le medesime società qualora effettuino versamenti a titolo delle imposte in argomento a causa di liquidazione, fusione, trasformazione e scissione vedono slittare il termine finale dal giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, all'ultimo giorno del mese.

¹⁵¹ Con il termine dichiarazioni unificate si intende il modello UNICO con cui il contribuente può effettuare l'invio delle dichiarazioni; IRPEF/IRES, IVA, IRAP, studi di settore, parametri o indicatori di normalità economica.

¹⁵² Ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993.

per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. Rimane però l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).

Comma 24; viene sostituito il comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011. In particolare è previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare¹⁵³. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione in discorso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro o a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Commi 25 e 26; il comma 25 consente ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari¹⁵⁴ di optare, in alternativa alle ordinarie modalità di dichiarazione e versamento, per le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale¹⁵⁵. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole per l'esercizio dell'opzione. Il comma 26 dispone che la modifica suddetta decorra dall'anno 2017.

Comma 27; apporta modifiche a diversi articolo del TUIR:

- a) in tutti gli articoli in cui ricorra la locuzione "mancato rinnovo" essa viene sostituita con la parola "revoca". Tale modifica ha la conseguenza di far sì che le opzioni esercitabili per i diversi regimi contenuti nel TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite previsto nei differenti casi, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.
- b) Modifica dell'articolo 115 comma 4; in materia di opzione per la trasparenza fiscale si aggiunge un periodo con il quale si prevede che al termine del triennio (che rappresenta la durata del regime fiscale in parola) l'opzione si intenda tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non intervenga apposita revoca, da dare secondo modalità e termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Tale disposizione si applica al termine di ogni triennio.
- c) Sostituzione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 117; anche nel caso dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti si dispone la tacita prosecuzione per un ulteriore triennio a meno che essa non sia esplicitamente revocata usando modalità e termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio; è poi previsto che il soggetto controllante, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, possa modificare il criterio utilizzato¹⁵⁶ per l'attribuzione delle perdite residue alle società che le hanno prodotte, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.
- d) Sostituzione del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 124; in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio si prevede che le perdite fiscali siano attribuite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il controllo, secondo criteri stabiliti dai soggetti interessati e comunicati all'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa. Inserimento del nuovo comma 4-*bis* con il quale

¹⁵³ Effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

¹⁵⁴ Di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al DPR642/1972.

¹⁵⁵ Disciplinata dagli articoli 15 e 15-*bis* del DPR642/1972.

¹⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del TUIR 917/1986, così come modificato dal presente comma, lettera d).

si dispone che entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo, la società o ente controllante sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.

- e) Modifica in più parti dell'articolo 125 con la finalità di coordinare la disciplina della tassazione di gruppo con le novelle introdotte in materia di rinnovo tacito dell'opzione; specifica poi che la società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate, così come già visto, l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto seguendo modalità e termini previsti per la comunicazione della revoca.
- f) Sostituzione del comma 1 dell'articolo 132; con la novella si modifica la disciplina del consolidato mondiale al fine di permettere anche per tale regime opzionale il rinnovo tacito dell'opzione allo scadere del termine dei cinque anni.
- g) Sostituzione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 155; anche in materia di regime speciale opzionale della *tonnage tax*¹⁵⁷ è previsto che l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore decennio, a meno che non vi sia la revoca espressa secondo le modalità ed i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Comma 28; dispone che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adeguerà le vigenti disposizioni alle modifiche introdotte con il comma 27.

Comma 29; prevede che anche nei casi di opzione da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, qualora l'adempimento non sia tempestivamente eseguito, l'opzione non sia preclusa purché non vi sia stata una contestazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento e a condizione che il contribuente presenti gli specifici requisiti previsti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e versi la misura minima della sanzione stabilita¹⁵⁸.

Comma 30; le disposizioni contenute nei commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Comma 31; abroga la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 11 del D.L. 66/2014 in materia di versamento unificato. Nello specifico si sopprime l'obbligo, per i soggetti non titolari di partita IVA, dell'invio telematico del modello unico di versamento (F24) per i pagamenti superiori a 1.000 euro¹⁵⁹, con il ripristino quindi delle modalità di pagamento in forma cartacea.

Comma 32; modifica dell'articolo 38-*bis*, comma 3, alinea e 4, alinea del D.P.R. 633/1972. In tal modo si innalza da 15.000 euro a 30.000 euro il valore dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Commi 33, 34, 35; il comma 33 modifica in più parti il D.P.R. 601/1973 in materia di agevolazioni tributarie per il settore del credito:

- a) 1) sostituzione dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 20; in particolare il primo comma dispone - per gli enti che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine nonché altre operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata effettuate in particolari settori¹⁶⁰ e che optano per il l'imposta sostitutiva - l'obbligo di presentare in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione delle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate¹⁶¹. Ai sensi del

¹⁵⁷ Regime speciale opzionale di determinazione forfetaria dell'imponibile delle imprese marittime.

¹⁵⁸ Così come disciplinato dall'articolo 2, comma 1 del D.L. 16/2012.

¹⁵⁹ Che però non derivino da compensazioni con importi a credito.

¹⁶⁰ Come individuati dagli articolo 15, 16 del citato D.P.R. 601/1973.

¹⁶¹ La vigente disposizione prevede che la dichiarazione annuale, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva opzionale (da corrispondere in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) sia presentata - entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio indicando le somme

novellato comma 2 sono gli enti stessi ad effettuare la liquidazione dell'imposta (autoliquidazione) ed il versamento a saldo entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento in acconto, pari al 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente, è versato in due rate¹⁶² entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine¹⁶³. Infine il nuovo comma 3 prevede che l'eventuale eccedenza dell'acconto, rispetto all'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, possa essere computata in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero possa essere richiesta a rimborso.

2) con la modifica al quinto comma dell'articolo 20 viene aggiunto il controllo mediante procedure automatizzate da parte dell'Amministrazione finanziaria; qualora dal controllo risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni¹⁶⁴.

- b) Sostituzione del comma 5 dell'articolo 20-*bis* in materia di operazioni di finanziamento strutturate¹⁶⁵; in particolare per tali operazioni viene esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di calcolo e di versamento dell'acconto del 95%, come su descritto¹⁶⁶.

Il comma 34, per motivi di coordinamento normativo con la nuova disciplina, abroga gli obblighi dichiarativi relativi all'opzione per l'imposta sostitutiva in argomento, previsti dal comma 4 dell'articolo 8 del D.L. 90/1990¹⁶⁷. Abroga anche i citati commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del D.L. 151/1991 in materia di modalità di versamento dell'imposta sostitutiva. Il comma 35 fa decorrere le disposizioni di cui ai precedenti commi 33 e 34 dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Commi 36 e 37; il comma 36 sostituisce il comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 237/1997 in materia di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. In particolare si aggiorna il riferimento agli uffici competenti a tale riscossione alle nuove disposizioni vigenti, infatti in luogo del Dipartimento del territorio e degli uffici periferici di esso, si prevede che la riscossione sia effettuata dagli uffici provinciali -territorio dell'Agenzia delle entrate, e si specifica che il versamento di tali tributi è effettuato mediante: versamento unitario (mediante modulo F24), contrassegni sostitutivi, carte di

sulle quali si commisura l'imposta dovuta ed indicando separatamente l'ammontare dei finanziamenti soggetti ad aliquota normale e ad aliquota ridotta e l'ammontare dei finanziamenti speciali - all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente. Quest'ultimo annota sulla dichiarazione ricevuta l'ammontare dell'imposta dovuta ed il suo versamento, in unica soluzione, avviene entro trenta giorni.

¹⁶² La prima per il 45% dell'importo, mentre la seconda per il 55%.

¹⁶³ Quindi il versamento, in caso di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre, avviene in acconto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, e a saldo entro il mese di ottobre.

¹⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 in materia di ritardi od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

¹⁶⁵ La disciplina in argomento viene applicata anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti, ecc.

¹⁶⁶ Per queste operazioni il vigente comma 5, già disponeva la non applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, commi 3 e 3-*bis* del D.L. 151/1991, che disciplinano il versamento di un acconto pari al 90% dell'ammontare dell'imposta sostitutiva sulle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio.

¹⁶⁷ Che dispone che coloro che effettuano le operazioni di credito in argomento devono presentare due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio.

debito o prepagate, modalità telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico. Il comma 37 rinvia per definire le modalità di attuazione ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Commi 38 e 39; il comma 38 sostituisce l’articolo 24 della L52/1985 in materia di orario di apertura delle conservatorie immobiliari. L’apertura al pubblico è quindi fissata dalle ore 8 e 30 alle ore 13 (in luogo delle 12 e 30) nei giorni feriali con esclusione del sabato; le ispezioni nei registri immobiliari ed il rilascio di copie di formalità e di certificazioni potranno essere effettuati oltre che nei giorni di apertura, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell’Agenzia delle entrate. Rimane invece fermo l’orario di chiusura anticipato alle ore 11 nell’ultimo giorno lavorativo del mese. Il comma 39 stabilisce che le nuove disposizioni decorrano dal 1° febbraio 2017.

Commi 40 e 41; il comma 40 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, l’istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l’ufficio territorialmente competente, fermo restando le circoscrizioni stabilite dalla vigente normativa. Il comma 41 prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l’Agenzia delle entrate, siano definite le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, nonché le modalità di conservazione e accesso ai registri ed ai documenti in esse conservati.

Comma 42; modifica il D.P.R. 115/2002 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia:

- a) aggiunge all’articolo 73 i commi *2-ter* e *2-quater*. Il primo nuovo comma prevede che la registrazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari, nel processo civile e amministrativo, di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sia richiesta entro trenta giorni dalla data in cui detti atti sono divenuti definitivi. Il successivo comma *2-quater* prevede che le parti possano segnalare all’ufficio giudiziario, la sussistenza dei presupposti validi per la registrazione, con prenotazione a debito¹⁶⁸ degli atti giudiziari nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. L’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall’ufficio giudiziario con apposito atto da trasmettere all’ufficio finanziario insieme alla richiesta di registrazione.
- b) Sostituisce, al comma 1 dell’articolo *73-bis*, il termine entro il quale, nel processo penale, deve essere richiesta la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno; si passa infatti dal termine di cinque giorni a quello di trenta giorni. Aggiunge anche il comma *1-bis* con il quale si fa rinvio alla norma contenuta nel nuovo comma *2-quater* dell’articolo 73 come sopra specificato.

Comma 43; modifica i seguenti articoli del testo unico in materia di imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986:

- a) all’articolo 13, il comma 3 è sostituito al fine di modificare i termini entro i quali i cancellieri sono tenuti a richiedere la registrazione delle sentenze.
- b) Si integra l’articolo 59 comma 1, lettera *d)* in materia di registrazione a debito, aggiungendo, oltre alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche gli altri atti degli organi giurisdizionali.
- c) Si aggiungono periodi al comma 2 dell’articolo 60 in materia di modalità per la registrazione a debito; in particolare si prevede che l’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell’ambito applicativo degli altri atti giurisdizionali o delle sentenze che condannano al risarcimento del danno da fatti costituenti reato, possa sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all’ufficio giudiziario. Quest’ultimo avrà 30 giorni di tempo per fornire all’ufficio finanziario il proprio parere motivato, con apposito atto, circa l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

¹⁶⁸ Cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute.

Commi 44 e 45; il comma 44 sostituisce il comma 15-*quinquies* dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972 in tema di cessazione d'ufficio delle partite IVA inattive. In particolare la modifica concerne la previsione di chiusura d'ufficio, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle partite IVA dei soggetti che risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, artistiche o professionali, escludendo quindi la previgente procedura che prevedeva il contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente. In ogni caso gli uffici finanziari avranno poteri di controllo e accertamento; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della disciplina in argomento, prevedendo in particolare forme di comunicazione preventiva al contribuente. Occorre osservare che il nuovo comma elimina la norma che prevedeva il pagamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. Il comma 45 modifica l'articolo 5, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 471/1997 al fine di eliminare le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, previste a legislazione previgente.

Comma 46; aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 al fine di consentire ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati, di completare le attività di comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni, di consegnare copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto, nonché di effettuare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni predisposte, entro il 23 luglio di ciascun anno, in luogo della vigente data del 7 luglio. Tale slittamento è permesso a condizione che i citati soggetti abbiano effettuato entro il 7 luglio dello stesso anno la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

Comma 47; inserisce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2014 in tema di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata dei redditi con lo scopo di posticipare al 23 luglio di ciascun anno (la vigente data era il 7 luglio) la data di scadenza dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata, effettuato direttamente dal contribuente.

Comma 48; sostituisce il quinto ed il sesto periodo dell'articolo 39, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 241/1997 in materia di sanzioni in caso di rilascio del visto di conformità o di asseverazione infedele. In particolare la novità concerne la possibilità per il CAF o il professionista, anche oltre il vigente termine del 10 novembre, di trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero qualora questi non intenda presentarla, di presentare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, a condizione che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione riducibile ai sensi delle norme disciplinate per il ravvedimento operoso¹⁶⁹.

La RT integrativa presentata dal Governo evidenzia i seguenti effetti.

In relazione al comma 1 osserva che nelle circolari dell'Agenzia delle entrate gli uffici sono stati invitati a non tenere conto di prelevamenti e versamenti ragionevolmente riconducibili ad esigenze di vita quotidiana. Pertanto la scarsa entità dei prelievi giornalieri e mensili complessivi non rilevante ai fini della presunzione fa ragionevolmente escludere la presenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per i commi da 2 a 4, osserva che le disposizioni intervengono sull'articolo 110 del TUIR modificando il criterio di valutazione fiscale della conversione dei saldi di conto per le stabili organizzazioni all'estero e per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera. In particolare, viene previsto che la valutazione dei predetti saldi avvenga secondo i criteri stabiliti dai corretti principi contabili; la legislazione vigente, invece, dispone che la valutazione avvenga sulla base del cambio

¹⁶⁹ Articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

alla data di chiusura dell'esercizio. Dall'esame delle variazioni fiscali relative a poste espresse in valuta estera desumibili dalle dichiarazioni dei redditi delle ultime due annualità disponibili (anni d'imposta 2013 e 2014) risulta una sostanziale invarianza tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione. Pertanto, alla modifica in esame non ascrive effetti di gettito.

Con riferimento al comma 5 evidenzia che per effetto dell'entrata in vigore della disposizione non deriveranno variazioni in termini di gettito in quanto la stessa ha sostanzialmente natura semplificatrice e si configura come una mera partita di giro (in tal modo si evita, per i professionisti, la procedura che prevede il riaddebito in fattura delle spese di viaggio e trasporto al committente e la conseguente deduzione del medesimo valore quale componente negativo di reddito).

I commi da 6 a 13 sono finalizzati a potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito delle procedure di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti, prevedendo quindi l'utilizzo (in alternativa alle vigenti modalità di notifica degli atti tributari) della posta elettronica certificata. Dalle norme in esame evidenzia quindi che deriverà sicuramente, a partire dal 2017, una riduzione dei costi rispetto alle modalità di notifica tradizionali, che per motivi prudenziali non stima. Ipotizza che in una fase di avvio, considerando anche i connessi tempi organizzativi, non ritiene opportuno considerare tutte le tipologie di atti che potranno in futuro beneficiare di questa nuova modalità di notifica, che sono stimati (sulla base dei dati dell'esercizio 2014) complessivamente in oltre 800.000. Sottolinea poi che il costo unitario di tali notifiche, tramite l'attuale servizio postale, è di circa 11 euro. Le disposizioni sulla PEC vengono inoltre estese a decorrere dall'anno 2017, in alternativa alle vigenti modalità di notifica, anche agli atti relativi alle operazioni catastali, con una conseguente riduzione dei costi che, anche in tale ambito, prudenzialmente non quantifica.

Per i commi 14 e 15 evidenzia che le disposizioni modificano il termine entro il quale le certificazioni sono consegnate agli interessati, termine attualmente fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. L'intervento è finalizzato a consentire una più agevole gestione del processo da parte dei sostituti d'imposta tenuti alla capillare distribuzione delle certificazioni ai percipienti. Conclude sottolineando che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Erario.

Con riferimento ai commi da 16 a 20 in tema di razionalizzazione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni per i versamenti, rappresenta che non si ascrivono effetti sostanziali in termini di gettito.

Per quanto attiene i commi 21 e 22, in materia di comunicazione delle avvenute registrazioni IVA nelle relazioni intercorse con operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, la RT non ascrive effetti di gettito.

Per il comma 23 in tema di dichiarazione degli immobili detenuti all'estero la RT, dopo aver ricordato gli adempimenti vigenti in tema di indicazione dei citati immobili in dichiarazione annuale dei redditi (mediante compilazione del quadro RW),

evidenzia che la disposizione semplifica l'adempimento dichiarativo, consentendo al contribuente di compilare il quadro RW all'atto dell'acquisizione dell'immobile e non compilandolo nelle dichiarazioni degli anni successivi, nel caso in cui, rispetto alla detenzione di immobili situati all'estero, non siano intervenute modifiche rispetto al primo periodo d'imposta. Sottolinea quindi che le informazioni fornite nell'anno di acquisto dell'immobile, unitamente alla permanenza dell'obbligo in caso di variazioni e all'intensificazione dello scambio di informazioni, potranno garantire la continuità e l'efficacia del presidio. Per tali motivi conclude affermando che il *trade-off* tra le contrapposte esigenze di efficienza del controllo e di semplificazione per il contribuente, appare bilanciato e la modifica non è idonea a determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 24 in materia di cedolare secca non ascrive effetti sostanziali di gettito.

Per i commi 25 e 26, la RT evidenzia che i contribuenti interessati dalla modifica sono essenzialmente quelli che già utilizzano la modalità virtuale per l'assolvimento dell'imposta di bollo su altri atti e documenti. Inoltre, avendo la delega di pagamento F23 un costo maggiore per l'Agenzia rispetto a quella F24, la modifica non è idonea a determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento ai commi da 27 a 30, in materia di scelte per i regimi opzionali, evidenzia la natura di semplificazione delle disposizioni e pertanto, avendo le norme carattere procedurale non sono suscettibili di produrre effetti di gettito.

In relazione a quanto previsto nel comma 31, in materia di presentazione in forma cartacea dei modelli di pagamento F24 evidenzia che la disposizione, per i versamenti effettuati dai soggetti non titolari di partita IVA, ripristina le modalità di versamento previgenti all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, lettera e), del D.L. 66/2014 che non obbligavano tali contribuenti all'utilizzo del canale telematico nel caso in cui il saldo finale del modello F24 fosse stato di importo superiore a mille euro. Ai fini della stima dei costi a carico dell'Agenzia delle entrate derivanti dall'entrata in vigore della norma, viene considerato l'ammontare medio annuale di detti costi registrato in relazione agli F24 di importo maggiore di 1.000 euro, al netto pertanto, di quelli concernenti i versamenti da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA a saldo "0" o con compensazione e saldo finale maggiore di zero. Osserva quindi che l'ammontare dei costi annui derivanti dall'entrata in vigore della disposizione — che si produrranno dal 2017 - non è al momento determinabile con precisione. In ogni caso, ritiene che lo stesso troverà ampia compensazione nei risparmi di spesa che si realizzeranno in dipendenza delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 dell'articolo in esame (Notificazioni ai contribuenti imposte per legge relative ad atti e avvisi tributari).

Con riguardo al comma 32, concernente il miglioramento delle procedure di rimborso la RT rappresenta che la nuova disciplina, modificando semplicemente le condizioni per l'accesso a compensazioni e rimborsi, non incide sulla genesi degli importi vantati a tale fine e quindi non produce effetti di gettito.

Con specifico riguardo ai nuovi commi da 33 a 35 in materia di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, evidenzia che le norme semplificano le modalità di presentazione della dichiarazione e liquidazione dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni sui finanziamenti di cui agli articoli 15 e 16 del DPR n. 601 del 1973, adeguandole alle modalità dichiarative previste per altri tributi nonché alle modalità di trasmissione telematica. In particolare, a seguito di tali modifiche, l'acconto è calcolato nella misura del novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'intero esercizio precedente e versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo. Le modifiche previste si applicano alle operazioni effettuate a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. La RT evidenzia quindi che la disposizione comporta effetti positivi sul gettito per il primo anno di applicazione non quantificabili. Di contro per gli anni successivi la norma non determina effetti in termini di gettito.

Con specifico riguardo a quanto previsto nei commi 36 e 37, in materia di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, la RT aggiornata evidenzia che la disposizione, applicabile dal 1° luglio 2017, si inserisce nell'ambito delle iniziative che tendono, in prospettiva, alla creazione di condizioni idonee alla eliminazione dei servizi di cassa, con connesse riduzioni di costi sostenuti sia per la remunerazione del servizio di ritiro che di riversamento dei valori riscossi, oltre che organizzativi. In conseguenza dell'eliminazione, a regime, della possibilità di far pagare i servizi erogati all'utenza in contanti o tramite assegni circolari, resa possibile dalla norma, prefigura un risparmio dei costi attualmente sostenuti per la remunerazione del servizio di ritiro e riversamento dei valori riscossi, stimabili, tenuto conto dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in circa 2,7 milioni su base annua. Riferendosi quindi agli oneri aggiuntivi connessi all'incremento degli attuali sistemi di pagamento alternativi al contante (es. POS, F24) o all'introduzione della modalità di pagamento tramite contrassegni ritiene che gli stessi - sebbene al momento non precisamente quantificabili, in quanto dipendenti dalle modalità di pagamento alternative al contante che saranno preferite dall'utenza — siano inferiori al risparmio sopra quantificato. Prefigura altresì ulteriori benefici, seppure non direttamente quantificabili, connessi alla eliminazione del rischio di furti - con la conseguente eliminazione del rischio per i dipendenti e per il patrimonio aziendale - frodi e malversazioni, nonché legati alla riduzione degli adempimenti contabili che potranno prevedere una disponibilità di risorse interne, attualmente impiegate in tali attività, da utilizzare per altre finalità d'ufficio.

In relazione a quanto previsto ai commi 38 e 39, recanti disposizioni sull'orario di apertura al pubblico delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, la RT rappresenta che in un'ottica di economicità di gestione e di semplificazione, la nuova disciplina consente di ampliare la fruizione dei servizi di ispezione e di certificazione. La norma, oltre ad essere coerente con una più efficiente allocazione delle risorse, comportando,

in prospettiva, una riduzione dei costi, permetterebbe una maggiore flessibilità nell'erogazione dei servizi verso il pubblico.

I commi 40 e 41 recano disposizioni in tema di allocazione dei registri cartacei di pubblicità immobiliare, prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, ubicate anche in luoghi diversi da quelli in cui è situato l'ufficio territorialmente competente. Evidenzia che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per l'Erario, consentendo inoltre la riduzione degli oneri di locazione e di gestione sia per la diminuzione degli spazi attualmente utilizzati, sia attraverso possibili accorpamenti degli archivi delle stesse sezioni stralcio, realizzando anche economie di scala. Così come per la modifica del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni approvato con Regio decreto n. 2153/1938 (articolo 24), la disposizione potrà, infatti, consentire opportune modifiche al piano di razionalizzazione previsto dall'art. 24 del decreto legge n. 66/2014 con conseguenti ulteriori risparmi nella gestione delle sedi dell'Agenzia.

Con specifico riguardo ai commi 42 e 43, recanti disposizioni in materia di atti giudiziari, la RT rappresenta che l'intervento normativo razionalizza le disposizioni che hanno effetto sull'istituto della prenotazione a debito. Dopo aver ricordato la portata normativa delle novità, conclude quindi rilevando che la disposizione non comporta nuovi oneri e non ha impatto sul gettito.

In relazione alle disposizioni di cui ai commi 44 e 45 in tema di chiusura delle partite IVA inattive osserva che la disposizione non determina effetti di gettito.

Alla medesima conclusione giunge in relazione a quanto previsto dai commi 46 e 48, in materia di CAF, dichiarazione precompilata e dichiarazione integrativa.

Al riguardo, in ordine alle novità contenute nel comma 1, concernenti l'articolo 32 del TUIR circa la soppressione del riferimento ai compensi¹⁷⁰ nell'ambito della disciplina dei poteri ed attività di rettifica e accertamento presuntivo dell'Amministrazione finanziaria derivante dalle c.d. indagini finanziarie, andrebbe chiarito l'impatto della norma, sotto il profilo finanziario, in relazione a contenziosi pendenti ed a richieste di rimborso.

Con riferimento alla modifica dell'articolo 110, comma 2 del TUIR in materia di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero andrebbe verificato se la salvaguardia dei comportamenti pregressi, di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo in esame, possa dar luogo a minori incassi erariali, per il valore in un certo qual modo sanante delle posizioni di quei soggetti che hanno applicato, anticipatamente, ma erroneamente rispetto alla legislazione vigente, la nuova disciplina sulla conversione dei saldi in argomento. Sul punto, si osserva che, anche se tali saldi non concorrono alla formazione del reddito di periodo, gli stessi possono però influire sulle valutazioni delle poste del patrimonio con possibili effetti traslativi di valore (si pensi alla possibilità che mediante la valutazione di crediti esteri effettuata

¹⁷⁰ In coerenza con la ricordata sentenza della Corte Costituzionale.

con criteri diversi da quelli disposti dalle vigenti disposizioni si possano creare situazioni di convenienza fiscale attraverso, ad esempio, la svalutazioni dei crediti per valori di cambio diversi da quelli consentiti).

Quanto alla novella contenuta nel comma 4 si evidenzia che il riassorbimento della riserva di traduzione che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, previsto in cinque quote costanti, potrebbe dar luogo a minori entrate nei periodi susseguenti al 2017 in quanto i redditi nei cinque periodi successivi verrebbero decurtati della quota di recupero della riserva di traduzione.

In ordine alle modifiche contenute nel comma 24 andrebbe chiarito l'impatto della norma - in relazione alla definizione di contenziosi in essere e richieste di rimborso - che esclude la revoca dell'opzione per la cedolare secca, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione, limitandosi ad esigere il pagamento di una sanzione.

La disposizione contenuta nel comma 31, che sopprime l'obbligo dell'invio telematico del modello unico di versamento (F24) nel caso in cui non vi siano somme in compensazione, ripristina la modalità di pagamento in formato cartaceo per i soggetti non titolari di partita IVA; tale disposizione potrebbe essere suscettibile di generare effetti finanziari - che la RT afferma non essere in grado di quantificare con precisione - in quanto, ripristinando il pagamento in forma cartacea, potrebbe dar luogo ad un incremento della spesa relativa ai compensi per commissioni da riconoscere agli intermediari che effettueranno i pagamenti. Nel merito si rammenta che in relazione alla disposizione che ha previsto l'obbligatorietà dei pagamenti telematici degli F24 (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014) si era stimato, a seguito dell'utilizzo di canali meno onerosi rispetto al cartaceo, una riduzione dei compensi agli intermediari di circa 14 mln di euro. Tuttavia la RT ritiene che tali maggiori oneri possano trovare ampia compensazione nei risparmi di spesa che si realizzeranno in dipendenza delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 dell'articolo in esame. Sul punto appare necessario un chiarimento al fine di supportare quanto affermato, anche in considerazione del fatto che la RT per i commi richiamati (da 6 a 13) aveva ritenuto di non stimare maggiori incassi in ragione - si legge - dell'adozione di un criterio di prudenza.

Con riferimento ai commi 36 e 37 sarebbe opportuno che sia messo a disposizione un quadro informativo più dettagliato in ordine alla quantificazione delle fattispecie di riscossione, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, che la RT ritiene suscettibili di produrre effetti di gettito: tale approfondimento dovrebbe riguardare, da una parte, l'indicato risparmio dei costi attualmente sostenuti per la remunerazione del servizio di ritiro e riversamento dei valori riscossi, stimato in circa 2,7 mln di euro su base annua (senza peraltro fornire informazioni che consentano di ripercorrere la quantificazione) e, dall'altra, il maggior costo dovuto agli oneri aggiuntivi connessi all'incremento degli attuali sistemi di pagamento alternativi al contante o all'introduzione di modalità di pagamento tramite contrassegni (che la RT afferma essere non precisamente quantificabili e pur tuttavia ritiene inferiori al risparmio

stimato in 2,7 mln di euro). Ciò si rende necessario al fine di verificare l'effettiva neutralità degli effetti finanziari netti che la RT evidenzia.

In merito al comma 40, con cui si prevede l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territoriale competente, andrebbe chiarito se l'apertura di tali nuove sezioni possa comportare o meno un incremento degli oneri di struttura e gestionali.

Articolo 7-quinquies

(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)

Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del TUIR¹⁷¹ che reca una agevolazione (abbattimento al 50 per cento) nella determinazione del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Il criterio interpretativo da seguire è quello per cui l'agevolazione è applicabile ai soli lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Con il comma 2, per i lavoratori ai quali, sulla base del criterio interpretativo, non si applica l'agevolazione, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del citato articolo 51 del TUIR.

La RT stima che la disposizione non comporti effetti trattandosi di specificazioni chiarificatrici che non incidono sull'attuale applicazione delle disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 51 del TUIR.

Al riguardo non si hanno osservazioni, in quanto i criteri sopra precisati appaiono riprodurre nella sostanza quelli già operativi INPS¹⁷² e la norma è suscettibile di revenire o dirimere eventuali controversie.

Articolo 7-sexies

(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei "minimi")

Il nuovo articolo introdotto durante l'esame parlamentare, modificando la lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che le cessioni all'esportazione non imponibili a fini IVA¹⁷³ sono ammesse, per i soggetti che adottano il regime c.d. dei minimi¹⁷⁴, nei

¹⁷¹ Recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986.

¹⁷² I criteri interpretativi introdotti risultano essere gli stessi individuati dall'INPS (con messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008) per l'individuazione dei lavoratori trasfertisti. Si richiama altresì la risoluzione dell'agenzia delle entrate 56/E del 9 maggio 2000, nella quale è stato negato agli autotrasportatori di merci il regime agevolativo in esame, non potendo gli stessi essere considerati trasfertisti, atteso che a tale ultima categoria di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti a prescindere dalla circostanza che sia stata effettivamente effettuata una trasferta. Si veda anche sul tema da ultimo Cass. 17 febbraio 2016, n. 3066.

¹⁷³ Articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/1972.

limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto in argomento è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT osserva trattarsi di una disposizione che completa il regime di semplificazione introdotto con la legge n. 190/2014 e che pertanto non determina sostanziali effetti sul gettito anche in considerazione delle dimensioni dei soggetti interessati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la novella non sembra incidere su alcuno dei parametri che attengono alle determinazioni dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione del regime forfetario in parola.

Articolo 7-septies

(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)

Il comma 1, inserendo il numero *2-bis* all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 69 del 2013, aggiunge la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali di produzione di energia da geotermia¹⁷⁵, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012; inoltre aggiunge che la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite dell'80% di finanziamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 69 del 2013. Per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che si tratta di una finalizzazione *ad hoc* di una quota di risorse già stanziata a legislazione vigente. Va comunque rilevato che l'ampiezza di tali risorse richiederebbe un'assicurazione del Governo circa l'assenza di pregiudizi sulle garanzie ordinariamente attivate a valere sul fondo in parola.

¹⁷⁴ Regime forfetario disciplinato dall'articolo 54 della citata L.190/2014 consentito a particolari contribuenti, operanti in particolari settori e che presentano specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

¹⁷⁵ Di cui all'articolo 1, comma *3-bis*, del decreto legislativo n. 22 del 2010; si tratta di attività inerenti ad impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

CAPO III
MISURE PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8
(Finanziamento Fondo occupazione)

Il comma 1 incrementa per il 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|-------------------------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | |
| Rifinanz. Fondo occupazione | + 592,6 | | | + 592,6 | | | +592,6 | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | |
| Riduzione Fondo salvaguardati | -592,6 | | | 592,6 | | | 592,6 | | |

La RT, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le economie relative all'anno 2016, ottenute a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, sono state accertate sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. La RT afferma altresì che dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la stessa ha, quindi, impatto nullo sui saldi di finanza pubblica, disciplinando la destinazione di risorse comunque programmate.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti ed elementi di maggior dettaglio in ordine ai risparmi indicati in relazione ai provvedimenti di salvaguardia, con particolare riferimento alle fattispecie di platee maggiormente implicate nella sovrastima degli oneri. Si rileva inoltre che si tratta di un accertamento di economie relativo ad un anno ancora in corso, per cui andrebbe escluso che possano occorrere cambiamenti nella parte residua dell'anno.

Infine, appare auspicabile l'acquisizione di informazioni circa il possibile riflesso dei risparmi in oggetto negli anni futuri, in relazione a soggetti che non hanno acquisito il diritto e che potrebbero permanere nella medesima condizione anche nel

prossimo futuro, pur condividendosi l'impostazione prudentiale seguita dalla RT e integrata nel prospetto riepilogativo dei saldi.

Il comma 1-*bis* prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 (destinazione di una quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007 alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata), le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto (38,3 milioni di euro complessivi), non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, la disposizione costituisce una deroga alle norme di contabilità impedendo il conseguimento di economie che altrimenti si sarebbero realizzate¹⁷⁶.

Per quanto riguarda l'effetto sui saldi, essendo compensato quello su fabbisogno e indebitamento e ritenendosi già scontato nel corrente anno quello sul saldo netto da finanziare, non ci sono osservazioni.

Il comma 1-*ter* incrementa, per le finalità di cui ai commi 3 e 4-*bis* dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (erogazione di trattamenti straordinari di integrazione salariale in relazione agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale), il Fondo sociale per occupazione e formazione, in misura pari a 4 milioni di euro per il 2016.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹⁷⁶ L'articolo 34-bis della legge di contabilità prevede che salvo non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

Articolo 9

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite (UNSMIL))

Il comma 1, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza in via retroattiva a decorrere dal 14 settembre¹⁷⁷ fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Operazione Ippocrate » e alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL).

Il comma 2 prevede che alle missioni di cui al comma 1 si applicano:

- a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
- b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
- c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

La RT riferisce che la disposizione autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata Operazione "IPPOCRATE" e delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission in Lybia* (UNSMIL).

Per la quantificazione delle spese si fa presente quanto segue:

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Libia;
- compenso forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente;
- compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non destinatario del compenso forfetario d'impiego;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione

¹⁷⁷ L'integrazione è frutto di un emendamento del Governo approvata in commissione alla Camera dei deputati. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 239.

dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;

- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza - CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri "*una tantum*", tra cui in particolare:
 - a) spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 2,0 M€);
 - b) acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 0,8 M€);
 - c) canoni flussi satellitari (circa 0,5 M€);
 - d) spese pre e post impiego (circa 1,5 M€) per:
- manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti

anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;

- spese addestrate ve per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

Il totale degli oneri relativi al Teatro delle missioni - di cui la RT fornisce i prospetti dettagliati di computo, relativi alle diverse componenti d'oneri per ciascuna delle missioni - è sintetizzato nella scheda seguente:

| MISSIONE: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE" e UNSMIL | |
|--|-------------------------|
| Consistenza Militari Operazione "IPPOCRATE" | 300 |
| Consistenza Militari UNSMIL | 2 |
| Consistenza mezzi e materiali militari in teatro | |
| - terrestri | 209 |
| - navali | 1 |
| - aeromobili | 2 |
| SPESE DI PERSONALE | mensili |
| Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI | 1.329.219 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | mensili |
| Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc. | 2.135.213 |
| ONERI UNA TANTUM | 4.800.565 |
| RIEPILOGO | spesa per 109 gg |
| spese di personale | 4.829.494 |
| spese di funzionamento e <i>una tantum</i> | 12.558.506 |
| TOTALE ONERI MISSIONE | 17.388.000 |

Il prospetto riepilogativo annesso alla RT espone i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

| Art. | c. | s/e | natura | SNF | | | | Fabbisogno | | | | Ind. netto | | | |
|------|----|-----|--------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 9 | 1 | s | c | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | s | c | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | e | t/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, premesso che l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, prescrive che la RT debba contenere sempre la specificazione dei dati e metodi adottati nella quantificazione degli oneri di spesa contemplati nelle singole autorizzazioni di spesa, sembrerebbe necessario un

supplemento di chiarificazione in merito al computo di taluni elementi di oneri ivi considerati.

In particolare, pur considerando che la RT reca una dettagliata illustrazione dei fattori e parametri considerati per la stima degli oneri inderogabili (riferibili a spese essenzialmente di personale), ulteriori elementi di chiarificazione andrebbero nondimeno richiesti riguardo ai criteri adottati per la stima di alcuni dei fabbisogni di spesa connessi agli oneri di funzionamento, e, soprattutto, agli oneri complessivamente indicati *una tantum*, per ciascuna delle missioni considerate dalla norma.

In tal senso, infatti, posto che per le spese *una tantum* - il cui valore complessivo si approssima al 39 per cento dell'onere complessivo per le due Missioni in esame - la RT fornisce una sommaria descrizione dei relativi fabbisogni distintamente per macroaggregati, va tuttavia sottolineato che la RT dovrebbe piuttosto contenere anche i parametri e criteri adottati per la stima del relativo fattore di spesa, sia pure in via approssimativa.

In termini analoghi, passando all'esame alle spese di "funzionamento", sembrerebbe necessaria la richiesta di un supplemento informativo circa la stima degli oneri relativi ai fabbisogni indicati per supporto logistico, materiali di consumo e funzionamento dell'ospedale e relativamente alle voci manovalanza, noleggio e interpreti, ivi fornendosi i necessari elementi informativi aggiuntivi, rispetto a quelli sommariamente indicati dalla RT.

In merito poi alla stessa spesa di "personale", andrebbero richieste più precise informazioni supplementari, in merito alla voce *Altre spese di personale* (relative a n. 1 unità) contabilizzata in relazione agli oneri della Missione "Ippocrate", di cui la RT non fornisce specifiche indicazioni nei prospetti di computo ad essa allegati.

Infine, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto della spesa prospettata sui saldi di finanza pubblica, premesso che l'intera autorizzazione di spesa risulta classificata come spesa corrente, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria)

Il comma 1 autorizza la spesa di 320 milioni di euro per il 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni per il 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla « Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge », ivi inclusi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato.

L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma Parte investimenti 2017-2021.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 2 dispone che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi (relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sicurezza e collegamenti via mare) con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

La RT afferma che la disposizione è volta a evitare che si perdano le maggiori risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto RFI nel caso in cui il contratto, che ha ricevuto il parere del CIPE nella seduta del 10 agosto, non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016 (a tal fine, occorre acquisire il parere delle commissioni parlamentari e perfezionare la registrazione del decreto di approvazione). Infatti, in caso di mancato perfezionamento, resterebbe efficace, per l'anno 2016, il contratto 2009-2014, prorogato "ai medesimi patti e condizioni già previsti" fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 210 del 2015. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a l.v..

Al riguardo, per i profili di stretta competenza, si evidenzia che la stessa RT riconosce che la norma in esame è volta ad evitare che restino inutilizzate "le maggiori risorse stanziare per l'anno 2016". Si tratta quindi di una rinuncia ad economie che altrimenti si sarebbero realizzate (perlomeno in relazione alla quota delle risorse che non sarebbe comunque impegnata in queste ultime settimane dell'esercizio finanziario in virtù della proroga del precedente contratto di servizio), pur potendosi riconoscere che non dovrebbero viceversa riscontrarsi effetti sui tendenziali già costruiti, atteso che ovviamente gli stessi non sono stati calibrati tenendo conto del ritardo nella stipula del contratto di programma - parte servizi.

Articolo 10-bis

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno". Per la copertura finanziaria della disposizione, è corrispondentemente ridotto lo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.

La RT presentata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati segnala che l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha istituito un Fondo (capitolo 7536) nello stato di previsione del MIT con una dotazione complessiva pari a 2.069 mln di euro per consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero, il

perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Tra gli interventi indicati del predetto decreto-legge figura anche il finanziamento dell'intervento in esame al quale sono stati assegnati 55 mln di euro dalla delibera Cipe n. 60/2013. Successivamente le predette risorse sono state ridotte per effetto di alcune disposizioni legislative (legge n. 147 del 2013, decreto-legge n. 4 del 2014, decreto-legge n. 66 del 2014 e decreto-legge n. 90 del 2014). La RT sottolinea che il finanziamento previsto dalla presente disposizione è finalizzato alla prosecuzione dell'intervento in questione.

La RT aggiornata descrive la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se il finanziamento recato dalla presente norma è finalizzato, oltre che alla prosecuzione dei lavori, anche alla loro ultimazione, senza che vi sia la necessità di ulteriori futuri finanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 ***(Misure urgenti per il trasporto regionale)***

La norma attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. I debiti debbono riguardare esercizi pregressi ed essere sorti con riferimento ad attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete.

Entro il 31 dicembre 2016 la somma destinata al pagamento dei debiti della Regione Campania è versata su conto dell'EAV. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie.

Una modifica intervenuta alla Camera dei deputati prevede che vi sia anche il Ministero dell'economia e delle finanze, oltre alla Regione Campania, a vigilare sulle misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società EAV, poste in essere dalla medesima società.

È inoltre assegnato un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla Regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° settembre di ogni anno, di una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a complessivi 690 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Una modifica introdotta alla Camera dei deputati specifica che le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure in esame, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, pur se l'onere appare circoscritto all'entità del contributo straordinario, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei debiti della Regione

Campania e della Regione Molise nei confronti, rispettivamente, di EAV s.r.l. e Trenitalia S.p.A. al fine di escludere ulteriori futuri oneri aggiuntivi.

Relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per la copertura degli oneri di natura correnti così come si evince in calce al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, andrebbe chiarito se nel predetto Fondo esiste una quota di risorse correnti sufficienti ad essere utilizzate per lo scopo della presente disposizione evitando quindi una dequalificazione della spesa.

Inoltre, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica tra la nuova destinazione delle risorse del FSC e quella scontata a legislazione vigente.

Ancora, andrebbe fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse sul Fondo e sull'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

Infine, andrebbe assicurato che l'attività di vigilanza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere svolta con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 12

(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)

Il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. A tali fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo iscritto nella missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose".

Con decreto ministeriale, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse del citato fondo tra i Comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo medesimo.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, nell'ambito del patto di solidarietà regionale, che gli spazi finanziari ceduti dalle regioni siano assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate non solo dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011 ma anche dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

Il prospetto riepilogativo mostra i seguenti effetti finanziari:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno di cassa e Indebitamento netto | | |
|---|---------------------------|------|------|---|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Centro accoglienza migranti c.1 (+ spesa corr.) | 600 | | | 600 | | |
| Fondo ristoro spese Comuni c.2 (+ spesa corr.) | 100 | | | 100 | | |

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, alla luce dei dati esposti dal prospetto riepilogativo, andrebbe solo confermato che le nuove risorse siano integralmente spendibili nel corrente anno con i medesimi effetti quindi su tutti i saldi.

Articolo 12-bis

(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, destina al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012. L'assegnazione delle somme di cui all'articolo in esame è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture sedi degli ex commissariati delegati (Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia) per la realizzazione di specifici progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. Inoltre, sono mantenute sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex commissari le risorse eventualmente ivi giacenti per essere destinate alle medesime finalità.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa gli eventuali possibili impatti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, derivanti dall'utilizzo delle risorse assegnate alle prefetture e già in precedenza riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 e di quelle da mantenere sulle contabilità speciali per le medesime finalità.

Articolo 13

(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA)

Il comma 1 incrementa di 895 mln di euro per il 2016 la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

La RT illustra il comma, mentre il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti pari a 895 mln di euro in termini di SNF e indebitamento netto e nulli in termini di fabbisogno.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che i 100 milioni aggiuntivi, a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" del Ministero dello sviluppo economico, assumono carattere eventuale.

Con specifico riferimento agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo, si evidenzia che mentre la previsione di un onere in termini di indebitamento netto appare conforme al trattamento contabile di precedenti, analoghe disposizioni, che hanno considerato come “garanzie standardizzate”, ai fini del sistema di contabilità europea¹⁷⁸, quelle concesse dal Fondo di garanzia per le PMI, l'assenza di effetti sul fabbisogno, naturalmente come frazione dello stanziamento sulla base degli andamenti nell'erogazioni delle risorse *de quibus*, non appare ispirata a criteri di prudenzialità.

Il comma 1-*bis*, al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, istituisce presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità in esame è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, andrebbero forniti dati sulle spese conseguenti alla gestione dell'elenco che si istituisce che dimostrino la congruità delle risorse stanziare.

Il comma 1-*ter* prevede che l'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-*bis* e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del

¹⁷⁸ In proposito, il Sec2010, al paragrafo 20.254, evidenzia infatti che le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie standard i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

comma 1-*bis* e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT afferma che la presente disposizione non comporta oneri, in quanto le nuove funzioni attribuite all'Ente nazionale per il microcredito derivanti dall'istituzione presso lo stesso ente dell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a l.v..

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto dell'effettiva sostenibilità delle funzioni ivi previste a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Sul punto sarebbe opportuna una conferma.

Il comma 2, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine da banche e intermediari finanziari in favore di imprese del settore agricolo, agroalimentare e ittico. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti sui tre saldi pari a 30 mln di euro nel 2016.

La RT chiarisce che le imprese agricole che intenderanno accedere alle garanzie a prima richiesta dell'ISMEA potranno farlo senza dover sostenere costi, fino a un tetto di 15.000 euro (limite del *de minimis* agricolo).

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis*, al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (contributi sui premi assicurativi), destina una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente la variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.

La RT esclude che il comma comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 estende l'applicazione dell'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge n. 662 del 1996 (interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, effettuati da ISMEA), oltre che alle imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche alle imprese operanti nella produzione dei prodotti agricoli.

Il comma 4 autorizza l'ISMEA, per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 154 del 2016 (in sostanza la previgente versione della disposizione di cui al comma precedente), ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (economie risultanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari).

La RT illustra le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che l'ISMEA non è ricompreso nel conto consolidato delle PP.AA..

Il comma 4-*bis* prevede che, con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

Il comma 4-*ter*, modificando l'articolo 14 della legge n. 590 del 1965, estende la relativa disciplina dalle acquisizioni da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina a tutti gli atti di compravendita effettuati dall'ISMEA.

Il comma 4-*quater* prevede che la vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo n. 154 del 2016, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il comma 4-*quinqies* stabilisce che le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

Il comma 4-*sexies* esclude che possano essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

La RT non analizza i suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, appaiono utili valutazioni sull'impatto finanziario delle disposizioni recate dai commi 4-*bis* (imposta di registro dovuta in misura fissa), 4-*quinqies* (adempimenti posti a carico delle conservatorie dei registri immobiliari senza oneri per l'ISMEA in qualità di utente) e 4-*sexies* (preclusione alla richiesta all'ISMEA, anche solo a titolo solidale, degli importi dovuti ai consorzi di bonifica in seguito alla vendita degli immobili da parte dell'Istituto).

Sarebbe quindi opportuna l'acquisizione di maggiori informazioni.

Infine, pur evidenziando che l'ISMEA non rientra nel novero delle PP.AA., si rileva che la destinazione esclusiva per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli delle risorse derivanti dalle vendite di terreni (comma 4-*quater*) potrebbe determinare tensioni sul bilancio dell'Istituto, comunque chiamato a svolgere funzioni di pubblico interesse.

Articolo 14

(Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura)

Il comma 1 incrementa di 60 milioni di euro per il 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 (si tratta delle risorse per il tax credit per il cinema e l'audiovisivo).

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa¹⁷⁹.

Il comma 1-*bis* sostituisce due articoli del decreto legislativo n. 9 del 2008 (recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse), oltre ad abrogare gli articoli 23 (che ha istituito la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre) e 24 (destinazione di una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori) del medesimo decreto.

Il nuovo articolo 21 di tale decreto legislativo (ripartizione delle risorse) conferma che le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22 (finora è prevista anche la

¹⁷⁹ Con D.M. 5 febbraio 2015 (Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche), all'articolo 21 è stata prevista l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Direzione generale per il cinema. La Direzione generale per il cinema acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive previste nel presente decreto nonché le comunicazioni previste nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'*art. 1, comma 333 e comma 336*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti all'*art. 8, comma 3*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modificazioni, nonché degli ulteriori limiti di spesa previsti nel presente decreto, la Direzione generale per il cinema comunica:- al richiedente, la non fruibilità dell'agevolazione a causa della mancanza della copertura finanziaria; - con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.

deduzione della quota di cui all'articolo 24, destinato all'abrogazione), tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.

Il nuovo articolo 22 (mutualità generale) stabilisce, al comma 1, che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana gioco calcio.

Il comma 2 (dell'articolo 22) destina la quota di cui al comma 1 alla Federazione italiana gioco calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana gioco calcio.

Il comma 3 (dell'articolo 22) stabilisce che la Federazione italiana gioco calcio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport.

La RT non analizza le presenti disposizioni.

Al riguardo, si fa presente che il nuovo articolo 22 eleva dal 4 al 10% la quota ivi prevista con funzioni di mutualità, modificando anche in parte le finalizzazioni previste, a fronte dell'eliminazione della quota del 6% espressamente destinata finora alle società dilettantistiche. Nel complesso, rispetto alla vigente versione della normativa, resta pertanto destinata a funzioni di natura mutualistica (dilettanti, società giovanili, investimenti negli impianti sportivi ecc.) una quota pari al 10% delle risorse complessive derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Non vi sono osservazioni da formulare per i profili di competenza.

Il comma 1-ter, al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, modificando il comma 3 dell'articolo 110, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, prevede che le predette risorse siano finalizzate, oltre che alla sicurezza, conservazione e funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, anche alla loro valorizzazione.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 1-*bis* inserito alla Camera prevede che il Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 8, comma 1-*ter*, 9, 10, 12, 13, 14 e dai comma 1 e 1-*bis* del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:

- a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto, i cui prospetti relativi ai dati relativi al ministero dei trasporti ed al ministero della salute sono stati, rispettivamente, modificati e sostituiti, nel corso dell'esame in prima lettura¹⁸⁰;
- b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione una riduzione di 1,6 miliardi di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui art. 1, c. 200, legge n. 190 del 2014, capitolo 3076 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze);
- b-*bis*) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, 3.270 per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il comma 3-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il

¹⁸⁰ Le modifiche sono state approvata con due emendamenti presentati dal Governo e dal Relatore in commissione alla Camera dei deputati,. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni dell'8 novembre 2016*, pagina 239.

contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede al comma 1 che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 1-*bis* stabilisce la destinazione del gettito incrementale derivante, negli anni 2017 e 2018, dall'estensione della definizione agevolata di cui all'articolo 6 anche ai carichi affidati all'agente della riscossione nell'anno 2016, prevedendo che le maggiori entrate stimate, nell'anno 2017, per effetto di tale estensione - valutate in 300 milioni di euro - e quelle derivanti dai versamenti che saranno effettuati dai contribuenti nell'anno 2018, sempre in adesione al predetto regime agevolato, - previste in 1.100 milioni di euro - vadano ad incremento del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Il comma 2 indica le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 2-*bis*, 4, comma 2, 8, comma 1-*ter*, 9, 10, 12, 13, 14, nonché dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, complessivamente pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si provvede:

- a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
- b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, fermo restando l'incremento della medesima autorizzazione di spesa ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- b-*bis*) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, fermo restando il predetto incremento del medesimo Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo;

- c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro annui per l'anno 2019, e quanto a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

Infine, conferma che il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione del comma 3-bis chiarisce che la rendita per inabilità permanente erogata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante e pertanto la stessa non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

Al riguardo la RT stima che la disposizione non comporti effetti in termini di gettito tributario, in considerazione della natura chiarificatrice e non innovativa della stessa.

| Co. | Descrizione | s/e | Nat ura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto P.A. | | | | |
|-----------------|--|-----|------------|---------------------------|-------|---------|-------|------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|-------|-----|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Capo I - Misure urgenti in materia di riscossione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, lett. a) | Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri | s | c | -273,7 | | | | -273,7 | | | | -273,7 | | | | |
| 2, lett. a) | Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri (effetti fiscali) | e | t/c | | | | | -9,7 | | | | -9,7 | | | | |
| 2, lett. a) | Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri | s | k | -178,2 | | | | -161 | -17,2 | | | -161 | -17,2 | | | |
| 2, lett. b) | Riduzione Fondo esigenze indifferibili | s | e | -1.600 | | | | -1.600 | | | | -1.600 | | | | |
| 1 | Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica | s | c | | 4.260 | 4.185,5 | 3270 | | 4.260 | 4.185,5 | 3.270 | | 4.260 | 4.185,5 | 3.270 | |
| 1-bis | Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della L. 190/2014 | s | c | | 300 | 1.100 | | | 300 | 1.100 | | | 300 | 1.100 | | |
| 2, lett. b-bis) | Riduzione FISPE | s | c | 0 | -15 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | TOTALE ENTRATE | e | | 0 | 4.050 | 5.596 | 3.200 | -7,4 | 4.556 | 6.409 | 3.749 | -7,4 | 4.556,0 | 6.409 | 3.749 | |
| | TOTALE SPESE | s | | -25,4 | 4.050 | 5.596 | 3.200 | -903,2 | 4.538,8 | 5.926 | 3.266,0 | -8,2 | 4.538,8 | 5926,0 | 3.266 | |
| | SALDO | | | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 895,9 | 17,2 | 483 | 483 | 0,9 | 17,2 | 483 | 483 | |

Al riguardo, quanto ai maggiori oneri di cui si provvede alla copertura al comma 1, va sottolineato che l'adeguamento della dotazione pluriennale del F.I.S.P.E., riferibile ad un capitolo (n. 3075) avente natura economica di parte corrente, trova compensazione in una copertura finanziaria che, almeno in parte, è riferita anche alla

riduzione di stanziamenti di spesa previsti dalla legislazione vigente classificati in bilancio anche in relazione a fattori di spesa in conto capitale (lettere *a*) e *b*)).

Infatti, il prospetto riepilogativo mostra come quasi il 40% delle dotazioni dei Ministeri che vengono ridotte abbia natura di spesa capitale. Ciò che, invero, prefigura una dequalificazione di parte delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Peraltro, andrebbe richiesta l'indicazione dettagliata dei singoli capitoli incisi dalle riduzioni di spesa dei Ministeri, atteso che la natura economica della autorizzazione di spesa è, sul piano conoscitivo, raccordabile alla rappresentazione della specifica statuizione di bilancio (il capitolo) interessata. Solo la disponibilità del dettaglio delle riduzioni degli stanziamenti di spesa, relativamente ai capitoli di parte corrente o in conto capitale, inclusi a valere dei singoli programmi indicati, consente di valutare anche la congruità dei profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica relativamente al biennio 2016-2018.

Inoltre, sempre con riferimento alla copertura di cui alla lettera *a*) del comma 2, andrebbe confermato che la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa ivi previste relativamente alle varie voci di bilancio interessate, non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle predette dotazioni, anche in considerazione dell'avanzato stadio dell'esercizio finanziario in corso.

In relazione poi alla copertura di cui al comma 2, lettera *b*), posto che il fondo per esigenze di spesa indifferibili reca le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni¹⁸¹.

Sul comma 1-*bis*, posto che la norma ivi prevista si limita ad un ulteriore adeguamento del fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e che detto fondo costituisce un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

¹⁸¹ Lo stanziamento iniziale previsto per il 2016, pari a 781,5 milioni di euro, è stato successivamente integrato per il medesimo anno con un importo aggiuntivo di 955.069.060 euro in conformità a quanto disposto dall'ultima legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2016 [Nota di lettura n. 149](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (**Atto del Governo n. 328**)
- Ott 2016 [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 61](#)
Nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 341**)
- " [Nota di lettura n. 150](#)
A.S. 2494: "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 151](#)
A.S. 2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 152](#)
A.S. 2567: "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/1](#)
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- [Elementi di documentazione n. 62](#)
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – Schede di lettura
- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 63](#)
A.S. 2526: "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)
A.C. 4127 Legge di bilancio 2017 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- " [Elementi di documentazione n. 62/2](#)
A.C. 4110-A - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 153](#)
A.S. 2594: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/3](#)
A.C. 4110-A/R: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Elementi di documentazione n. 62/4](#)
A.S. 2595: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili